



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 242

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 1° luglio 2014

**INDICE (\*)****Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

**Commissioni riunite**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	8
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 12)</i> . . . . .	»	8
<i>Plenaria (*)</i>		

**Commissioni permanenti**1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	26
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	28

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	38
---------------------------	---	----

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	47
---------------------------	---	----

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	52
---------------------------	---	----

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	57
---------------------------	---	----

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	79
---------------------------	---	----

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, Turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 242° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° luglio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	91
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	101
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	307
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	311

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	317
--	-------------	-----

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	318
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	319

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

**40ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.1592/09 RG – n. 2629/11 RG – n. 3775/13 RG GIP)***

*(Rinvio del seguito dell'esame)*

Il senatore AUGELLO (*NCD*) propone di rinviare il seguito dell'esame del documento in titolo, attesa la concomitanza dei lavori della 1ª Commissione permanente e considerata altresì la necessità di disporre di un adeguato lasso di tempo per poter completare la discussione generale avviata nella scorsa seduta.

Non esclude comunque la possibilità di svolgere nella presente seduta gli adempimenti inseriti all'ordine del giorno in materia di verifica dei poteri, purché il tempo necessario per il completamento degli stessi sia ridotto.

Il senatore CUCCA (*PD*) condivide le argomentazioni prospettate dal senatore Augello, evidenziando che sono attualmente impegnati in 1ª Commissione taluni senatori che intendono intervenire in discussione generale sul documento relativo al senatore Azzollini.

Sottolinea quindi l'esigenza di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della Giunta, in materia di verifica dei poteri.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta formulata dal senatore Augello, sottolineando che il rinvio della trattazione di un argomento così importante – ossia quello relativo alla domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni del senatore Azzollini – non è opportuno ed è altresì suscettibile di ledere l'immagine del Senato, tanto più se vengono invece affrontati, nella presente seduta, gli altri argomenti inseriti all'ordine del giorno in materia di verifica dei poteri.

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno il rinvio della discussione generale – fatte comunque salve le future decisioni assunte collegialmente dalla Giunta – evidenziando che la seduta della stessa è stata convocata con congruo anticipo e conseguentemente i senatori interessati potevano chiedere per tempo una breve sospensione delle attività della 1<sup>a</sup> Commissione.

Rileva altresì che i tempi per il completamento dell'*iter* del documento relativo al senatore Azzollini sono maturi.

Il senatore AUGELLO, rispetto alle considerazioni espresse dal Presidente, fa presente che la richiesta di sospensione dei lavori della 1<sup>a</sup> Commissione è stata avanzata, ma non è stata accolta.

Fa altresì presente che sono attualmente in corso presso la 1<sup>a</sup> Commissione votazioni, ribadendo pertanto la propria proposta di rinvio dei lavori della Giunta.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di rinvio formulata dal senatore Augello, relativamente al *Doc. IV*, n. 5.

La Giunta approva a maggioranza la predetta proposta di rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Sostituzione di senatore della regione Campania**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Campania a seguito delle dimissioni della senatrice Alessandra Mussolini, delle quali il Senato ha preso atto nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 25 giugno 2014, la Giunta – su conforme relazione del senatore PAGLIARI (*PD*) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la senatrice dimissionaria è Domenico Auricchio.

**Sostituzione di senatore della regione Friuli-Venezia Giulia**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Friuli-Venezia Giulia a seguito delle dimissioni della senatrice Isabella De Monte, delle quali il Senato ha preso atto nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 25 giugno 2014, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, stante l'assenza del relatore competente per la regione in titolo, senatore D'Ascola – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la senatrice dimissionaria è Laura Fasiolo.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 1° luglio 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1541 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2014 «COMPETITIVITÀ»*

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 20 alle ore 22,45*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1541 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 91 DEL 2014 «COMPETITIVITÀ»*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

**166ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**SULLA MORTE DI MIGRANTI NEL CANALE DI SICILIA**

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) esprime sconcerto per i tragici eventi accaduti ieri nel Mediterraneo: nel corso dell'operazione *Mare nostrum*, è stata intercettata un'imbarcazione di migranti, molti dei quali erano deceduti per asfissia. Chiede, quindi, al Governo quali siano i provvedimenti che intende adottare per affrontare la situazione di emergenza in Sicilia, in particolare per offrire assistenza agli immigrati, nonché supporto alle forze dell'ordine e alle persone impegnate nelle operazioni di soccorso e accoglienza. Inoltre, sottolinea la necessità di valutare eventuali rischi sotto il profilo igienico-sanitario, essendo stati segnalati alcuni casi di gravi malattie infettive.

Il ministro BOSCHI assicura che il Governo ha già adottato misure per affrontare la situazione di emergenza. È stato anche sollecitato un intervento da parte dell'Unione europea, al fine di prevedere ulteriori strumenti e risorse per coadiuvare l'Italia nella gestione della missione. Informa, inoltre, che è stata rafforzata la sorveglianza sanitaria per tutelare la salute dei cittadini siciliani, degli operatori e dei militari impegnati nelle procedure di soccorso.

La PRESIDENTE ricorda che la questione dell'assistenza ai migranti è stata più volte affrontata in Commissione, sia in sede consultiva su atti del Governo, sia in occasione delle comunicazioni del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Peraltro, proprio domani il ministro Alfano sarà in Commissione per concludere la procedura informativa. Inoltre, ricorda che è in corso di esame in sede referente il disegno di legge n. 1247, in materia di assistenza di richiedenti asilo e rifugiati portatori di esigenze particolari.

In ragione dell'assoluta rilevanza del tema è in considerazione della drammaticità degli eventi, la Commissione potrebbe anche disporre, previo assenso del Presidente del Senato, un'indagine conoscitiva per acquisire notizie, informazioni.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZELLER ed altri.** – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZANDA.** – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

**(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZANDA.** – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

**(125) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Linda LANZILLOTTA ed altri.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Linda LANZILLOTTA ed altri.** – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(143) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **DIVINA.** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

**(196) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*

- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*
- (732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – *Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*

- (878) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*
- (879) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*
- (907) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*
- (1038) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*
- (1057) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (1193) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*
- (1195) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1264) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*
- (1265) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*
- (1273) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1274) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*
- (1280) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*
- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagra-*

*fica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

*(1397) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

*(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

*(1408) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

*(1414) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

*(1415) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

*(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

*(1420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

*(1426) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

*(1427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

*(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Casaletto ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.0.49, 4.1000/1, 4.1000/5, 8.1000/1, 9.1000/3, 9.1000/16 e 16.15. Comunica, inoltre, che è stato riformulato il subemendamento 26.1000/30 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, propone che l'emendamento 2.0.60 sia esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, che riguardano l'articolo 65 della Costituzione.

Inoltre, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.33.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 2.0.60 è quindi accantonato per essere esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2.0.61.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.0.33.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, recanti modifiche all'articolo 60 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.1 e lo ritira.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.2.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 sono respinti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.9. La proposta di modifica, nel ribadire l'elettività del Senato, prevede che un terzo di esso sia rinnovato ogni due anni. In tal modo, a suo avviso, la composizione del Senato sarebbe adeguata a quella delle istituzioni territoriali, che spesso sono soggette a un rinnovo più frequente.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.9 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.10 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.11 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.12 e 3.13.

In assenza del proponente, l'emendamento 3.14 decade.

Gli emendamenti 3.15 e 3.16, diretti a ripristinare la nuova denominazione di Senato delle Autonomie proposta nel testo base, risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 3.17 e lo ritira.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 3.18 decade.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.19. Inoltre, fa proprio l'emendamento 3.20 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.21, volto a ripristinare l'articolo 60 della Costituzione, che prevede l'elezione per cinque anni di Camera e Senato.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli emendamenti 3.21 e 3.22.

Gli emendamenti 3.23 e 3.24 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 e li ritira.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) fa proprio l'emendamento 3.32 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene incongruo procedere ulteriormente alla votazione di emendamenti relativi all'articolo 60 della Costituzione, riguardante la durata delle Camere, se prima non è risolta la questione della modalità di elezione dei senatori. Qualora fosse accolta l'opzione del suffragio universale e diretto, infatti, probabilmente sarebbe necessario riesaminare le questioni relative alla elezione del Senato. Sarebbe preferibile, quindi, sospendere l'esame, in attesa di conoscere le decisioni assunte all'esito di consultazioni che sembra siano in corso, in sedi non parlamentari, tra il Governo e i rappresentanti di alcune forze politiche.

La PRESIDENTE osserva che, effettivamente, non sono stati ancora risolti nodi essenziali, in particolare la questione della composizione del nuovo Senato. Tuttavia, l'accantonamento delle proposte riguardanti l'articolo 57 della Costituzione non pregiudica l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60 della Costituzione. Nel caso in cui le scelte che saranno successivamente compiute sulle modalità di elezione dei senatori rendessero necessario intervenire con norme di coordinamento, i relatori si riservano di presentare emendamenti in tal senso.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.34, 3.35, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.48 e 3.49 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.36, 3.37, 3.38, 3.46 e 3.47.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.50 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56 e 3.57 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.58 e 3.59.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.60, con il quale si propone che le leggi elettorali entrino in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione. A suo avviso, in questo modo, sarebbe neutralizzato il tentativo, recentemente compiuto, di approvare una nuova legge elettorale al termine della legislatura, allo scopo di avvantaggiarsene nelle elezioni immediatamente successive.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.60, con il quale si prevede, altresì, che la legge elettorale sia approvata con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.60 è respinto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del regolamento, l'emendamento 3.0.1.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.38, mentre invita i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.



Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 3.0.1000 (testo 2) e 3.0.1001.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.2, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 3.0.3 e lo ritira.

Il senatore MORRA (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.0.7, che richiede la maggioranza di due terzi per l'approvazione delle leggi elettorali, qualora siano trascorsi diciotto mesi dall'inizio della legislatura.

In assenza del proponente, l'emendamento 3.0.8 decade.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 3.0.9 e 3.0.15 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.22 e 3.0.23.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 3.0.21.

La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti 3.0.1000/1, 3.0.1000/2, 3.0.1000/3 e 3.0.1000/4 sono decaduti, in quanto riferiti all'emendamento 3.0.1000, successivamente riformulato dai relatori in un testo 2. Comunica, inoltre, che sono stati presentati due subemendamenti riferiti all'emendamento 3.0.1000 (testo 2): 3.0.1000 (testo 2)/1 e 3.0.1000 (testo 2)/2, pubblicati in allegato.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario sui subemendamenti 3.0.1000 (testo 2)/1 e 3.0.1000 (testo 2)/2.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/1 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio il subemendamento 3.0.1000 (testo 2)/2 e lo ritira.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.1000 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 3.0.24, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.25, 3.0.26 e 3.0.27.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.0.28, mentre il senatore CRIMI ritira l'emendamento 3.0.29.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa propri gli emendamenti 3.0.30 e 3.0.31 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.0.32.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.0.33, diretto a introdurre norme a tutela delle minoranze nell'ambito dell'organizzazione dei lavori parlamentari, e si riserva di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.35.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) propone di accantonare l'emendamento 3.0.36, per esaminarlo insieme agli emendamenti riferiti alle disposizioni transitorie e finali.

Non essendovi osservazioni, l'emendamento 3.0.36 è accantonato.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira il subemendamento 3.0.1001/1.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il subemendamento 3.0.1001/2 è respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 3.0.1001/3, mentre il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) ritira il subemendamento 3.0.1001/4.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede che la proposta contenuta nel subemendamento 3.0.1001/4, volta a prevedere un'espressa tutela, oltre che per le minoranze parlamentari, anche per l'Opposizione, sia oggetto di un'ulteriore riflessione da parte dei relatori.

La PRESIDENTE, relatrice, precisa che la formulazione del subemendamento 3.0.1001/4, nel fare riferimento all'opposizione, presuppone l'esistenza di un modello politico-parlamentare bipolare, non corrispon-

dente, a suo avviso, al sistema politico italiano. In ogni caso, assicura che la questione potrà essere approfondita per l'esame in Assemblea.

Su proposta dei relatori, la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira il subemendamento 3.0.1001/5, nonché l'emendamento 3.0.37, con l'intesa che la materia, relativa alle regole costituzionali sul procedimento legislativo, sarà più propriamente esaminata insieme alle proposte di modifica riferite all'articolo 72 della Costituzione.

La PRESIDENTE, relatrice, invita a ritirare il subemendamento 3.0.1001/6, in quanto è stato espresso un parere favorevole sull'emendamento 3.0.38, di contenuto analogo.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira il subemendamento 3.0.1001/6.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.1001.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.39, 3.0.40, 3.0.41, 3.0.42 e 3.0.43.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 3.0.38.

La PRESIDENTE avverte che il primo periodo dell'emendamento 3.0.44, fino alle parole «voto finale», è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.0.1001. Pone, quindi, in votazione la seconda parte.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia il proprio voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento 3.0.44, che prevede la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale in caso di violazione dei regolamenti parlamentari. Infatti, a suo avviso, anche le decisioni assunte dalla Giunta per il Regolamento sono spesso condizionate da logiche politiche.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, il secondo periodo dell'emendamento 3.0.44 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira gli emendamenti 3.0.45, 3.0.46 e 3.0.47.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.0.60, precedentemente accantonato.

La PRESIDENTE, relatrice, invita a ritirare l'emendamento 2.0.60. Rileva, infatti, l'esigenza di compiere una riflessione più generale sulle questioni relative alla disciplina costituzionale del regime di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. Ricorda, peraltro, che, sia in sede par-

lamentare sia nella riflessione scientifica, si discute se la fattispecie della incandidabilità abbia una propria autonomia o sia riconducibile alla categoria della ineleggibilità.

Il senatore MINEO (*PD*) ritira l'emendamento 2.0.60.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 3.0.48 e lo ritira, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 3.0.49, 3.0.51 e 3.0.52.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 3.0.50.

Il senatore CRIMI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.0.53, che introduce il meccanismo cosiddetto «*recall*», nei confronti del parlamentare che, nel corso del suo mandato, si discosti dal programma elettorale.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.53 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.0.54. Infatti, la legislazione vigente già prevede che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.54 è respinto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.0.55. A tale proposito, sottolinea che la proposta rappresenta un aspetto qualificante del programma politico del Movimento 5 Stelle circa la necessità di introdurre limiti al mandato parlamentare, al fine di favorire il rinnovo della classe politica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole, rilevando che l'introduzione di questa norma, peraltro già in vigore per i sindaci, potrebbe favorire il superamento dell'attuale crisi della rappresentanza.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur condividendo le istanze di rinnovamento della classe politica, in linea con gli orientamenti del suo partito, ritiene più opportuno che tale previsione sia introdotta con legge ordinaria. Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.55 è respinto.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.56, che stabilisce la decadenza dall'ufficio di parlamentare per assenza ingiustificata e reiterata dai lavori parlamentari.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*NCD*) dichiara il proprio voto contrario. A suo avviso, la norma rischia di porsi in contrasto con i principi della democrazia rappresentativa, comprimendo in modo irragionevole la libertà di esercizio del mandato parlamentare.

Il senatore MORRA (*M5S*) osserva che il parlamentare è tenuto a svolgere responsabilmente la propria funzione, senza venire meno agli impegni assunti nei confronti degli elettori.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.56 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), pur condividendo la scelta di introdurre un limite di due mandati per i parlamentari, ritira gli emendamenti 3.0.57 e 3.0.58, riservandosi di ripresentarli per l'esame in Assemblea.

Ritira, inoltre, gli emendamenti 3.0.60, 3.0.61, 3.0.62, 3.0.63 e 3.0.64. Infine, fa proprio l'emendamento 3.0.59 e lo ritira.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, recanti modifiche all'articolo 66 della Costituzione.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 4.1000.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 4.1 e lo ritira. Ritira, quindi, l'emendamento 4.2, mentre il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.3.

In assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 4.4 e 4.5 decadono.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.6 e il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 4.7.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 4.12 e lo ritira. Ritira, quindi, l'emendamento 4.14.

In assenza del proponente, l'emendamento 4.13 decade.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.15, volto a prevedere la possibilità di adire la Corte costituzionale contro le decisioni delle Camere sui titoli di ammissione dei propri componenti. Reputa indispensabile, infatti, rimettere il giudizio, in ultima istanza, ad un organo terzo, non soggetto a condizionamenti politici.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), pur ritenendo non condivisibile la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale da parte di chi ha un interesse diretto e immediato, auspica comunque un intervento in materia che possa risolvere, in chiave garantistica, il sindacato sulla verifica dei titoli di ammissione dei membri delle Camere. In presenza di un sistema orientato in senso fortemente maggioritario, decisioni così sensibili verrebbero – in assenza di adeguati correttivi – rimessi alla maggioranza parlamentare.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 4.17, ritenendo necessario comunque un approfondimento della materia. A suo avviso, appare improprio attribuire alla Corte costituzionale la competenza a pronunciarsi in via definitiva sui giudizi emessi dalle Camere. Invita, quindi, i relatori a proporre una soluzione ragionevole, in grado di contemperare i diversi interessi coinvolti.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che, per ovviare al rischio evidenziato dalla senatrice Lo Moro, si potrebbe compiere una scelta radicale, attribuendo direttamente alla Corte costituzionale la competenza a giudicare sui titoli di ammissione dei parlamentari, come è previsto dall'emendamento 4.18. Ciò consentirebbe di evitare che il giudizio sia condizionato da pressioni di carattere politico.

La PRESIDENTE, relatrice, invita al ritiro degli emendamenti relativi alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere, al fine di consentire una ulteriore riflessione per l'esame in Assemblea. Si potrebbe valutare, tra le diverse soluzioni possibili, l'ipotesi che le Giunte per le elezioni dei due rami del Parlamento siano composte in modo paritario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), quindi, ritira l'emendamento 4.15, nonché l'emendamento 4.21.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa proprio l'emendamento 4.16 e lo ritira, mentre il senatore CRIMI (*M5S*) ritira gli emendamenti 4.18 e 4.25.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 4.19, 4.26, 4.27, 4.28, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.45 e 4.49 e li ritira. Ritira, inoltre, gli emendamenti 4.22, 4.24, 4.29 e 4.47.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*) ritira gli emendamenti 4.20 e 4.23.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira gli emendamenti 4.30 e 4.48, nonché il subemendamento 4.1000/3. Sottolinea, tuttavia, che – ferma restando la sovranità delle Camere – non può essere negata al singolo componente la possibilità di adire la Corte costituzionale, per ricorrere contro un giudizio di ineleggibilità o incompatibilità, a lui sfavorevole, pronunciato dalla Camera di appartenenza.

Il senatore RUSSO (*PD*) ritira l'emendamento 4.35 e il subemendamento 4.1000/2.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.44 e 4.46, nonché i subemendamenti 4.1000/1, 4.1000/4 e 4.1000/5.

La PRESIDENTE comunica che il subemendamento 4.1000/6, nonché gli emendamenti 4.72 e 4.73 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000 e che il subemendamento 4.1000/7 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 4.1000.

Risultano, quindi, preclusi o assorbiti gli emendamenti 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.50, 4.58, 4.61 e 4.62.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 4.59, 4.60, 4.65 e 4.71.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 4.63, 4.64, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.75, 4.76 e 4.77 e li ritira. Inoltre, ritira l'emendamento 4.74.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.78 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**EMENDAMENTI**  
**AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429**

**Art. 3.**

**3.0.1000 testo 2/1**

CASSON

*All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis», alle parole: «Il regolamento» premettere le seguenti: «Fatti salvi i divieti stabiliti dalla legge per il contrasto del conflitto di interessi».*

---

**3.0.1000 testo 2/2**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*All'emendamento 3.0.1000 (testo 2), capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «Il regolamento» con le seguenti: «Fatta salva la disciplina del conflitto di interessi, stabilita per legge, il regolamento».*

---

**3.0.1000 (testo 2)**

FINOCCHIARO, CALDEROLI, relatori

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ufficio di Presidenza del Senato)*

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali."».

---



**Art. 26.**

**26.1000/30 (testo 2)**

PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, ASTORRE, PEZZOPANE

*All'emendamento 26.1000, capoverso «Art. 117», al secondo comma, alla lettera m) sostituire le parole: «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare; tutela e sicurezza del lavoro».*

---

**Sottocommissione per i pareri****59ª Seduta***Presidenza del Presidente***PALERMO**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(1510) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(1512) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(1513) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In riferimento agli emendamenti 1.98, 1.101 e 5.48, propone di esprimere un parere contrario, in quanto, limitando ai soli cittadini italiani l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), n. 6 e della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *e*), determina una violazione del principio di uguaglianza, nonché del diritto dell'Unione europea.

Sugli emendamenti 2.21, 2.42, 2.43, 2.44, 2.46 e 2.47 propone di formulare un parere non ostativo, invitando a chiarire – in modo inequivoco – che il presupposto per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica è l'espletamento di un pubblico concorso appositamente bandito per la funzione richiesta, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Quanto all'emendamento 5.0.6, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di delega ivi prevista, avente ad oggetto le collaborazioni familiari occasionali, è irragionevolmente circoscritta alle piccole imprese dedite alla panificazione.

In riferimento all'emendamento 5.0.7, propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione, nell'introdurre una nuova delega in materia processuale, risulta priva dell'indicazione dei principi e dei criteri direttivi, in violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Sugli emendamenti 6.1 e 6.2 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto finalizzati a conferire impropriamente carattere vincolante al parere delle commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti, riferendo ad essi le osservazioni espresse sul testo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si sofferma sul parere contrario proposto dal relatore in riferimento agli emendamenti 6.1. e 6.2, esprimendo al riguardo alcune perplessità. Infatti, a suo avviso, i pareri delle commissioni parlamentari competenti sugli atti normativi del Governo dovrebbero avere un carattere vincolante, per essere effettivamente efficaci, soprattutto quelli aventi ad oggetto gli schemi di decreto legislativo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che il carattere vincolante dei pareri parlamentari sugli atti normativi del Governo condizionerebbe in misura incongrua l'esercizio di una potestà che, seppure in presenza di determinati presupposti, è attribuita all'esecutivo. In particolare, l'esercizio della delega legislativa è sottoposto esclu-

sivamente al vincolo costituzionale del rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Insiste pertanto sulla originaria proposta di parere.

La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **Plenaria**

### **167ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZELLER ed altri.** – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZANDA.** – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

- (68) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*
- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*

(702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza **BLUNDO** ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola **TAVERNA** ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

(737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*

(878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*

(907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CIOFFI** ed altri. – *Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*

(1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CONSIGLIO.** – *Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*

(1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **D'AMBROSIO LETTIERI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*

(1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CANDIANI** ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*

(1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI** ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **SACCONI** ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **AUGELLO** ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

(1273) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MICHELONI.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*

(1274) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MICHELONI.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*

(1280) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*

(1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*

(1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*

(1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*

(1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*

(1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*

(1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*

(1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*

(1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*

(1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*

(1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

(1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*

(1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*

(1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

(1454) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, recanti modifiche all'articolo 67 della Costituzione.

La PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17.

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*), anche a nome della relatrice Finocchiaro, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il ministro BOSCHI esprime parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.1 e 5.2 e li ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) fa proprio l'emendamento 5.3, mentre l'emendamento 5.11 decade, in assenza del proponente.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.12. Inoltre, fa propri gli emendamenti 5.18, 5.19, 5.20 e 5.22 e li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 5.21, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 5.135.

La PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26 risultano preclusi nel primo periodo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000. Saranno quindi posti in votazione esclusivamente per la seconda parte.

Il senatore CRIMI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.23, sul quale, a nome del Gruppo, annuncia il voto favorevole. Ritiene opportuno, infatti, prevedere – eventualmente anche con legge ordinaria – la possibilità per gli elettori di valutare l'operato dei parlamentari, revo-



cando il mandato, qualora non abbiano corrisposto agli impegni assunti nel programma elettorale.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.23, 5.24, 5.25 e 5.26, ciascuno limitatamente alla seconda parte, sono respinti.

Anche l'emendamento 5.27, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 5.28, mentre il senatore Mario MAURO (*PI*) ritira l'emendamento 5.29.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 5.30 e lo ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 5.31. Inoltre, fa propri gli emendamenti 5.32, 5.33 e 5.34 e li ritira.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68 e 5.69 e li ritira.

Risultano preclusi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1000, gli emendamenti 5.35, 5.36, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80 e 5.90.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 5.107, 5.108, 5.109, 5.110, 5.111, 5.112, 5.113, 5.114, 5.115, 5.116 e 5.117 e li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CRIMI (*M5S*), l'emendamento 5.118, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.119 e sui successivi 5.120, 5.121, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125 e 5.126. Le proposte di modifica sono dirette a prevedere la decadenza del parlamentare che non partecipi ai lavori delle Camere, secondo differenti misure percentuali.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole. Ritiene opportuno, infatti, che sia necessaria una sanzione per rendere più cogente l'obbligo per il parlamentare di partecipare ai lavori parlamentari, come

stabilito con l'emendamento approvato nel corso della seduta antimeridiana.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.119, 5.120, 5.121, 5.122, 5.123, 5.124, 5.125 e 5.126 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa propri gli emendamenti 5.127, 5.128, 5.129, 5.130, 5.131, 5.132, 5.133 e 5.134 e li ritira.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, recanti modifiche all'articolo 68 della Costituzione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 6.1 e lo ritira.

La PRESIDENTE avverte che i subemendamenti all'emendamento 6.1000 sono improponibili, in quanto l'emendamento al quale si riferiscono è puramente soppressivo dell'articolo. In considerazione della rilevanza della materia, consente, comunque, che si apra un dibattito, al quale potranno partecipare tutti i senatori che desiderano intervenire.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea che la scelta di mantenere, anche in capo ai senatori, le garanzie previste dall'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione, è fondata non sul carattere elettivo o meno dell'organo del quale fanno parte, ma sui compiti ad essi attribuiti, in particolare quelli concernenti l'esercizio della funzione legislativa. Si tratta di un istituto fondamentale del costituzionalismo liberale, basato sul principio della separazione dei poteri, dal quale discende la necessità di proteggere gli organi titolari di ciascun potere da possibili prevaricazioni. Pertanto, annuncia che voterà a favore dell'emendamento 6.1000 dei relatori.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che l'emendamento dei relatori, che lascia immutato il sistema di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione, sia per i deputati che per i senatori, possa considerarsi coerente con l'ampliamento delle funzioni attribuite alla seconda Camera. Tuttavia, una previsione di tale natura determina una irragionevole disparità di trattamento, dal momento che i membri del nuovo Senato saranno contestualmente anche consiglieri regionali o sindaci e potranno godere di una tutela differenziata rispetto a soggetti che, nei territori di provenienza, esercitano le stesse funzioni rappresentative o di governo.

A suo avviso, sarebbe opportuno sopprimere l'autorizzazione all'arresto, alle perquisizioni e alle intercettazioni, in quanto si tratta di un istituto che non trova ormai alcuna giustificazione storica e politica. Comunque, nell'ipotesi in cui si ritenesse opportuno conservare l'apparato di garanzie previsto dall'articolo 68 della Costituzione, dovrebbe essere in ogni caso

prevista, per il parlamentare, la facoltà di ricorrere ad una sezione speciale della Corte costituzionale, idonea ad assicurare una decisione più neutrale e libera da condizionamenti politici.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che lo *status* riconosciuto ai membri di una Camera è fortemente connesso alle modalità della sua elezione e, in particolare, al suo carattere elettivo. Appare evidente che, se i senatori saranno eletti direttamente dai cittadini, dovranno godere delle stesse prerogative e delle medesime garanzie riconosciute ai deputati. Se invece la scelta sarà indirizzata verso un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci, eletti dai rispettivi consigli regionali, l'estensione ai componenti della seconda Camera delle garanzie attualmente previste per i membri del Parlamento appare irragionevole, determinando quella disparità di trattamento con gli altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Sottolinea, comunque, l'urgenza di abrogare il secondo e il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, conservando esclusivamente l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni. In alternativa, potrebbe essere soppressa quanto meno l'autorizzazione alle intercettazioni e alle perquisizioni personali e domiciliari, per evitare che, abusando dell'istituto, possa essere neutralizzata l'efficacia dei mezzi di ricerca della prova.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) sottolinea che, dal dibattito, emerge la necessità di risolvere preliminarmente alcune questioni sensibili, quali la modalità di elezione del nuovo Senato, le funzioni a quest'ultimo attribuite e le garanzie di cui dovrebbero godere i suoi membri, con particolare riguardo a quanto prevede attualmente l'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, pertanto, sospendere l'esame, in attesa che le forze politiche possano trovare una soluzione condivisa e coerente. L'elaborazione di proposte sui quali convergere favorirebbe il ritiro di molti degli emendamenti presentati, agevolando, quindi, una rapida conclusione dell'esame in sede referente.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) ritiene che il riconoscimento, in capo ai parlamentari, delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione, discende dalla tipologia di funzioni che essi esercitano. Se il nuovo Senato continuerà a partecipare, seppure in forma attenuata, al procedimento legislativo, come pure all'elezione del Capo dello Stato e a quella degli altri organi di garanzia, i suoi componenti dovranno necessariamente godere delle medesime tutele di cui godono i membri della Camera dei deputati.

Semmai, bisognerebbe giungere ad una riconsiderazione delle modalità di funzionamento – e del relativo procedimento – delle Giunte per le immunità parlamentari. Al riguardo, non reputa sufficiente introdurre la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale contro il diniego di autorizzazione.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene non fondata l'urgenza di modificare l'articolo 68 della Costituzione, considerando che le garanzie riconosciute ai parlamentari rappresentano un presidio garantistico contro la possibilità che un altro potere dello Stato possa condizionare l'esercizio della funzione legislativa. Tuttavia, appare inopportuno attribuire questa forma di tutela anche a consiglieri regionali e ai sindaci che comporranno il nuovo Senato. Sarebbe preferibile, pertanto, rinviare la discussione su questo tema e risolvere preliminarmente la questione della natura elettiva o meno della seconda Camera.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.1000. A suo avviso, la discussione dovrebbe essere circoscritta alla opportunità di estendere ai senatori le stesse garanzie riconosciute ai deputati. Sotto questo profilo, ritiene che non possano esservi dubbi sulla necessità che i membri delle due Camere godano delle stesse prerogative, a prescindere dalle modalità della loro elezione, poiché entrambe, seppure in forme diverse, esercitano funzioni particolarmente rilevanti per la vita dello Stato.

La PRESIDENTE condivide quanto emerso nel dibattito, in riferimento alla *ratio* del sistema di garanzie previsto dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione. L'autorizzazione all'arresto, alla perquisizione personale o domiciliare e all'intercettazione telefonica non è una tutela di cui il membro del Parlamento gode in ragione del carattere elettivo del suo mandato. Si tratta, al contrario, di una garanzia che, al pari dell'insidiabilità per le opinioni espresse e i voti dati nello svolgimento delle funzioni, è posta a presidio dell'autonomo e libero esercizio del potere legislativo. Il nuovo Senato, così come si sta definendo nell'*iter* di riforma, continuerà a svolgere compiti di assoluto rilievo: parteciperà, in condizioni di parità con l'altra Camera, alla revisione costituzionale e all'approvazione di alcune tipologie di leggi; per tutte le altre leggi, concorrerà, con modalità diverse, al procedimento legislativo; svolgerà funzioni di controllo delle politiche pubbliche; parteciperà all'elezione degli organi di garanzia, in particolare del Presidente della Repubblica. L'insieme delle competenze attribuite alla seconda Camera giustifica il mantenimento, anche in capo ai suoi membri, delle stesse garanzie di cui godono i deputati.

D'altra parte, la stretta connessione tra le prerogative dell'articolo 68 della Costituzione e le funzioni espletate è confermata dal fatto che quelle stesse garanzie sono riconosciute anche ai giudici della Corte costituzionale, che pure non sono eletti dai cittadini.

Il ministro BOSCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1000.

La senatrice MANGILI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.5, mentre la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 6.7.

Posti ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 6.1000, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.14.

Risultano, pertanto, preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140, 6.141, 6.142, 6.143, 6.144, 6.145, 6.146, 6.147, 6.148, 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.153, 6.154, 6.155, 6.156, 6.157, 6.158, 6.159, 6.160, 6.161, 6.162, 6.163, 6.164, 6.165, 6.166, 6.167, 6.168, 6.169, 6.170, 6.171, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, 6.180, 6.181, 6.182, 6.183, 6.184, 6.185, 6.186, 6.187, 6.188, 6.189, 6.190, 6.191, 6.192, 6.193, 6.194, 6.195, 6.196, 6.197 e 6.198.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

La PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta per le ore 11 di domani, mercoledì 2 luglio, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

### Plenaria

#### 126<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Interviene il vice ministro della giustizia Costa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(315) BARANI.** – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

**(374) BARANI.** – *Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati*

**(1070) BUEMI ed altri.** – *Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

– e **petizione n. 53** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente PALMA avverte che si riprenderà dall'esame dei nuovi emendamenti presentati dal relatore riferiti all'articolo 2 e dei relativi subemendamenti.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sull'emendamento 2.1000, il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.1001 in un testo 2 con il conseguente assorbimento dei subemendamenti 2.1001/1 e 2.1001/2. Esprime poi parere contrario sui subemendamenti 2.1002/1, 2.1002/7 e 2.1002/8. Si riserva, poi, di riformulare l'emendamento

2.1002, dalla cui approvazione conseguirebbe l'assorbimento di tutte le restanti proposte subemendative.

Il vice ministro COSTA, dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.1000, si sofferma sulla questione concernente la responsabilità civile del magistrato derivante dalla mancata conformazione all'interpretazione della legge espressa dalle Sezioni unite della Cassazione.

Sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1002 e sulle questioni ad essa sottese si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*), BARANI (*GAL*) e Nadia GINETTI (*PD*) nonché il presidente PALMA.

I senatori CAPPELLETTI (*M5S*) e Erika STEFANI (*LN-Aut*) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 2.1000.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.100, su proposta del presidente PALMA, la Commissione dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.1001 e 2.1002 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 2.3, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.101, 2.102 e 2.103.

Dopo che la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e il presidente PALMA hanno ritirato rispettivamente gli emendamenti 2.4 e 2.104, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.105, 2.106, 2.107 e 2.108.

Dopo che il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 2.109, la Commissione respinge l'emendamento 2.5.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.110 e 2.111, la Commissione respinge l'emendamento 2.6.

È quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.112, il quale è riformulato come subemendamento alla proposta 2.1002 (testo 2) del relatore.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) e il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritirano quindi gli emendamenti 2.7 e 2.113.

Sono quindi posti ai voti e respinti in una unica votazione gli emendamenti aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2.

Il presidente PALMA ricorda che gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4 erano stati precedentemente dichiarati improponibili.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

Dopo che i senatori BUCCARELLA (*M5S*) e Erika STEFANI (*LN-Aut*) hanno ritirato gli emendamenti 3.1 e 3.2, la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.100.

È altresì ritirato, dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*), l'emendamento 4.1, in relazione al quale svolge talune considerazioni il vice ministro COSTA.

È infine posto ai voti e respinto l'emendamento 4.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 5.1, è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.100.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita il presentatore a valutare l'opportunità di riformulare l'emendamento 5.0.100 in un testo 2, sostituendo la parola «obbligo» con «dovere», a suo parere tecnicamente più corretta, trattandosi di un impegno spettante allo Stato.

Si apre quindi un breve dibattito sull'emendamento da ultimo citato al quale prendono parte il vice ministro COSTA e i senatori CASSON (*PD*) e BUCCARELLA (*M5S*)

In esito al dibattito, il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*), firmatario dell'emendamento 5.0.100, decide di non accogliere la richiesta di riformulazione avanzata dal relatore.

L'emendamento 5.0.100 è così posto ai voti ed approvato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,20.*

Il presidente PALMA propone quindi di accantonare l'emendamento 5.0.101 a propria firma, nonché l'emendamento 5.0.1000 del relatore con i relativi subemendamenti che riguardano, a vario titolo, la misura della rivalsa. Trattandosi, infatti, di questione complessa in riferimento alla quale non si riscontra ancora accordo tra i rappresentanti delle varie forze politiche, egli ritiene che un approfondimento della materia possa contribuire a delineare meglio le diverse posizioni politiche.



Si apre quindi un dibattito al quale prende parte per primo il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiamando l'attenzione sulle diverse possibilità della definizione della misura della rivalsa: si tratta di valutare, infatti, se sia opportuno introdurre una rivalsa che corrisponda all'intero ammontare del danno ovvero limitarla ad un tetto massimo in riferimento al quale il magistrato può rispondere con una parte del proprio stipendio annuo.

Il presidente PALMA, precisa che l'azione di rivalsa nei confronti dei magistrati è conseguente ad errori commessi soprattutto per colpa grave; questa, secondo l'elaborazione dottrinale, si pone ben al di qua del limite del dolo. Ricorda poi che dall'approvazione della legge n. 117 del 1988 ad oggi, nell'ambito dei numerosi giudizi contro lo Stato e delle conseguenti azioni di rivalsa contro i magistrati, solo quattro di queste hanno avuto esito positivo. Ciò a conferma che la disciplina sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità dei magistrati merita di essere rivista e corretta da parte del legislatore. Sembra comunque arduo ancorare ad un qualche principio ordinamentale la differenziazione di disciplina tra la responsabilità dei magistrati che, per dolo e colpa grave, rispondono attualmente soltanto nella misura di un terzo del proprio stipendio, e la responsabilità di tutti gli altri dipendenti pubblici che, secondo l'articolo 28 della Costituzione, è diretta e senza limitazione alcuna. Né, trova una giustificazione alle ipotesi, testé avanzate nel dibattito, di limitare la responsabilità dei magistrati ad un determinato ammontare del danno con conseguente rivalsa su una quota più o meno alta dello stipendio. Inoltre conclude che, essendo quasi sempre i magistrati coperti da assicurazione, non si vede perchè debbano godere di un trattamento diverso, sul piano della responsabilità, rispetto a tutti gli altri dipendenti pubblici e, almeno in parte, a coloro che esercitano la libera professione in certi ambiti particolarmente delicati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, se la Commissione dovesse approvare l'estensione della misura di rivalsa nell'ambito delle azioni contro i giudici, l'effetto sarebbe dirompente sul piano della separazione dei poteri e in particolare dell'autonomia nell'esercizio della giurisdizione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che i magistrati non siano paragonabili agli altri dipendenti pubblici né ai liberi professionisti se non altro per il fatto che costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere secondo il dettato costituzionale. Conseguentemente, anche la responsabilità dei giudici ha un fondamento costituzionale autonomo che va oltre l'articolo 28, pertanto, la misura della rivalsa nei giudizi di risarcimento del danno non integra un privilegio, quanto una forma di tutela dei cittadini nei confronti dei poteri forti che si esplica nell'esercizio autonomo della giurisdizione.

Il senatore BARANI (*GAL*) non ritiene equo, dal punto di vista ordinamentale, che alcune categorie di dipendenti pubblici come i medici siano interamente e direttamente responsabili dei propri errori commessi con colpa grave, laddove i magistrati, allo stato dell'arte, non sono direttamente responsabili potendo il cittadino domandare il risarcimento nei confronti dello Stato il quale, solo in un momento successivo, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del giudice. Peraltro, ciò contrasta con la volontà popolare che mediante l'approvazione del quesito referendario del 1987 si era pronunciata a favore della responsabilità diretta ed effettiva dei magistrati.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) rileva che, ove si introducesse nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dei magistrati, occorrerebbe bilanciarla con le diverse forme di responsabilità già previste per l'esercizio dei poteri spettanti ai ministri e al Presidente del Consiglio e persino agli altri organi di rilievo costituzionale.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.*

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che debbano essere mantenute distinte le questioni relative, rispettivamente, alla misura della rivalsa nel caso di responsabilità indiretta dei magistrati, e quella dovuta per responsabilità diretta, secondo il principio «chi sbaglia paga». Dal primo punto di vista osserva che, essendo comunque fondate le competenze stipendiali dei magistrati sulle entrate dello Stato, la responsabilità indiretta, costituisce comunque una forma di garanzia per i cittadini e non un privilegio per i magistrati. Inoltre, la differenziazione di responsabilità tra i vari soggetti dell'ordinamento, trova giustificazione nell'articolazione storica della democrazia e, in ultima analisi, nel principio di separazione tra i poteri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) osserva che in un sistema democratico basato sul principio di eguaglianza occorre evitare privilegi in capo a categorie di soggetti tanto più che gli stipendi dei dipendenti pubblici provengono comunque dalle casse dello Stato e, dunque, dai cittadini contribuenti. Se non si vuole scardinare il principio, comunque alquanto discutibile, della responsabilità indiretta dei magistrati, così come delineato dalla legge del 1988, è tuttavia necessario riportare ad equità la misura dell'azione di rivalsa nei giudizi di risarcimento contro lo Stato.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) afferma che nei giudizi di risarcimento contro lo Stato per gli errori giudiziari, la responsabilità effettiva dei magistrati deve essere acclarata di volta in volta non trascurando la priorità di tutela dei diritti dei cittadini. Al riguardo, sarebbe opportuno rivolgere uno sguardo agli altri Paesi europei soprattutto con riferimento alle eventuali limitazioni che riguardano le azioni di rivalsa.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) non comprende il tenore delle affermazioni del senatore Lumia, secondo il quale la responsabilità indiretta dei magistrati sarebbe una conseguenza dell'articolazione della democrazia e dunque una proiezione della divisione dei poteri. Ritiene invece che gli errori giudiziari debbano essere severamente puniti, secondo i principi generali dell'ordinamento a tutela dei cittadini.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), ad integrazione di quanto già affermato in precedenza, ricorda che l'organizzazione dello Stato si basa sul modello napoleonico e che i Padri costituenti, con la previsione di cui all'articolo 28 della Costituzione, avevano immaginato forme di responsabilità diretta per tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, la legge n. 117 del 1988 ha introdotto forme di limitazione alla responsabilità dei magistrati che, però, non può prescindere dalla valutazione della colpa grave per la definizione della misura della rivalsa. Da questo punto di vista, la responsabilità civile dei magistrati rappresenta una garanzia a tutela dei più deboli.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la formulazione delle proposte emendative che fanno riferimento al limite dell'ammontare oggetto dell'azione di rivalsa nei riguardi del singolo magistrato devono essere prese in attenta considerazione, al fine di rendere effettiva la responsabilità civile in capo agli appartenenti all'ordine giudiziario. Occorrerà tuttavia mantenere ferma la distinzione tra il limite per le azioni di rivalsa conseguenti al danno di origine dolosa, da quelle a titolo di colpa grave; la Commissione, in definitiva, dovrà raggiungere soluzioni equilibrate che consentano di non determinare influenze negative sull'esercizio della giurisdizione senza, al contempo, poter garantire zone di irresponsabilità nell'ordinamento che non devono trovare spazio per nessuna categoria di servitori dello Stato.

Il vice ministro COSTA evidenzia come dall'esame degli emendamenti sino ad ora svolto dalla Commissione emerga generale consonanza sul fatto che il vigente limite all'azione di rivalsa, che si spinge fino al massimo di un terzo dell'annualità stipendiale, non appare soddisfacente. Non stupisce che questo elemento sia condiviso da sensibilità politiche assai differenti. Come rilevato anche dal relatore è opportuno intervenire con una disciplina coerente con l'insieme delle tematiche sulle quali si è già raggiunto un accordo in sede di Commissione. In particolare, si conviene tutti sul fatto che il sistema del filtro di ammissibilità non ha sortito gli effetti attesi. Si è poi raggiunta una ragionevole intesa sull'opportunità di estendere la latitudine applicativa dell'azione di responsabilità e sulla tipologia di danno risarcibile; del pari, sembra condiviso l'intento di distinguere chiaramente, anche su piano dei limiti quantitativi della rivalsa, in base al titolo di dolo o colpa grave che dà vita alla pretesa risarcitoria. Si deve avere anche riguardo al fatto che la Commissione ha già approvato un emendamento che ribadisce l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa,

al fine di evitare che essa sia intesa come mera facoltà suscettibile di non trovare seguito effettivo. In definitiva, il Governo offrirà un contributo alla ridefinizione della misura della rivalsa di cui all'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, tenendo in conto la mutata chiave di lettura rispetto alla natura del danno, al quadro coerente della disciplina in punto di obbligatorietà della rivalsa e nella prospettiva di un potenziale allargamento dei presupposti per riscontrare il danno da colpa grave.

Il presidente PALMA ringrazia tutti gli intervenuti per i contributi offerti sul tema riguardato dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5 che rimangono, per ora, accantonati.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'emendamento 6.1 è ritirato dal senatore CAPPELLETTI (M5S), mentre sono dichiarati decaduti, in assenza dei proponenti, gli emendamenti 6.100 e 6.101.

Dopo che la senatrice STEFANI (LN-Aut) ha ritirato l'emendamento 6.0.1, il presidente PALMA dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2.

*SUL SEGUITO DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 14 E CONNESSI IN MATERIA DI COPPIE DI FATTO E UNIONI CIVILI*

La senatrice CIRINNÀ (PD) preannuncia la propria volontà di depositare un testo corretto della proposta di testo unificato già allegata al resoconto della seduta del 24 giugno; in seguito ad un supplemento di esame, è infatti opportuno apportare lievi correzioni di coordinamento sul testo, concernenti, tra l'altro, la numerazione degli articoli e talune puntuali modifiche formali.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070****Art. 2.****2.1001 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità:

a) l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvo quanto previsto dal comma 3 lettera a);

b) l'attività di valutazione del fatto e delle prove, salvo quanto previsto dal comma 3 lettere b) e c)".».

---

**2.1002/13 (già em. 2.112)**

PALMA

*All'emendamento 2.1002, capoverso «Art. 2» nel comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo.».*

---

**2.1002 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purchè rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione"».

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

### Plenaria

240<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente AZZOLLINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, altresì, che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale sulle modalità di gestione e utilizzo dei fondi strutturali, con particolare riferimento al loro impatto sul bilancio dello Stato e ai profili riguardanti il cofinanziamento nazionale**

Il presidente AZZOLLINI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano DELRIO, nel consegnare alla Commissione alcune note di approfondimento, ricorda preliminarmente che i fondi europei relativi al quadro pluriennale 2007-2013 possono svolgere un ruolo centrale ai fini del rilancio degli investimenti.

Al riguardo, fa presente che la quota di cofinanziamento nazionale viene conteggiata ai fini del patto di stabilità e crescita, mentre risultano escluse le risorse di diretta pertinenza dei fondi europei.

Nel riportare dati aggiornati allo scorso 31 maggio, rileva che devono ancora essere spesi circa 21 miliardi di euro, di cui 5,6 miliardi dovranno essere utilizzati entro la fine di quest'anno, pena la perdita dei fondi. Pertanto, ad oggi risulta certificata una quota di risorse pari al 56 per cento della somma complessiva a disposizione, il che rappresenta un netto miglioramento rispetto al 15 per cento di spesa certificata alla fine del 2011.

Dei circa 21 miliardi di euro ancora da spendere, fa poi presente che circa 19 sono allocati su obiettivi che presentano un ritardo nella realizzazione: tale criticità riguarda sia le risorse facenti capo al fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia quelle facenti capo al fondo sociale europeo (FSE).

Rileva che la corretta programmazione delle risorse implica capacità sia innovative che progettuali e osserva come, per prevenire ritardi è stata rafforzata l'azione di vigilanza e di monitoraggio soprattutto su quei programmi che coinvolgono un elevato livello di risorse.

Evidenzia, successivamente, come l'Agenzia per la coesione, di cui è stato da poco approvato lo statuto e per la quale è attualmente in corso la procedura di nomina del direttore, possa rappresentare uno strumento estremamente utile per l'effettiva implementazione dei programmi di spesa, ivi compresi quelli afferenti al fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), il quale ultimo risulta propedeutico al superamento di divari infrastrutturali, compreso lo sviluppo della banda larga.

La scelta del Governo riguardante l'utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione consiste, peraltro, nel superamento di una politica basata sulla continua concessione di proroghe, dal momento che i continui differimenti risultano incompatibili con il carattere strategico delle opere finanziate.

Considerato, poi, che l'Italia rimane uno degli Stati dell'Unione europea che maggiormente beneficiano dei fondi, sottolinea l'importanza di un corretto utilizzo di tali risorse e, al riguardo, fornisce puntuali elementi sulla quota di utilizzo dei diversi fondi, sia con riferimento ai programmi regionali sia con riferimento ai programmi di spesa interregionali.

Da ultimo, ricorda che, lo scorso anno, il nostro Paese aveva chiesto l'attivazione della clausola di investimento, per beneficiare di ulteriori spazi di spesa, ma che tale istanza era stata rigettata a causa dell'elevato debito pubblico, nonché per il basso livello di capacità di investimento dell'Italia.

Si apre il dibattito.



La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se i 21 miliardi di fondi europei ancora da spendere siano stati, in tutto o in parte, già impegnati. Evidenzia, poi, come il patto di stabilità interno ostacoli la possibilità, per le regioni e gli enti locali, di contribuire alla quota di cofinanziamento nazionale e, sul punto, domanda quale sia l'orientamento del Governo.

Nel chiedere, quindi, chiarimenti sugli effetti del potenziamento del fondo di garanzia delle piccole imprese, domanda se sia possibile che i fondi inutilizzati da parte di una regione vengano redistribuiti in favore di altre realtà regionali più efficienti nell'utilizzo di queste risorse.

Da ultimo, auspica che il personale della costituenda Agenzia per la coesione venga selezionato reclutando dipendenti di altre amministrazioni statali, onde favorire la ricollocazione di esuberanti già accertati nella pubblica amministrazione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) domanda quale sia lo stato dell'accordo di partenariato per l'impiego dei fondi europei del programma pluriennale 2014-2020, su cui le Commissioni bilancio delle due Camere avevano formulato un parere lo scorso aprile e riguardo a cui la Commissione europea aveva inviato al nostro Governo numerose proposte correttive di carattere metodologico.

Osserva, poi, come il celere utilizzo dei fondi europei non rappresenti soltanto un problema italiano, bensì anche di altri Paesi, come la Germania, dotati di pubbliche amministrazioni più efficienti: al riguardo, proprio da tale criticità è sorta una recente proposta dei ministri delle finanze dei governi italiano e tedesco di utilizzare le risorse non spese per programmi di investimento europei comuni. Sul punto, chiede se il Governo stia predisponendo un apposito programma di lavoro.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) domanda da dove derivi l'ostacolo normativo che impedisce l'utilizzo dei progetti di partenariato pubblico-privato per gli investimenti nel settore dei beni culturali.

Chiede, poi, se vi sia l'intenzione di attivare una procedura surrogatoria nei confronti degli enti che non utilizzano i fondi europei secondo la tempistica predeterminata. Da ultimo, domanda se sia possibile il recupero delle risorse risparmiate attraverso i ribassi d'asta nella fase di aggiudicazione dei contratti pubblici.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sui margini di flessibilità, ai fini del rispetto del patto di stabilità e crescita, della quota di cofinanziamento. Altresì, prospetta la possibilità che il venir meno delle proroghe legate ai programmi finanziati attraverso il fondo per lo sviluppo e la coesione possa favorire l'utilizzo delle risorse liberate, in favore delle opere cantierabili.

Il sottosegretario DELRIO, nel rispondere al ciclo di domande, specifica che i 21 miliardi residui del quadro finanziario 2007-2013 si riferi-

scono alla spesa certificata e si riserva di fornire ulteriori dati sulla quota degli impegni effettivi.

Fa, quindi, presente come sia possibile riprogrammare le risorse risparmiate attraverso i ribassi d'asta.

In merito, poi, ai margini di flessibilità connessi al patto di stabilità e crescita, sottolinea come siano attivabili diversi strumenti, tra cui la clausola di investimento, e come il Governo stia cercando di percorrere tutte le strade a disposizione.

Nel ricordare, quindi, come non sia possibile spostare risorse da regioni che non utilizzano i fondi ad altre realtà regionali, si sofferma sull'accordo di partenariato per il periodo 2014-2020, confermando di aver trasmesso al Parlamento il testo comprensivo delle proposte della Commissione europea e rammentando che si tratta comunque di una versione provvisoria, dal momento che è in preparazione il testo definitivo, da consegnare alle istituzioni di Bruxelles entro il prossimo 22 luglio.

Da ultimo, ritiene centrale evitare, in sede di programmazione e utilizzo dei fondi europei, la proliferazione di differenti strumenti di gestione, per favorire, invece, la fissazione di un solo e ben definito modello *standard*. Auspica, inoltre, che siano percorribili ipotesi incentrate su programmi di investimento comuni a diversi Paesi europei.

Seguono poi ulteriori quesiti formulati dai senatori.

Interviene, quindi, la senatrice LEZZI (*M5S*) per chiedere se siano fondate le notizie di stampa, secondo cui l'Italia avrà a disposizione, nei prossimi anni, circa 170 miliardi di fondi europei e se tale cifra comprenda anche la quota di cofinanziamento nazionale.

Altresì, domanda se la costituenda Agenzia per la coesione sarà preposta alla gestione dei programmi di finanziamento per tutto il Paese ovvero soltanto per le regioni del Sud Italia. Infine, chiede se i 5,6 miliardi da impiegare entro la fine di quest'anno comprendano anche la quota di cofinanziamento nazionale.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede chiarimenti sull'effettiva praticabilità della procedura di attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Il senatore BROGLIA (*PD*) osserva come risulti opportuno favorire una graduale riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, stante la difficoltà per le autonomie territoriali di reperire risorse per tale finalità. Inoltre, auspica che venga definita congiuntamente la normativa sulla gestione dei fondi europei, in modo da garantire la certezza del diritto e delle aspettative degli operatori.

Il senatore LAI (*PD*), nel ricollegarsi ai dati disponibili sul sito *open-coesione.gov.it*, predisposto dal Governo e aggiornato allo scorso 28 febbraio, evidenzia che, su circa 99 miliardi di finanziamenti, circa 76 risul-

tano monitorati e, di questi, solo due progetti si caratterizzano per un ammontare superiore ad un miliardo di euro. Sarebbe, invece, opportuno concentrare l'attività su progetti di particolare consistenza finanziaria, anche al fine di rendere apprezzabile l'impegno di tali risorse che, se diluite in piccoli e piccolissimi progetti, non possono che avere scarsa efficacia.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario DELRIO conferma che, per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'Italia avrà a disposizione circa 170 miliardi comprensivi anche della quota di cofinanziamento nazionale e delle risorse stanziare dall'ultima legge di stabilità in favore del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Dà, poi, conferma del fatto che i 5,6 miliardi da impiegare entro la fine di quest'anno includono pure la quota di cofinanziamento nazionale.

In merito, poi, all'Agenzia per la coesione, fa presente che essa sarà competente per l'intero territorio nazionale.

Da ultimo, concorda sia con la necessità di aumentare la quota dei fondi comunitari direttamente derivante dal bilancio europeo sia con l'opportunità di concentrare l'azione sugli investimenti di maggiore entità, richiamando, a supporto di questa necessità, anche i dati derivanti dall'attività svolta dall'unità di valutazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Delrio, per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

### Plenaria

#### 107<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Massimo Anderson, presidente di Federproprietà, accompagnato dal vicepresidente Riccardo Pedrizzi, dal dottor Salvatore Grillo e dal professor Alessandro Bonura; il dottor Jean-Claude Mochet e l'ingegner Paolo Morini per l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI), nonché, l'ingegner Gianni Massa, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, accompagnato dal signor Antonio Benvenuti, dall'avvocato Stefano Betti, dal dottor Vincenzo Coppola, dall'ingegner Maurizio Michelini e dall'ingegner Piermassimo Pavese.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di Federproprietà, dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI) e del Consiglio Nazionale Ingegneri – Rete Professioni Tecniche (CNI-RPT)**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) introduce le audizioni odierne, con particolare riferimento alla possibilità di ascoltare una serie di soggetti interessati all'attuazione della riforma del catasto di cui all'articolo 2 della legge di delega fiscale.

Interviene il presidente ANDERSON il quale, dopo aver ricordato che il regime di tassazione immobiliare penalizza pesantemente i proprietari, esprime preoccupazione per gli effetti che avrà la prospettata riforma del catasto, al di là dei condivisibili obiettivi equitativi di tale intervento. Facendo particolare riferimento ai centri urbani medio-grandi, sottolinea l'esigenza che il riclassamento venga effettuato con grande cautela e con una contestuale riduzione delle aliquote delle imposte immobiliare, per rendere effettivo il principio di invarianza di gettito. Conclude la propria esposizione esplicitando le osservazioni critiche della propria associazione per il mancato coinvolgimento delle associazioni categoria nella composizione delle future commissioni censuarie.

Interviene quindi l'ingegner BONURA, il quale fa presente che la partecipazione delle associazioni alle procedure di approvazione dei nuovi sistemi estimativi rappresenta una delle novità maggiormente apprezzate della legge delega rimarcando, al contempo che tal previsione non sembra essere assicurata dallo schema di decreto legislativo finora noto.

Infatti, poiché la metà dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie sarà designata dal Prefetto su indicazione degli Ordini e Collegi professionali e delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, non è assicurata la presenza di un rappresentante delle associazioni.

Un'ulteriore osservazione riguarda la valorizzazione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria come necessarie rettifiche ai nuovi valori determinati. In assenza di tale operazione, come emerge dalle prime simulazioni condotte dal Centro Studi dell'associazione, saranno maggiormente apprezzati gli immobili ubicati nelle fasce urbane centrali, che risultano però essere quelli che necessitano di maggiori spese di adeguamento ambientale, energetico e sicurezza.

Per assicurare l'invarianza di gettito l'oratore sollecita poi l'introduzione di una specifica clausola di salvaguardia che preveda un tetto all'incremento impositivo derivante dai nuovi valori catastali, per evitare che la

revisione delle rendite penalizzi eccessivamente una determinata fascia di contribuenti.

Conclude sollecitando l'introduzione di un meccanismo di adeguamento periodico dei valori catastali all'andamento del mercato immobiliare.

Il presidente Mauro Maria MARINO assicura l'attenzione della Commissione alle tematiche sottolineate dagli auditi e li congeda dopo aver avvertito che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione. Introduce i temi dell'audizione dell'Unione dei Piccoli Proprietari Immobiliari.

Il dottor MOCHET, facendo riferimento alla memoria scritta, rappresenta alla Commissione una serie di questioni sulla fiscalità immobiliare in generale e sulla riforma del catasto, proponendo preliminarmente la costituzione di una banca dati dei contratti di locazione che consenta al contribuente di conoscere lo *status* del contratto di locazione registrato.

Illustra quindi una serie di semplificazioni delle procedure e degli adempimenti connessi alla cedolare secca sugli affitti, sollecitando peraltro la estensione di tale regime agevolativo anche agli immobili non ad uso residenziale, con contestuale modifica anche della deduzione forfetaria per tutti i canoni di locazione ai fini IRPEF. Per quanto riguarda invece la riforma del catasto, fa presente che lo schema di decreto relativo alle commissioni censuarie sembra tradire l'obiettivo di un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti. Pur dichiarando il proprio favore per un intervento equitativo volto ad eliminare le sperequazioni insite in tali rendite, esprime la preoccupazione per l'incertezza ancora dominante circa gli effetti complessivi della rivalutazione delle rendite. È facile immaginare che l'operazione possa complessivamente comportare un incremento della pressione fiscale, con ricadute pesanti su tutte le imposte che fanno riferimento al valore catastale come base imponibile. In particolare, peraltro, l'associazione esprime forti perplessità per il mancato coinvolgimento delle associazioni di categorie del settore immobiliare nella composizione delle commissioni censuarie centrali e locali: si tratta di una questione rilevante poiché le associazioni di categoria hanno conoscenze e informazioni, non disponibili in altri ambiti, sui valori dei singoli immobili. Altri elementi di criticità sono rappresentati dall'assenza di esperti tributari tra i componenti delle commissioni censuarie; la stessa competenza attribuita al prefetto non appare in linea con le indicazioni della delega.

Interviene quindi l'ingegner MORINI, il quale sottolinea l'esigenza di collegare la riforma del catasto con le disposizioni finalizzate a consentire l'emersione degli immobili non censiti, rilevando la sproporzione delle sanzioni vigenti per l'integrazione dei dati catastali successivi a interventi modificativi delle singole unità immobiliari.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) chiede un chiarimento sui contenuti della banca dati dei contratti di locazione nonché sugli effetti del nuovo catasto sugli immobili finora non censiti dalle rilevazioni aeree.

Il dottor MOCHET specifica che la proposta dell'associazione non si riferisce alla consultazione aperta al pubblico dei dati dei singoli contratti, quanto alla possibilità che i due contraenti siano messi in condizione di conoscere i dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, in chiave di trasparenza e conoscibilità immediata.

L'ingegner MORINI fa presente che la questione degli «immobili fantasma» si pone soprattutto per i cambi di destinazione d'uso e per quelle modifiche interne, non censite, ma che non possono essere rilevate da una mappatura aerea.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ringrazia gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Introduce quindi i temi dell'audizione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche.

Dopo l'intervento dell'ingegner MASSA, finalizzato ad illustrato l'impegno del Consiglio Nazionale per collaborare con l'amministrazione pubblica e con il legislatore ai fini di una migliore gestione del patrimonio immobiliare, interviene l'ingegner MICHELINI, riepilogando i contenuti del documento consegnato in precedenza, con particolare riferimento alla proposta del cosiddetto «cassetto fiscale degli immobili», attuativo del principio della delega di realizzazione di un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Ritiene infatti essenziale dare impulso ad una fase di diagnosi degli immobili in modo da integrare le notizie di tipo catastali con quelle relative alle reali condizioni strutturali e non dell'immobile: rientrano in tale categoria l'attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità degli impianti, i titoli che attestano la legittimità edilizia, il grado di accessibilità rispetto alle barriere architettoniche, l'idoneità strutturale e antisismica. Tali caratteristiche immobiliari, pur non rientrando tra i parametri per l'individuazione del valore catastale, rappresentano elementi conoscitivi essenziali sia nella gestione che nella compravendita immobiliare. L'eventuale costo aggiuntivo per i proprietari degli immobili potrebbe essere ridotto con una specifica agevolazione tributaria. Per quanto riguarda, invece, le commissioni censuarie, illustra analiticamente una serie di proposte di modifica dello schema di decreto finora noto, aventi l'obiettivo di valorizzare le competenze dei tecnici professionisti, garantendone un ruolo decisivo per l'attuazione della riforma catastale.

La senatrice BIGNAMI (*Misto*) chiede un chiarimento sulla proposta del «cassetto fiscale dell'immobile», cui risponde l'ingegner MICHELINI facendo presente che i dati collegati a tale proposta non hanno un collegamento con il valore dell'immobile bensì con l'interesse generale di disporre di notizie aggiornate delle caratteristiche strutturali degli immobili.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva, in termini riassuntivi, che le audizioni svolte nella seduta odierna, hanno messo in luce due indirizzi potenzialmente contraddittori: da un lato, si teme che la revisione del catasto possa incrementare le rendite e quindi il prelievo fiscale, dall'altro si propone di incrementare il patrimonio conoscitivo sugli immobili anche al fine di avvicinarne il valore effettivo a quello di compravendita. Ritiene quindi che il compito della Commissione nella valutazione della riforma del catasto dovrà individuare gli elementi per contemperare le diverse esigenze.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) fa presente che le tematiche oggetto dell'audizione sono state in parte già affrontate nella seduta di giovedì scorso dai rappresentanti della società ValoriImmobiliari, che hanno insistito sulla opportunità di identificare preventivamente una base dati oggettiva dalla quale estrarre, con l'utilizzo di un algoritmo, i valori medi per realizzare in tempi celeri il nuovo catasto immobiliare.

L'ingegner MICHELINI ribadisce che i dati inseriti nel «cassetto fiscale» non hanno relazione con la rendita catastale, bensì costituiscono un patrimonio conoscitivo a carattere generale.

Interviene quindi il signor BENVENUTI, il quale sottolinea la diretta correlazione tra la costituzione di una banca dati catastale e quindi di identificazione dell'imponibile e la definizione delle aliquote e delle singole imposte. Conclude esprimendo la preoccupazione che la legge delega, pur riferendosi ad elementi estimativi di carattere statistico-scientifico, non riesca a cogliere l'opportunità di disporre di dati effettivi e precisi delle singole unità immobiliari.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) ringrazia gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

**104<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri.** – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

**(753) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

**(1359) BITONCI ed altri.** – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno.

In discussione generale prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S) la quale suggerisce di includere nella scuola dell'infanzia anche l'insegnamento di una lingua straniera, considerato che tuttora l'offerta è lasciata all'iniziativa dei singoli istituti e svolta da personale non sempre adeguatamente formato. Afferma del resto che il segmento 3-6 anni è quello in cui si sviluppa più facilmente il bilinguismo e dunque potrebbe essere avviato l'apprendimento di una lingua in forma di gioco, anche in base alle richieste delle famiglie e non esclusivamente limitato all'inglese.

Analoghe considerazioni motiverebbero a suo giudizio lo studio di uno strumento musicale proprio in tale fascia di età, anche per individuare i talenti e dare uguali opportunità a tutti i bambini.

Reputa poi prioritario consentire la scelta di metodi educativi diversi nella scuola pubblica, tenuto conto che spesso l'offerta è maggiore tra le scuole paritarie e/o private. In ultima analisi sollecita una riflessione sulle connessioni tra il disegno di legge n. 1260, assunto a base dell'esame, e la riforma costituzionale in discussione (Atto Senato n. 1429) per quanto attiene alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) si congratula con la relatrice per l'approfondimento compiuto, esprimendo altresì apprezzamento per l'alta qualità delle testimonianze rese alla Commissione durante le audizioni. In linea perciò con quanto è emerso nelle sedi informali, esprime un giudizio positivo sul provvedimento, che tende ad ampliare l'offerta formativa rivolgendosi ad una fascia di età in cui vengono assorbiti al massimo gli *input* somministrati ai bambini.

Ritiene peraltro che l'abbassamento dell'età per l'accesso a tali servizi possa corrispondere ad un interesse delle famiglie, che sempre più hanno la necessità di corrispondere ai propri figli un'istruzione in grado di cogliere lo spirito dei tempi e di interpretare i numerosi stimoli registrati. Rileva infatti criticamente che, ove ciò non si verifichi, si realizza un'istruzione «polverizzata», non in condizione di preparare i bambini alla scuola primaria. Conclude manifestando apprezzamento per il testo e augurandosi che esso possa ulteriormente essere migliorato per portare i benefici attesi.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

In sede di replica interviene la senatrice PUGLISI (*PD*), la quale rivolge un ringraziamento a tutti i Commissari per la partecipazione assicurata durante le fasi di audizione e per il contributo al dibattito, di cui condivide molti suggerimenti. Preannuncia fin d'ora l'intenzione di migliorare il testo attraverso la fase emendativa, dichiarandosi perciò disponibile a valutare le proposte che saranno avanzate, tenuto conto tuttavia che l'articolato è atteso da tempo dagli operatori del settore.

Sottolinea comunque che il disegno di legge n. 1260 consente di realizzare un grande passo in avanti, mettendo poi in risalto le positive conseguenze derivanti dall'istituzione di un unico coordinamento pedagogico nel sistema integrato, grazie al quale si verifica un proficuo scambio tra gli operatori per far sì che gli elementi di didattica integrativa diventino patrimonio comune. Ciò è infatti a suo giudizio il senso di un «sistema integrato» che non comporta l'immediata statalizzazione dell'offerta, ma anzi punta alla compartecipazione tra le scuole statali e le paritarie pubbliche e private. Precisa peraltro che occorre garantire una continua formazione del personale in servizio anche attraverso la collaborazione tra

le scuole e le facoltà di scienze della formazione primaria, nella prospettiva di incrementare la qualità.

In relazione al legame tra i disegni di legge nn. 1260 e 1429, riferisce di aver presentato un subemendamento agli emendamenti dei relatori al testo di riforma costituzionale, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato sia la competenza sugli asili nido sia quella sul diritto allo studio, proprio per non generare sistemi di godimento dei diritti variegati sul territorio nazionale. Fa notare del resto che il testo a sua firma tenta di rendere effettivo il diritto all'educazione e all'istruzione.

Avviandosi alla conclusione rivendica con soddisfazione che la formulazione del testo è «nata dal basso», in quanto trae spunto da tutte le istanze avanzate dagli operatori di un mondo che ha a cuore i diritti delle bambine e dei bambini.

Replica a sua volta il sottosegretario REGGI che concorda sull'affermazione per cui il disegno di legge n. 1260 riesce ad intercettare un bisogno proveniente dal basso, in particolare dalle famiglie e dagli enti locali. La proposta legislativa ha infatti l'ambizione di trasformare un servizio a domanda individuale in un diritto, anche per valorizzare le qualità dei bambini.

Condivide altresì le considerazioni della senatrice Montevercchi circa l'apprendimento della lingua e della musica, atteso che si tratterebbe di competenze acquisite più facilmente in quella fascia di età.

Reputa inoltre che il testo potrebbe costituire un valido strumento per contrastare la dispersione scolastica e appianare le diversità presenti nel Paese sul piano del godimento dei diritti. Ritiene infatti che tale aspetto vada affrontato in maniera non frammentata, proprio nell'ottica di un «sistema integrato» come citato nel testo. A tale ultimo riferimento, afferma che laddove la qualità è elevata non sussistono differenze tra gestione pubblica e privata, tanto più se si istituisce un'unica regia. In questo quadro, ritiene che non emergerebbero conflitti tra pubblico e privato purché siano garantiti dei livelli minimi.

Conclude richiamando l'impegno del Governo, già espresso dal ministro Giannini in sede di dichiarazioni programmatiche, ad inserire un piano straordinario per l'infanzia all'interno del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea. In tal senso riferisce che nel settennio 2014-2020 le risorse saranno calibrate in relazione agli impegni assunti e si dichiara disponibile ad un confronto anche in fase emendativa.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha fissato al prossimo giovedì 10 luglio alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1260, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CONTE (NCD) osserva preliminarmente che le numerose norme del decreto-legge n. 91 sono rivolte in gran parte all'agricoltura, all'ambiente e alle imprese. Tra esse, si colloca l'articolo 9, inserito nel Capo II dedicato fra l'altro all'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, che investe le competenze della 7ª Commissione in quanto reca interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari.

Al riguardo, riferisce che il comma 1 prevede l'utilizzo, nel limite di 350 milioni di euro, del cosiddetto «Fondo Kyoto», a carico del quale possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari di edifici scolastici, universitari e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per migliorare l'efficienza energetica di tali strutture, con il supporto della Cassa depositi e prestiti quale gestore del Fondo stesso. Fa presente poi che detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo.

Sempre a valere sul predetto «Fondo Kyoto», ai sensi del successivo comma 4, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari. Nel rilevare in proposito che detto comma, a differenza del comma 1, non menziona l'edilizia relativa all'AFAM, rammenta che l'istituzione di tali fondi è stata spesso utilizzata dagli enti locali per derogare al patto di stabilità.

I commi da 5 a 8, prosegue il relatore, dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione. Gli interventi sugli edifici scolastici e universitari devono infatti essere tali da conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo. Qualora non si raggiunga tale livello di miglioramento nel consumo energetico, viene revocato il finanziamento, la cui durata non può superare i venti anni per gli interventi e dieci anni per l'analisi e il monitoraggio e il cui singolo importo è fissato dal comma 7. Si stabilisce inoltre che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico

e dell'istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari. Richiamandosi a quanto registrato in occasione dei decreti «valore cultura» e «scuola», il relatore rileva tuttavia criticamente come sovente la fase attuativa sconti enormi ritardi; sollecita pertanto anche in questo caso l'Esecutivo a rispettare i tempi per l'adozione dei decreti previsti. Evidenzia infine che il comma 10 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull'edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

*(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che la 7<sup>a</sup> Commissione è chiamata ad approvare due relazioni alla 14<sup>a</sup> Commissione sui disegni di legge in titolo, concernenti rispettivamente la «legge di delegazione europea» e la «legge europea», definizioni previste dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012. Avverte pertanto che si procederà congiuntamente nell'illustrazione dei due testi e nel dibattito, salvo poi mettere in votazione due distinte relazioni.

Prende atto la Commissione.

Il relatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 1519, ricordando che la legge di delegazione europea reca tra l'altro disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, nonché disposizioni che autorizzano l'Esecutivo a recepire le direttive per via regolamentare.

Rammenta altresì che nel corso del 2013 è stata già approvata l'ordinaria legge di delegazione europea (la n. 96 del 2013), su cui la 7<sup>a</sup> Commissione ha approvato una relazione favorevole il 12 giugno 2013. Tuttavia poichè il Governo ha riscontrato, nello stesso anno, esigenze ulteriori di adempimento di obblighi europei che non consentivano di attendere la presentazione al Parlamento e l'approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2014, ha presentato nel novembre 2013 il disegno di legge in titolo, esercitando la facoltà, prevista dall'articolo 29, comma 8, della legge n. 234, di presentare al Parlamento nel corso dell'anno

un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, riferito al «secondo semestre» dell'anno.

Riferisce infatti che, in virtù della mancata approvazione, nella XVI legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, è stato necessario approvare celermente la legge di delegazione europea 2013 e non è stato possibile ampliare il novero delle numerose deleghe legislative conferite con la medesima legge. Nel corso dell'anno 2013, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento, sono state tuttavia pubblicate ulteriori direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al prossimo disegno di legge di delegazione europea. Fa presente pertanto che il provvedimento conferisce al Governo le deleghe legislative necessarie per recepire al più presto detti atti dell'Unione europea ed evitare il ritardo nell'adeguamento, che condurrebbe inevitabilmente all'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

Venendo alle parti di interesse per la 7<sup>a</sup> Commissione, sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione di direttive elencate negli allegati A e B, secondo i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della summenzionata legge n. 234. Dopo aver brevemente sintetizzato i contenuti delle suddette norme, fa presente che nell'allegato A è menzionata la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in scadenza il 18 luglio 2015. Detta direttiva mira ad aggiornare la normativa dell'Unione, risalente al 2003, in merito alle possibilità di utilizzare i documenti prodotti dagli enti pubblici, anche tenuto conto che le normative di molti Stati risultano poco chiare e non uniformi. Afferma dunque che questa disciplina investe le competenze della 7<sup>a</sup> Commissione nella misura in cui: da un lato, esclude dall'applicazione della direttiva tutti i documenti su cui i terzi detengono diritti di proprietà intellettuale, nonchè i documenti in possesso di istituti di istruzione e ricerca, scuole e università; dall'altro, include nell'ambito di applicazione le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi, che detengono molte risorse documentali sul settore pubblico, che possono essere fruite anche attraverso la digitalizzazione. La direttiva recita infatti nelle premesse che le raccolte del patrimonio culturale possono essere una base per i prodotti a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale di riutilizzo nei settori della formazione e del turismo. Sono invece escluse dall'applicazione della direttiva altre istituzioni culturali – come teatri, teatri lirici, compagnie di ballo e orchestre – sia in quanto fanno più propriamente parte delle «arti dello spettacolo», sia in quanto il loro materiale è coperto da diritti di proprietà intellettuale.

Nell'aggiornare la normativa includendo appunto le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi – prosegue il relatore – la direttiva specifica che detti enti non sono tenuti ad indicare, in caso di de-

cisione negativa sulle richieste di riutilizzo dei loro documenti, chi sia l'eventuale titolare del diritto intellettuale o il licenziante dal quale l'ente stesso ha ottenuto il materiale.

Segnala inoltre che le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi possono applicare dei corrispettivi in denaro per il riutilizzo dei documenti in misura anche superiore ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, valutando in proposito i prezzi indicati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

Sottolinea poi la ridefinizione delle norme sugli accordi di esclusiva per la digitalizzazione delle risorse culturali, in virtù della quale l'eventuale diritto di esclusiva non dura più di dieci anni. Qualora esso superi tale lasso temporale, la durata del diritto è sottoposta a riesame l'undicesimo anno e successivamente ogni sette anni. Nel caso di accordo per la concessione di un diritto esclusivo, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate, resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.

Passando all'esame del disegno di legge n. 1533, il relatore ripercorre brevemente i contenuti della legge europea ai sensi della legge n. 234 del 2012, ricordando che anche in questo caso il Parlamento ha già approvato la legge europea 2013 (la n. 97 del 2013), con la quale è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, promossi dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno effettivamente dato origine a procedure di infrazione. Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, riferisce dunque che il Governo ha nuovamente fatto ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario per l'Italia di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile in corso.

Invita quindi a focalizzare l'attenzione sull'articolo 1, riscritto dall'Assemblea della Camera dei deputati mediante l'approvazione dell'emendamento 1.600, diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. La relazione governativa presentata presso l'altro ramo del Parlamento specifica infatti che la Commissione europea ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla normativa nazionale e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). L'articolo 1 novella pertanto l'articolo 5 della legge n. 398 del 1989 sulle borse di studio per il perfezionamento all'estero, accogliendo prioritariamente i rilievi della

Commissione europea ed eliminando quindi il riferimento alla cittadinanza italiana per la partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

Precisa peraltro che, in virtù dell'emendamento 1.600 approvato in prima lettura, l'articolo 1 è stato altresì riscritto al fine di attualizzare la disciplina prevista, risalente al 1989, rispetto alle modifiche legislative intercorse in tempi più recenti. Si deduce quindi a suo giudizio un maggiore allineamento delle nuove previsioni con la disciplina di cui alla legge n. 240 del 2010 (cosiddetta «riforma Gelmini» sull'università).

Segnala in particolare che è stata modificata la modalità di svolgimento del concorso per l'attribuzione delle predette borse di studio, che si svolge «presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale» e non più «per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale determinate dal senato accademico».

Parallelamente, menziona la nuova procedura di definizione delle modalità di svolgimento del concorso, stabilite ora con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ed emanate con decreto del rettore. Da' conclusivamente conto degli aggiornamenti alla formazione delle commissioni giudicatrici, formate non più da «professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario» e di cui potevano far parte i ricercatori confermati, ma composte da «professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con la qualifica di professore ordinario, che le presiede».

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio il dibattito, fermo restando che su proposta del relatore la Commissione aveva convenuto sull'esigenza di attendere la presentazione nella sede di merito degli emendamenti dei relatori in quanto presumibilmente modificativi anche delle parti di competenza.

Il relatore MARTINI (PD), nel precisare che la votazione degli emendamenti in Commissione affari costituzionali è iniziata ieri, preannuncia per domani un aggiornamento della sua esposizione introduttiva che tenga conto del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni secondo le proposte emendative dei relatori.

Il seguito dell'esame è rinviato.



## AFFARI ASSEGNATI

**Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il presidente relatore BOCCHINO (*Misto-ILC*) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, su cui sollecita la più ampia riflessione da parte di tutti i Commissari. Nel riconoscere la complessità del tema affrontato, fa presente che una parte dello schema di risoluzione dà conto delle audizioni e del dibattito svolto.

Rammenta altresì che, d'intesa col presidente Marcucci, si era convenuto di procedere alla votazione la settimana prossima, onde lasciare ampi margini di approfondimento a tutti i Commissari. Segnala tuttavia che il ministro Stefania Giannini è orientata a riformare il settore in tempi brevi e che occorre quindi concludere con sollecitudine la procedura affinché ella possa tenerne nel debito conto gli esiti, così come del resto si è impegnata a fare.

Egli si sofferma indi sugli aspetti a suo avviso più rilevanti della bozza di risoluzione, concernenti gli impegni rivolti al Governo, che definisce coraggiosi dal punto di vista sia finanziario che delle prospettive di riforma, ricordando peraltro che la procedura si focalizzava su cinque ambiti tematici su cui si sono espressi tutti gli auditi.

Con riferimento al sistema di finanziamento, sottolinea la necessità di prevedere un piano straordinario di finanziamento del settore pubblico di ricerca per allinearsi anche agli obiettivi di *Horizon 2020*, incrementando le risorse di circa 400 milioni di euro all'anno per un settennio, con uno sforzo a suo avviso impegnativo ma fondamentale. In proposito ritiene altresì prioritario superare la fase di programmazione annuale per giungere ad una programmazione triennale, allineata ai principali documenti programmatici fra cui il Piano nazionale della ricerca. Solo in tal modo a suo avviso può essere garantita agli enti la stabilità delle loro attività.

In merito allo stato giuridico dei ricercatori, ritiene imprescindibile la definizione di uno *status* specifico, dichiarando poi di aver accolto i suggerimenti secondo cui l'estrema sindacalizzazione di tutti gli aspetti della professione non rappresenta necessariamente una posizione positiva, tenuto conto che attualmente la figura del ricercatore è soggetta a contrattazione.

Quanto alla creazione di un Sistema nazionale della ricerca, giudica necessario superare la frammentarietà ora esistente fra i diversi enti e centralizzare gli indirizzi strategici in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, affiancata da un Comitato interministeriale per la ricerca per la definizione delle linee generali. A ciò dovrebbe peraltro aggiungersi una struttura tecnica cui affidare compiti di vigilanza e coordinamento nonché una vera e propria Agenzia che gestisca i finanziamenti, in raccordo con le

*best practices* europee e internazionali. Nel richiamare positivamente il modello rappresentato dallo *European Research Council* (ERC), sottolinea che la predetta Agenzia dovrebbe essere un organo indipendente e autonomo e assicurare la distribuzione dei finanziamenti su base meritocratica.

Un altro aspetto di rilievo, prosegue il Presidente relatore, è lo scorporo degli enti pubblici di ricerca dalla Pubblica amministrazione come richiesto a più riprese da pressoché tutti gli enti. Afferma infatti che essi dovrebbero godere di uno statuto speciale e di regole più snelle rispetto al comparto pubblico, altrimenti ne viene lesa l'autonomia.

Circa la valutazione, precisa di aver recepito i commenti dei rappresentanti degli enti secondo cui la valutazione della qualità della ricerca (VQR) condotta dall'ANVUR non è del tutto ottimale in quanto non prende in considerazione l'attività strumentale e di servizi. Sollecita perciò una revisione di tale meccanismo valutativo proprio per tener conto in larga parte anche di tali segmenti di attività svolta dagli istituti di ricerca.

In conclusione, si dichiara disponibile a recepire i suggerimenti che emergeranno in questa fase, auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa già il prossimo martedì.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 235**

La Commissione,

premessi che:

gli enti pubblici di ricerca (EPR) sono, insieme alle università, i pilastri fondamentali su cui poggia la ricerca pubblica in Italia sicché, considerata la valenza strategica della ricerca e dell’innovazione per un Paese, il Parlamento ha il preciso obbligo di creare le migliori condizioni affinché gli EPR possano operare senza difficoltà;

pur troppo però, di fatto, gli EPR sono considerati un’appendice del tutto marginale del comparto della pubblica amministrazione da un lato e dell’università dall’altro, con il risultato che azioni strategiche e coordinate spesso non assumono la giusta priorità nelle agende dei lavori parlamentari e governativi;

nel corso della XVI legislatura, il settore della ricerca in Italia è stato oggetto di un’indagine conoscitiva della VII Commissione della Camera, deliberata il 7 aprile 2009 e conclusasi con l’approvazione di un documento conclusivo il 30 marzo 2011. Secondo tale documento, «gli interventi legislativi degli ultimi anni, adottati al fine di innescare processi virtuosi di semplificazione e ottimizzazione, non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Le principali criticità, che derivano dalla progressiva riduzione delle risorse, ma soprattutto dalla mancanza di una strategia capace di coinvolgere tutti i potenziali attori, a livello nazionale e locale, impediscono il decollo e l’attrattività del sistema, che rappresenta un volano della crescita del Paese. È, dunque, necessario razionalizzare e semplificare le norme, concentrare e coordinare programmi, interventi e risorse disponibili, superando i limiti vigenti nell’erogazione dei finanziamenti, favorire l’autonomia responsabile delle strutture di ricerca e l’investimento privato, intervenire sul rapporto ricerca-sistema produttivo. Infine, il percorso di qualificazione e ottimizzazione del sistema deve essere costantemente monitorato e valutato, mutuando modalità e strumenti anche dalle migliori esperienze internazionali»;

le audizioni della indagine conoscitiva della XVI legislatura si sono svolte in un periodo compreso fra il maggio del 2009 ed il marzo del 2010, mentre il decreto legislativo di riordino degli EPR (n. 213) reca la data del 31 dicembre 2009. E’ chiaro dunque che l’indagine conoscitiva portata avanti dalla Camera dei deputati ha rappresentato una situazione pre-riforma ormai datata di 4 anni e richiede perciò un aggiornamento alla luce dei cambiamenti che sia il sistema dell’alta formazione e della ricerca sia il sistema paese hanno sperimentato durante questo in-

tervallo di tempo. Vista l'ampiezza e la portata della riforma del decreto legislativo n. 213 del 2009, i tempi sono infatti ormai maturi per fare un momento di riflessione, un bilancio della riforma stessa, individuarne criticità e positività ed attuare le dovute manovre correttive;

la Commissione ha ritenuto necessario riportare il tema della ricerca nuovamente sotto i riflettori del dibattito parlamentare, ed è quanto mai opportuno che questo sia seguito da una risoluzione, cioè da un preciso atto di indirizzo al Governo, cosa che invece non è avvenuta a conclusione dell'indagine conoscitiva della precedente legislatura, atteso che detta procedura termina per definizione con l'elaborazione di un documento sostanzialmente ricognitivo;

il Governo attualmente in carica ha manifestato, tramite varie comunicazioni sia a mezzo stampa sia con interventi in Commissione, la volontà di intervenire con provvedimenti normativi al fine di mettere ordine nel comparto della ricerca, ed in particolare negli EPR, ma solo dopo la conclusione di questo affare assegnato, al fine di recepire le indicazioni della Commissione;

una delle critiche più accese che è stata rivolta al Governo in occasione del riordino degli EPR del 2009 è stata quella di non aver interpellato le parti oggetto della riforma, i ricercatori, i tecnici, il mondo delle imprese e tutte le persone che, a vario titolo, collaborano con gli EPR e con il settore della conoscenza;

ritiene che il Parlamento debba giocare un ruolo fondamentale sia di «ascolto» che di «indirizzo» e proprio in quest'ottica ha effettuato, nell'ambito del presente affare assegnato, un ampio programma di audizioni, 32 in tutto, coinvolgendo gli EPR vigilati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR), quelli vigilati da altri Ministeri, sindacati ed associazioni di categoria, reti e libere associazioni di personale (tra cui anche quelle dei lavoratori precari) e organizzazioni internazionali. Sono altresì intervenuti la Conferenza dei rettori universitari, l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) e Confindustria.

I soggetti auditi sono stati invitati ad esprimere le proprie considerazioni su cinque temi ritenuti dalla Commissione particolarmente rilevanti:

**1. Finanziamento alla ricerca.** Qualità e quantità dei finanziamenti pubblici. Finanziamenti privati. Ricerca di base e ricerca applicata: vi è reale distinzione?

**2. Status giuridico dei ricercatori.** I ricercatori sono inquadrati in modo diverso a seconda che si trovino nelle università, negli EPR o nel settore privato. Diversi contratti, diversi trattamenti, diverse opportunità di progressione della carriera, diverse modalità di assunzione, difficoltà di mobilità all'interno del settore. Si può considerare questo aspetto in accordo con la Carta europea dei ricercatori? Quali sono le iniziative da adottare per recepire interamente la Carta?

**3. Sistema Nazionale della Ricerca.** Gli EPR come Pubblica Amministrazione. Il problema del precariato. Fare sistema fra università e EPR. Dottorati.

**4. Valutazione della ricerca.** La valutazione della qualità della ricerca (VQR), che ha riguardato le università e gli enti, rispecchia le specificità degli EPR? Come collegarla ai finanziamenti premiali?

**5. Governance ed altri aspetti della riforma degli EPR.** Difficoltà gestionali ed operative incontrate. È realmente assicurata l'autonomia degli EPR? È assicurata la rappresentanza di tutte le componenti negli organi direttivi e consultivi degli EPR?

I 5 temi sono evidentemente e profondamente correlati fra di loro e la loro distinzione è stata solo una guida per i soggetti auditi.

Al termine delle audizioni, il relatore Bocchino ha predisposto una griglia sintetica, depositata agli atti della Commissione, delle posizioni di tutti gli auditi sui summenzionati temi, di cui qui di seguito si dà una rassegna tematica con particolare riferimento alle opinioni maggiormente condivise:

per quanto riguarda il tema «**Finanziamento della ricerca**», l'auspicio di investimenti pubblici maggiori per la ricerca è stato quasi unanime da parte degli auditi, ma regna un'atmosfera di rassegnazione ed impotenza. Il raggiungimento degli obiettivi Horizon 2020 (fra cui un rafforzamento dell'impegno pubblico, fino a portarlo allo 0,7 per cento del rapporto fra investimenti pubblici in ricerca e PIL) è ritenuto una condizione imprescindibile per assicurare competitività nel settennio, anche se appare impegnativa. Altresì, forti sono le richieste da parte degli auditi di stabilità e programmazione pluriennale dei fondi (3 o 5 anni), richieste che sembrerebbero accoglibili più facilmente e a breve termine. Sono state poi manifestate forti critiche sui Progetti bandiera e soprattutto sui fondi premiali, che vengono accantonati dal Fondo ordinario degli enti (FOE) e indi ridistribuiti, non costituendo quindi risorse aggiuntive e subendo pesantemente l'eterodirezione del MIUR. Gli auditi hanno infine denunciato la percezione che l'Italia voglia fare delle risorse a valere sui fondi comunitari un sostitutivo dell'impegno pubblico statale, meccanismo ritenuto pericoloso che implicherebbe, tra le altre cose, un'ulteriore eterodirezione degli interventi strategici (con conseguente perdita di autonomia);

per quanto riguarda il tema «**Status giuridico dei ricercatori**», la maggior parte degli auditi si è soffermata sulla disomogeneità di *status*, trattamento, diritti e doveri dei ricercatori nei comparti dell'università (non contrattualizzati), degli EPR (soggetti al CCNL della ricerca) e del privato, vista generalmente come un problema serio che aumenta la frammentarietà e rende difficoltosa la mobilità. La situazione nell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è ancor più paradossale, in quanto il personale in servizio è diviso in due diversi comparti (non contrattualizzati provenienti da ex-Osservatori e contrattualizzati CCNL preesistenti o provenienti da ex-istituti CNR inglobati in INAF). Tale dicotomia è uno dei motivi per i quali

vi è un'anomala e più sfavorevole sproporzione fra ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dentro l'INAF rispetto a tutti gli altri EPR e le corrispondenti posizioni universitarie, tanto più che le recenti procedure di progressione di carriera sono state bloccate da contenziosi amministrativi del personale non contrattualizzato escluso. Sindacati e universitari hanno peraltro espresso contrarietà ad applicare lo *status* giuridico universitario agli EPR ed hanno suggerito regole di mobilità per favorire l'interscambio. La Carta europea dei ricercatori risulta variamente recepita. L'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI) e l'Unione italiana del lavoro (UIL), nelle loro rispettive audizioni, hanno annunciato la predisposizione di una proposta per la realizzazione di uno statuto della ricerca unico, che affronti i temi dei principi, dello stato giuridico, del trattamento economico, delle aree scientifiche, del reclutamento, della progressione carriera e della mobilità. E' generalmente unanime l'opinione che la politica di reclutamento è fondamentale per la qualità; si chiede dunque più autonomia, uno snellimento delle procedure, il superamento delle piante organiche, l'abolizione immediata del blocco del *turnover* e limiti solo di *budget*. Diversi soggetti auditi hanno poi rimarcato il fatto che la piaga del precariato negli EPR è più grave che nel privato o nel resto della Pubblica amministrazione. Hanno chiesto, quindi, un piano straordinario di assunzioni ed a regime ricorso solo a contratti a tempo determinato (TD) + *tenure-track* (misura già prevista dall'istituto contrattuale in vigore), a scapito di assegni di ricerca, borse di studio ed altre forme contrattuali che presentano tutele di gran lunga inferiori ai contratti a TD. E' stato evidenziato, infatti, che il ricorso a tali forme contrattuali sfavorevoli al lavoratore (che si configura come un vero abuso, peraltro già sanzionato dall'UE), è stato favorito dal combinato disposto della contrazione dei finanziamenti e dal blocco delle assunzioni. L'Istituto italiano di tecnologia ha segnalato anche come forma contrattuale molto attrattiva quella del Co.Co.Pro di durata quinquennale con contributi previdenziali ed assicurativi. Molti soggetti auditi hanno infine posto l'accento sull'imminente scadenza dei pervasivi assegni di ricerca quadriennali non rinnovabili *ex* legge n. 240 del 2010, che causeranno a breve un devastante problema occupazionale negli EPR non senza ricadute su tutte le attività;

per quanto riguarda il tema «**Sistema nazionale della ricerca**», tutti gli auditi hanno riferito due problematiche che ritengono gravissime e che inficiano l'efficienza del sistema ricerca in Italia: la frammentazione degli EPR in svariati Ministeri vigilanti e la non completa indipendenza del comparto ricerca da quello della Pubblica amministrazione. Si reputa invece necessaria una qualche forma di coordinamento che renda possibile una visione strategica comune all'atto della definizione della politica della ricerca, delle priorità e dell'allocazione dei finanziamenti. Tre le tipologie di soluzioni proposte, in ordine di apparente gradimento:

- 1) istituzione di una Agenzia nazionale della ricerca (sul modello francese, suggerita ad esempio nelle audizioni del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'INAF e del Gruppo 2003), che si interfacci diretta-

mente con la Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente, i soggetti auditi hanno sottolineato l'assoluta necessità che tale Agenzia sia adeguatamente dotata di finanziamenti aggiuntivi rispetto al volume attuale e che sia coadiuvata da un *board* scientifico di altissimo livello;

2) cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Molto articolata la proposta di USB PI Ricerca al riguardo, che ha illustrato una proposta sull'istituzione del Sistema nazionale degli EPR e di un Dipartimento per il coordinamento della ricerca pubblica presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di programmazione a medio e lungo termine, un nuovo dispositivo di finanziamento ordinario e comunitario, una definizione del modello di funzionamento degli EPR e lo sviluppo di una legislazione che assicuri la terzietà degli EPR;

3) istituzione del Ministero per la ricerca (a tal proposito alcuni soggetti auditi hanno citato come positiva l'esperienza del MURST del ministro Antonio Ruberti).

Per quanto riguarda l'assimilazione alla Pubblica amministrazione, essa è ritenuta lesiva dell'autonomia fondamentale degli EPR e gravemente limitante nelle procedure, sia in quelle di reclutamento, sia in quelle di ordinaria amministrazione, come ad esempio gli acquisti. Molti soggetti auditi hanno segnalato le difficoltà che hanno i laboratori nell'acquisizione di beni e servizi attraverso le procedure standardizzate della PA, ribadendo come spesso le offerte ricevute tramite questi canali non sono compatibili con le richieste. Hanno chiesto invece di optare per un sistema più flessibile e basato sull'autonomia responsabile. In merito ad eventuali ipotesi di accorpamento fra EPR, i soggetti auditi vi hanno fatto pochi cenni, e sempre in tono sfavorevole. A seguito anche del dibattito svolto in Commissione, è emersa la necessità che le eventuali esigenze di razionalizzazione del numero degli EPR debbano essere affrontate solo dopo che sia stato posto in essere l'imprescindibile coordinamento inter-ministeriale nelle forme e nei modi già esposti. A tal proposito, è stato messo in evidenza come gli accorpamenti e le soppressioni già avvenute in passato (sono state citate, tra le altre, la chiusura dell'Istituto nazionale di fisica della materia INFN, l'inglobamento dell'INRAN nel CRA, dell'ISPESL nell'INAIL, dell'ISAE nel ISTAT/MEF e la fusione di alcuni istituti del CNR con gli Osservatori astronomici), a fronte di un modesto o nullo risparmio, abbiano generato una notevole serie di problemi gestionali, operativi, perdita di autonomia, depauperamento delle attività di ricerca in alcuni settori e, non da ultimo, problemi occupazionali. Emerge perciò forte e chiara l'esigenza di non ripetere gli errori del passato. Alcuni degli EPR auditi hanno dichiarato infine che le loro attività non si configurano di fatto come quelle di un vero e proprio ente pubblico di ricerca, pur essendo annoverati fra gli EPR vigilati dal MIUR (Agenzia spaziale italiana e Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

per quanto riguarda il tema «**Valutazione degli EPR**», tutti i soggetti auditi ritengono che la valutazione è parte fondamentale di un sistema sano ed è stato ripetutamente fatto riferimento alla valutazione della

qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 completata dall'ANVUR nel luglio 2013. Secondo molti dei soggetti auditi, tra i quali la stessa ANVUR (come dichiarato dal presidente Fantoni nell'incontro del 12 marzo 2014), la parte della VQR relativa agli EPR è tuttavia sub-ottimale, perché essa valuta solo le attività di ricerca scientifica e non le attività strumentali e/o di servizio, attività che in varia misura sono presenti in tutti gli EPR, anche in quelli vigilati dal MIUR. Molti auditi hanno poi rivolto critiche alla VQR degli EPR anche per la parte relativa alla valutazione della ricerca scientifica, esprimendo un giudizio che va da un generico «migliorabile» a proposte di ristrutturazione complessiva basate sul modello inglese, dove non si usano indici bibliometrici, non si fanno *rankings* e le università di diverse macroregioni non competono fra loro (ad esempio, audizione Gruppo ROARS). Alcuni auditi hanno invece suggerito il metodo *peer-review* e, soprattutto, quello delle *visiting committees* (commissioni itineranti di esperti internazionali esterni), sulle quali anche l'ANVUR si è dichiarata favorevole ma che non ha potuto usare a causa dei vincoli legislativi. Dalle audizioni è altresì scaturita una generale e condivisa atmosfera di seria preoccupazione per il modo in cui si lega la VQR ai meccanismi di distribuzione dei fondi premiali degli EPR. A tal proposito, la norma contenuta nel decreto legislativo n. 104 del 2013 è troppo vaga ed ha generato un acceso dibattito sia interno agli EPR sia nelle competenti Commissioni parlamentari in sede di prima applicazione, con il decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (atto n. 85) nell'aprile di quest'anno, a seguito del quale il Ministro, convocato in un'audizione *ad hoc*, si è dichiarato favorevole ad un intervento legislativo. Si segnala infine che gli EPR non soggetti alla vigilanza del MIUR non sono valutati dall'ANVUR ed hanno meccanismi di valutazione propri e differenti tra loro. Tra questi, l'Istituto italiano di tecnologia si avvicina maggiormente a *standard* internazionali, avendo meccanismi di *peer-review*, visite ai siti e un comitato tecnico-scientifico formato da stranieri;

per quanto riguarda il tema «**Governance ed altri aspetti della riforma Gelmini**», è stato rilevato dalle audizioni che il decreto di riordino n. 213 del 2009 sembra aver generato una situazione piuttosto variegata per quanto riguarda gli organi di *governance* degli EPR. Vi sono EPR che vantano una forte elettività dei membri dei propri organi, in alcuni casi estesa addirittura ai ruoli apicali, ed una discreta partecipazione del personale. Di norma, questo è percepito positivamente ed auspicato laddove non presente perché ritenuto segnale di autonomia responsabile e terzietà, nonché di indipendenza dalla politica. Del resto, è stato evidenziato che basterebbe semplicemente dare attuazione all'articolo 12, comma 2, del CCNL 2006-2009, secondo cui gli EPR dovrebbero favorire la presenza dei ricercatori negli organi di governo e nei consigli scientifici, o ulteriori organi elettivi a carattere consultivo. Di contro, vi sono EPR che presentano poche o nulle componenti elettive o di personale interno



negli organi di *governance*. I meccanismi per i quali si sono generate queste differenze non sono del tutto chiari. La natura più marcatamente «funzionale» di alcuni EPR, specialmente (ma non solo) quelli non vigilati dal MIUR ma da altri Ministeri, pone poi un problema maggiore di terzietà, in quanto è stato evidenziato che spesso questi EPR svolgono delle attività che li configurano come vere e proprie *authority* in alcuni settori, esponendoli ad un rischio maggiore di condizionamento da parte della politica o più in generale di situazioni conflittuali con il rispettivo Ministero vigilante. Tali rischi si sono concretizzati, a parere di alcuni soggetti auditi, in un vero e proprio tentativo di «agenzificazione» di alcuni EPR non vigilati dal MIUR (ad es. ISFOL e, in parte, ISPRA, come è emerso nel corso dell'audizione di Rete Ricerca Pubblica). Vista la varietà di situazioni create, si ritiene opportuno un intervento a garanzia dell'autonomia e terzietà di tutti gli EPR, in concomitanza con le proposte avanzate nel tema «Sistema nazionale della ricerca». Tra i casi particolarmente negativi, è stato segnalato quello dell'ENEA, commissariato da ben 5 anni ed ancora in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge istitutiva 23 luglio 2009, n. 99, che ponga in essere tutti gli organi di controllo, con gravissime ripercussioni sull'operatività e sul patrimonio tecnico e scientifico accumulato dall'ente nel corso degli anni precedenti.

Considerato infine che:

nel documento «*Potenziare l'istruzione e il capitale umano*», prodotto nel 2013 dai dieci saggi nominati dal Presidente della Repubblica, essi individuano lo «*stato giuridico dei ricercatori degli EPR*» come strumento essenziale per «*consentire una totale mobilità anche temporanea dei ricercatori tra EPR e università*», valutando che ciò «*consentirebbe di creare in analogia a quanto avviene in altri Paesi europei un Sistema nazionale della ricerca*»;

nelle linee programmatiche illustrate nel giugno 2013 dall'allora Ministro dell'istruzione, università e ricerca Carrozza, nonché nell'Atto di indirizzo dello stesso Ministro per l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2014, è stata sottolineata l'assoluta necessità di creare un efficiente Sistema nazionale della ricerca che garantisca «*mediante una stretta collaborazione tra Ministeri a vario titolo competenti un governo unico del processo e quindi una coesione delle politiche sulla ricerca*», e che l'Atto di indirizzo prosegue invitando a procedere con «*il riconoscimento della specificità del lavoro nella ricerca e la definizione dello status giuridico del personale degli EPR*», assicurando nel contempo «*al ricercatore la gestione diretta e autonoma dei fondi acquisiti e la loro portabilità in casi di mobilità*»;

nelle linee programmatiche illustrate nell'aprile 2014 dall'attuale Ministro dell'istruzione, università e ricerca Giannini è stato rimarcato che «*gli strumenti di programmazione a disposizione del MIUR sono tendenzialmente deboli, mirando più al coordinamento che ad una efficace politica d'indirizzo*». Il Ministro si è soffermata anch'essa sul Sistema nazio-

nale della ricerca, per la realizzazione del quale occorre «rendere efficace il coordinamento degli enti di ricerca e tra questi e le università semplificando le norme che oggi ne ostacolano il colloquio e la collaborazione reale», e ha ribadito che la programmazione non deve riguardare i soli EPR vigilati dal MIUR ma deve anche prevedere «un raccordo strutturale con gli altri enti di ricerca che non dipendono dal MIUR, eventualmente attraverso la forma stabile di un Coordinamento nazionale degli enti di ricerca» e che «c'è bisogno di un nuovo strumento programmatico agile ma, soprattutto, c'è bisogno di un livello stabile di risorse su base pluriennale con cui alimentare la ricerca di base e applicata»;

in data 2 giugno 2014, la Commissione europea ha presentato il documento programmatico di sintesi «Semestre europeo 2014: raccomandazioni specifiche per Paese. Costruire la crescita» (COM (2014) 400), che contiene un quadro valutativo generale dell'UE, nel quale si precisa che «Per risultare competitiva a livello mondiale e rispondere alle aspettative dei cittadini, l'UE nel suo complesso deve investire maggiormente nella R&S, nell'innovazione, nell'istruzione e nello sviluppo delle competenze, nelle politiche attive per il mercato del lavoro, nell'energia, nei trasporti e nell'economia digitale»;

sulla base delle audizioni svolte nell'ambito di questo affare assegnato, della discussione generale avvenuta in seno alla Commissione, delle linee programmatiche espresse dai Governi della legislatura in corso, nonché dell'orientamento della Commissione europea, si ritiene dunque opportuno affrontare al più presto le criticità emerse con provvedimenti legislativi ad ampio respiro miranti al rilancio, alla semplificazione, al coordinamento ed all'internazionalizzazione della ricerca;

**la Commissione impegna il Governo ad intraprendere tutte quelle iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:**

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 per cento allo 0,7 per cento nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni), definendo allo stesso tempo, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Tali indirizzi e priorità strategiche devono essere individuate da una cabina di regia posta in capo alla Presidenza del Consiglio, così come dettagliato nel punto 10;

2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;

3. a rifinanziare, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i

programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani ricercatori;

4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca (FOE), riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i Progetti bandiera ed i cosiddetti «progetti premiali», ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli enti di emanare bandi annuali di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2 per cento della quota parte del FOE loro assegnato, con valutazione esclusivamente *ex-post* da parte dell'ANVUR. Il riparto del FOE dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive non sia inferiore a quella precedente;

5. a dedicare alla premialità una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli enti su base triennale e allineata al riparto del FOE di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell'ente stesso fatta dall'ANVUR, sulla base della valutazione dei progetti PRIN interni di cui al punto 3, e sulla base della valutazione delle attività dei neo assunti;

6. all'abolizione di ogni limite sul *turnover* già dal 2015, all'abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo «a *budget*», introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di *budget* e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;

7. a sviluppare una cornice comune per i ricercatori ed i tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le università e le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta e garantire altresì il recepimento della Carta europea dei ricercatori ed il documento *European Framework for Research Careers*, ed in particolare la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riporti i livelli di precariato dall'attuale valore medio del 50 per cento al-

meno alla soglia del 20 per cento, riallineandolo quindi ad altri settori occupazionali, peraltro recentemente sanciti dalla normativa dei contratti di lavoro temporaneo;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da incentivare gli enti stessi, anche con provvedimenti a carattere fiscale, a ridurre progressivamente il ricorso a forme contrattuali di lavoro temporaneo a basse tutele dei lavoratori (quali, a puro titolo di esempio, gli assegni di ricerca e le borse di studio), quando l'oggetto dei contratti siano le attività di ricerca e sviluppo rientranti nel Piano di attività dell'ente, sancendo in questi casi il ricorso al contratto di lavoro di ricercatore a TD, con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'ente stesso (*tenure-track*);

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una *governance* del sistema della ricerca al livello della Presidenza del Consiglio che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici enti. Tale *governance* unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

**a) la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti**, tramite la costituzione di un Comitato interministeriale della ricerca (CIR), presieduto dal Presidente del Consiglio, che sviluppa gli atti di indirizzo e le priorità strategiche. Il Comitato è supportato da una Consulta della ricerca, costituita da esperti internazionali del settore della ricerca su base curricolare. La Consulta mantiene i rapporti con i Consigli scientifici degli EPR, i Dipartimenti universitari e le associazioni di industriali, ed elabora le priorità delle attività di ricerca per aree tematiche da sottoporre al Comitato interministeriale. Il CIR è altresì supportato da un Dipartimento per il coordinamento della ricerca presso la Presidenza del Consiglio con poteri di vigilanza normativa ed amministrativa degli EPR, che deve assicurare fra l'altro la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure, la trasparenza e la pubblicità delle azioni del CIR, nonché fornire alle Amministrazioni tutti gli elementi per l'aggiornamento della programmazione;

**b) la gestione degli strumenti di finanziamento**, tramite l'Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valu-

tazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR, autonoma, dovrebbe non solo essere dotata dell'intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l'ANR di finanziamenti suppletivi rispetto all'inviluppo finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, così come delineato nel punto 1;

**c) i soggetti attuatori delle politiche di ricerca**, cioè il sistema unitario degli EPR, delle università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi generali delineati dal CIR e declinati nel PNR. Conseguentemente, il MIUR dovrà essere trasformato in Ministero dell'istruzione ed alta formazione (MIAF) e le competenze relative alla ricerca dell'attuale MIUR così come quelle degli altri Ministeri dovranno essere trasferite alla Presidenza del Consiglio;

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della Pubblica amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex-ante* ed il rafforzamento di quelli *ex-post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell'ANVUR specifiche per gli EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell'attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali e non degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. ad adottare tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata da questa risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello *status* giuridico dei ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di *governance* unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più ampia partecipazione dei ricercatori e tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi enti;

14. a recepire le proposte della Carta europea dei ricercatori e del documento della Commissione europea *European Framework for Research Careers*.

La Commissione impegna altresì il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

a) risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica, che vede il personale di questo ente diviso fra ricercatori provenienti da *ex*-Osservatori astronomici aventi lo *status* giuridico dei ricercatori e professori universitari, e ricercatori provenienti da *ex*-Istituti CNR ad indirizzo astronomico con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente *status* giuridico universitario di optare per il nuovo *status* giuridico previsto da questa risoluzione o per il regime contrattualizzato;

b) ampliare immediatamente, e prima che cominci ad andare in scadenza, l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista l'attuale mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale urgenza ed emergenza che, a fronte di una brusca interruzione del contratto, vedrebbe gli assegnisti avere basse probabilità di un'opportunità lavorativa con un contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato, sicché già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, sottraendo ai progetti di ricerca già avviati dei ricercatori altamente specializzati e contribuendo così al deplorabile fenomeno della cosiddetta «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

c) porre fine entro e non oltre il 31 dicembre 2014 al commissariamento dell'ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di *governance* e consultivi dell'ente;

d) a riconoscere la diversa natura degli enti che sono impropriamente riconosciuti come EPR, in particolare l'Agenzia spaziale italiana ed il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, ed a prevedere l'adozione di misure di *governance*, vigilanza, finanziamento e valutazione più appropriate e rispondenti alle rispettive missioni.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MATTEOLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Del Basso De Caro.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale**

**(120) D'ALÌ e GIBIINO. – Riforma della legislazione in materia portuale**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha proseguito l'illustrazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge in titolo, fino al 17.0.4.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 17.0.3, recante misure per la riduzione del consumo di energia nei porti, in particolare attraverso la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali e il loro collegamento con gli impianti a bordo delle imbarcazioni.

Essendo stati ritirati gli emendamenti riferiti agli articoli 18 e 19, si passa quindi all'illustrazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 20.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 20.0.1, che introduce il piano generale dei porti, mirante a realizzare una forma di coordi-

namento strategico nel settore, per aumentare la capacità competitiva del sistema portuale nazionale.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha completato l'illustrazione degli emendamenti relativi ai provvedimenti in titolo. Ricorda che, al fine di procedere con l'*iter* di esame, la Commissione deve acquisire anche il prescritto parere della Commissione Bilancio che, nella seduta dello scorso 12 giugno, ha formalizzato la richiesta di relazione tecnica su alcuni articoli del testo. La relazione tecnica è attualmente in corso di predisposizione da parte dei competenti uffici; auspica quindi che i suddetti adempimenti possano concludersi in tempi rapidi, al fine di consentire alla Commissione di procedere con l'esame.

Rispondendo poi ad un quesito del relatore FILIPPI (PD), ricorda che, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, il Governo ha trenta giorni di tempo dalla richiesta della Commissione Bilancio per produrre la relazione tecnica.

Il relatore FILIPPI (PD) auspica anch'egli che la relazione tecnica possa essere prodotta nel più breve tempo possibile, riservandosi di valutare le ulteriori iniziative da assumere per il proseguimento dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DI GIACOMO (NCD) illustra il provvedimento in titolo, che introduce misure volte, in via generale, a rilanciare la competitività e la crescita economica del Paese attraverso interventi per il sostegno del comparto agricolo, per il superamento di alcune criticità ambientali, per la promozione dell'incremento dell'efficienza energetica e la riduzione dei costi dell'energia, per l'adempimento di alcuni obblighi derivanti dalla normativa europea.

Il provvedimento si suddivide in 34 articoli, raggruppati in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-8), che riguarda gli interventi per il rilancio del settore agricolo, incide su materie in taluni casi già oggetto di disposizioni nell'ambito del disegno di legge n. 1328 – il cosiddetto «collegato agricoltura» – sul quale ricorda che la Commissione si è espressa in sede consultiva nelle scorse settimane. Per quanto attiene ai profili di interesse per la Commissione, segnala che l'articolo 1 del decreto-legge in esame, nell'introdurre norme per assicurare un miglior coordinamento ed incisività dei controlli sulle imprese agricole, prevede modalità telematiche di comuni-



cazione dell'esito dei controlli alle amministrazioni richiedenti dello stesso tenore di quelle contenute nel disegno di legge n. 1328.

Con riferimento invece agli interventi per il sostegno al *Made in Italy*, sottolinea che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame prevede la concessione di un credito d'imposta – nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e nel limite di 50 mila euro – a beneficio delle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e delle piccole e medie imprese che sostengano investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il comma 3 dello stesso articolo riconosce inoltre, alle medesime tipologie di imprese, un credito di imposta – sempre nella misura del 40 per cento delle spese sostenute, ma nel limite di 400 mila euro – per i nuovi investimenti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Nel disegno di legge n. 1328 le agevolazioni riguardavano gli investimenti per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, volte a favorire la penetrazione commerciale di prodotti italiani di qualità al di fuori dei confini nazionali.

Nel Capo II (articoli 9-17) trovano collocazione disposizioni per l'efficacia dell'azione pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nelle stesse materie.

In via generale, sempre con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala l'articolo 10, che introduce norme volte ad accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo che l'incarico di commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia svolto dai Presidenti delle regioni interessate. In particolare, evidenzia che il comma 4 dell'articolo prevede che per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione possa avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Ricorda che una norma di analogo tenore era contenuta all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, che tuttavia fissava al 1° gennaio 2015 la data per l'avvicendamento tra commissari straordinari e Presidenti di regione.

Con riferimento all'articolo 14, che interviene sul sistema di gestione dei rifiuti, richiama in particolare i commi volti ad accelerare le attività necessarie a conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010 (commi 4-7). Allo scopo specifico di provvedere alla realizzazione dell'impianto

di termovalorizzazione dei rifiuti di Salerno, viene prevista la nomina di un apposito commissario straordinario, al quale sono attribuite tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, nonché la stipula del contratto di aggiudicazione e tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari per la realizzazione dell'opera. La Relazione che accompagna il provvedimento evidenzia come per l'impianto di Salerno la procedura di aggiudicazione sia stata completata ma la stazione appaltante non abbia ancora provveduto alla stipula del contratto. Di qui la necessità di individuare un apposito Commissario straordinario, onde evitare che un'eventuale nuova condanna dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia comporti il pagamento di pesantissime sanzioni pecuniarie.

Segnala poi che l'articolo 15, nell'adeguare la normativa interna al corretto recepimento della direttiva europea sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) e superare così le censure mosse dalla Commissione europea nelle relative procedure di infrazione avviate contro l'Italia, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, limitatamente ai profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, siano stabiliti i criteri e le soglie da applicare per la valutazione di assoggettabilità alla procedura di VIA per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo stesso articolo 15 integra le vigenti disposizioni in materia di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006), implementando, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione in formato digitale del progetto preliminare e dello studio ambientale preliminare sul sito *web* dell'autorità competente.

Nel Capo III (articoli 18-35), contenente misure urgenti per le imprese, con riferimento alla competenza della Commissione segnala l'articolo 29, che rimodula il sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato. In particolare si prevede che l'applicazione del regime speciale al consumo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 730 del 1963, dal 1° gennaio 2015 venga limitata ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del nuovo regime verranno definite con un successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e i servizi idrici e l'Autorità dei trasporti, e da aggiornare ogni due anni.

Nelle more dell'adozione del predetto decreto e dell'effettiva operatività del nuovo sistema, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale finora in vigore, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3.300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro.

L'articolo specifica poi che è fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme introdotte sui prezzi e sui pedaggi

praticati nell'ambito del servizio universale e attribuisce all'Autorità dei trasporti il compito di vigilare sulla osservanza di tale divieto nonché sulla corretta applicazione delle norme sul mercato.

Nella Relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge si evidenzia come i tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, eccetera) rimangano assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio e si eviti, in tal modo, l'attribuzione di sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge in esame, ricorda che le normative comunitarie impongono lo smaltimento dei rifiuti secondo procedure corrette e tempi certi. Tuttavia l'impianto di termovalorizzazione di Salerno richiederà per la sua realizzazione ancora molto tempo, malgrado la nomina del commissario straordinario. Inoltre, poiché il corretto funzionamento dell'impianto impone che lo stesso operi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, occorrerebbe assicurare una alimentazione costante di rifiuti da smaltire, molto superiore alla quantità che può fornire la Provincia di Salerno. Esprime quindi la contrarietà del suo Gruppo a questa iniziativa, che riprende modelli ormai superati di gestione del ciclo dei rifiuti e che risulta anche antieconomica. Ricorda infine che commissario straordinario per la realizzazione era stato già nominato il sindaco di Salerno e che per l'individuazione delle aree su cui dovrà sorgere l'impianto sono state fatte varianti urbanistiche rilevanti.

Si sofferma poi incidentalmente sull'articolo 3, osservando che il credito di imposta a favore delle imprese agroalimentari ivi previsto per lo sviluppo di nuovi prodotti dovrebbe riguardare solo prodotti di tipo tradizionale.

Riguardo all'articolo 10, in tema di misure per fronteggiare il rischio idrogeologico, ricorda che in materia esistono molti progetti definiti nell'ambito di accordi di programma tra Stato e regioni: chiede quindi come la nomina dei Presidenti delle regioni a commissari straordinari per il dissesto idrogeologico possa influire sulla realizzazione di tali progetti.

In merito alle nuove procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 15, sottolinea che le infrastrutture di carattere strategico dovrebbero essere sempre assoggettate alla procedura, senza possibilità di deroghe.

Infine, in relazione all'articolo 29, critica l'aumento delle tariffe elettriche per il trasporto merci su ferrovia, sottolineando che tale misura penalizzerà notevolmente il comparto, che invece dovrebbe essere adeguatamente sostenuto, anche per favorire una valida alternativa al trasporto su strada.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che per legge ogni provincia dovrebbe essere in grado di smaltire autonomamente i propri rifiuti: la provincia di Salerno è forse l'unica in Italia priva di un efficiente sistema di gestione, non avendo né discariche né termovalorizzatori. Di conseguenza, la realizzazione dell'impianto previsto dal decreto-legge in esame appare quanto mai necessaria.

Il senatore RANUCCI (*PD*), in merito all'articolo 10, esprime perplessità per il fatto che la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico sia ancora una volta affidata alla figura dei commissari straordinari, anziché avvenire per via ordinaria. In ogni caso, evidenzia la necessità che questi ultimi si avvalgano non in modo facoltativo ma obbligatorio di strutture pubbliche per tutte le procedure legate alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, al fine di contenere i relativi oneri.

Infine, condivide le osservazioni del senatore Cioffi sulla illogicità della norma dell'articolo 29 che, aumentando le relative tariffe elettriche, penalizza ulteriormente il trasporto merci su ferrovia. Infatti, malgrado si affermi da tempo la necessità di potenziare questa modalità di trasporto, in alternativa alle spedizioni di merci su gomma, nei fatti si tende sempre a privilegiare quest'ultimo comparto.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) chiede di inserire nel parere della Commissione un'osservazione sulla necessità che gli incentivi agli investimenti per lo sviluppo dei nuovi prodotti agroalimentari riguardino prodotti tipici e non derivati da organismi geneticamente modificati.

Per quanto riguarda la questione dell'inceneritore in corso di realizzazione a Salerno, pur riconoscendo la necessità di intervenire per evitare una nuova condanna dell'Italia dinanzi alla Corte di giustizia europea, ritiene che si dovrebbe sfruttare questa occasione per avviare un nuovo e più avanzato sistema di gestione, di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, secondo dei modelli di tipo sostenibile.

Infine, si unisce anch'egli alle considerazioni dei colleghi circa il fatto che il settore del trasporto merci su ferrovia sia ingiustamente penalizzato, anziché incentivato come dovrebbe. Inoltre, si tratta di una modalità di trasporto che potrebbe essere sviluppata con costi assai inferiori di quelli necessari alla realizzazione delle reti autostradali.

Il senatore BORIOLI (*PD*) si sofferma anch'egli sull'articolo 29, che aumenta il sistema tariffario elettrico per le ferrovie. Pur riconoscendo l'importanza del settore dell'autotrasporto e la necessità degli incentivi previsti ogni anno a favore dello stesso, esiste certamente un problema di squilibrio fra questa modalità di trasporto e le altre. In particolare, rileva una vistosa contraddizione tra la volontà, sempre dichiarata da più parti, di sviluppare il trasporto merci su ferro in alternativa a quello su gomma, e l'assenza di misure concrete a tal fine. L'aumento delle tariffe elettriche previsto dall'articolo 29 penalizza certamente il trasporto merci

per ferrovia e, come riconosciuto dalla stessa norma in esame, solleva anche delicati problemi di tutela della concorrenza. La norma infatti pone espressamente il divieto di trasferire i maggiori oneri derivanti dall'aumento delle tariffe elettriche sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio ferroviario universale. Tuttavia, ritiene che vi siano problemi di salvaguardia delle regole della concorrenza anche rispetto alla penalizzazione eccessiva che il trasporto merci su ferrovia subisce rispetto all'autotrasporto e ciò impone una adeguata riflessione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) concorda anch'egli con le considerazioni svolte dai colleghi in merito all'articolo 29, che considera profondamente illogico e contraddittorio perché, a differenza di quanto avviene nel resto dell'Unione europea, penalizza il trasporto ferroviario, anziché cercare di incentivarlo, specie per quanto riguarda le merci, allo scopo di allungare la filiera logistica, di favorire l'intermodalità e ridurre la pressione sull'autotrasporto. Sul punto, si riserva di valutare la possibilità di presentare specifiche proposte emendative dinanzi alle Commissioni di merito.

Per quanto riguarda l'articolo 10, pur comprendendo l'opportunità di nominare i presidenti delle regioni come commissari straordinari per il dissesto idrogeologico per accelerare le procedure dei vari interventi, osserva che il termine del 31 dicembre 2014 confermato dal comma 9 dell'articolo, per la pubblicazione del bando di gara e l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, potrebbe essere troppo ravvicinato rispetto all'effettivo carico di lavoro degli uffici competenti. Poiché il mancato rispetto di questa scadenza potrebbe determinare la perdita delle relative risorse finanziarie, appare opportuno valutare un differimento del termine.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul carattere eccessivamente eterogeneo del decreto-legge in esame. Pur avendo la finalità dichiarata di voler semplificare e snellire gli adempimenti amministrativi per rilanciare la competitività dei vari settori economici, nella realtà esso sembra invece complicare molti passaggi, moltiplicando anche le competenze tra le varie pubbliche amministrazioni, ad esempio nelle disposizioni degli articoli 10 e 14. A ciò, si aggiunge poi il fatto che molte norme rinviano per la loro applicazione a ulteriori provvedimenti amministrativi, come decreti ministeriali e interministeriali, che allungano ancora di più i tempi di attuazione. Invita quindi la Commissione a valutare un'eventuale osservazione al riguardo da inserire nel parere da rendere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

*(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra i due provvedimenti in titolo, ricordando che, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», sono state riformate le procedure e le modalità per il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano. In particolare, lo strumento annuale della legge comunitaria è stato sostituito da un duplice strumento legislativo: da un lato, la legge di delegazione europea, il cui oggetto è il conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; dall'altro, la legge europea, volta a prevedere norme di diretta attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Tali atti costituiscono il contenuto dei disegni di legge, rispettivamente, nn. 1519 e 1533 – approvati dalla Camera dei deputati e trasmessi al Senato in seconda lettura – che la Commissione è chiamata ad esaminare, per gli aspetti di propria competenza, in sede consultiva. La discussione dei provvedimenti può svolgersi congiuntamente, ferma restando l'approvazione di due distinti pareri – che in questa procedura prendono il nome di «relazioni» – da inviare alla 14<sup>a</sup> Commissione.

Per quanto riguarda in particolare il disegno di legge n. 1519, fa presente che la relazione di accompagnamento presentata in prima lettura alla Camera dei deputati evidenzia come il provvedimento contenga le deleghe necessarie per recepire al più presto una serie di direttive pubblicate nel corso dell'anno 2013, dopo la presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento, molte delle quali prevedono un recepimento con norme di rango primario in tempi particolarmente ravvicinati.

Il provvedimento si suddivide in 9 articoli e in due allegati (A e B).

I primi due articoli hanno carattere generale: l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive riportate negli allegati A e B, l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Con particolare riferimento all'articolo 1, segnala che i principi e i criteri direttivi delle deleghe, così come i termini per il loro esercizio, sono determinati mediante rinvio alla legge n. 234 del 2012. L'articolo

31 di tale legge, in particolare, prevede che il Governo adotti i decreti legislativi di recepimento delle direttive entro i due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna di esse. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il termine è entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. Il Governo, infine, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, può adottare disposizioni integrative e correttive di ciascuno di essi.

Fa poi presente che, come specificato dal comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1519, gli schemi di decreti legislativi sui quali è necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari sono quelli relativi al recepimento delle direttive indicate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi alle direttive di cui all'allegato A. Sempre l'articolo 31 della legge n. 234 chiarisce che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dello schema di atto, i decreti possono essere emanati anche in mancanza del parere.

Rileva quindi che gli articoli da 3 a 9 del provvedimento contengono principi e criteri direttivi per il recepimento di specifiche disposizioni europee, che non riguardano materie di competenza della Commissione, mentre nell'allegato B figurano alcune direttive di specifico interesse.

Anzitutto, la direttiva 2010/13/UE (inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati) abroga e sostituisce la direttiva 89/552/CE e introduce nuove disposizioni coordinate sulla fornitura e la circolazione dei servizi di *media* audiovisivi, per facilitare il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato comune di tali prodotti, tutelando sia la concorrenza, sia la funzione di pubblico interesse dei servizi di *media* audiovisivi.

La direttiva distingue tra servizi di radiodiffusione televisiva (servizi di *media* audiovisivi lineari), per i quali semplifica l'attuale normativa, e servizi di *media* audiovisivi a richiesta (servizi di *media* audiovisivi non lineari ovvero *on demand*), per i quali prevede un insieme minimo di regole comuni. In particolare, le nuove disposizioni riguardano la tutela dei minori e dei soggetti deboli, il diritto all'informazione, la promozione di opere europee e indipendenti, la comunicazione commerciale e audiovisiva, le regole e i tetti per la pubblicità televisiva e le televendite.

L'altra direttiva di interesse, la 2012/35/UE (spostata dall'Allegato A all'Allegato B nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati), modifica la precedente direttiva 2008/106/CE in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Le modifiche sono volte a recepire le novità introdotte dalla Conferenza di Manila del 2010 nella «Convenzione STCW» che regola tali materie a livello internazionale. Tra le altre cose, la direttiva interviene sui certificati di competenza della gente di mare, al fine di assicurare una migliore formazione e qualificazione professionale,

e detta norme per prevenire l'affaticamento del personale e l'abuso di alcol.

La direttiva 2013/38/UE, infine, modifica la direttiva 2009/16/UE che disciplina i controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, in particolare per quanto riguarda il rispetto della «Convenzione sul lavoro marittimo» (CLM 2006) che ha stabilito le norme applicabili a tutti i lavoratori marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla bandiera della nave su cui lavorano. La Convenzione prevede che ogni nave sia soggetta al controllo quando si trovi in un porto di un altro Stato o parte contraente: la direttiva disciplina le modalità di espletamento dei suddetti controlli, al fine di verificare la piena applicazione della Convenzione.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 1533, relativo alla «Legge europea 2013-bis». Come già rilevato, esso contiene tutte le norme, diverse dalle deleghe, necessarie ad adempiere ad obblighi europei, finalizzate a porre rimedio a casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea. Si tratta dunque di disposizioni che intervengono su norme vigenti nell'ordinamento nazionale, volte a risolvere casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, oppure a superare procedure di infrazione in corso.

Il provvedimento si suddivide in 40 articoli, raggruppati in 7 Capi.

I profili di interesse della Commissione si rinvencono anzitutto nel Capo IV, che detta disposizioni in materia di ambiente.

Segnala in merito l'articolo 22 (modificato in prima lettura), che riformula in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei progetti di opere, contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente). Ciò al fine di corrispondere alle censure avanzate dalla Commissione europea con le procedure di infrazione nn. 2009/2086 e 2013/2170, riguardanti soprattutto la non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (*screening*) dei diversi progetti.

Anzitutto, osserva che il testo dell'articolo in esame, in larga parte, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 2014 (cosiddetto «decreto competitività»), il cui disegno di legge di conversione (A.S. n. 1541) è attualmente all'esame del Senato.

Per quanto riguarda il contenuto della norma, sulla base della nuova definizione di «progetto» ivi indicata, si stabilisce per tutti i lavori (sia pubblici che privati), ai fini della valutazione ambientale, che gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo siano predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello richiesto per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici (articolo 93, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).



Riguardo ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA (cosiddetta fase di *screening*), indicati nell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, si prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente volto a ridefinire i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

È poi previsto un ampliamento delle forme di pubblicità delle procedure di VIA e VAS (da effettuarsi prevalentemente attraverso il sito *web* dell'autorità competente), riguardo alle varie fasi (specie l'avviso di trasmissione della documentazione da parte del proponente) e alla pubblicazione dei diversi atti e documenti relativi al progetto.

L'articolo 22 in esame apporta infine una serie di variazioni agli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elencano i piani e i progetti sottoposti alle valutazioni ambientali nazionali e regionali. In particolare, sono ridefinite alcune tipologie di progetti da assoggettare alla VIA statale e allo *screening* di VIA.

Altre norme riguardanti la competenza della Commissione sono collocate nel Capo V, contenente disposizioni a tutela della concorrenza.

In primo luogo, l'articolo 25 modifica la disciplina dettata dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), precisando (attraverso l'inserimento di un nuovo comma 8-*bis*) che il divieto di affidare contratti pubblici agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La disciplina vigente vieta infatti ai progettisti (nonché ai soggetti controllati, controllanti o ad essi collegati) di partecipare ai contratti pubblici per i quali abbiano svolto la relativa attività di progettazione. La Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 4680/13/MARKT, ha rilevato che questa previsione contrasta con le norme comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni e con i principi generali di parità di trattamento e proporzionalità derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trattandosi di una limitazione eccessiva, specialmente perché non consente a chi ha effettuato la progettazione (e in generale a chi ha svolto alcuni lavori preparatori) la possibilità di provare che l'esperienza acquisita non può falsare la concorrenza nella procedura di aggiudicazione dei contratti. Al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, l'articolo 25 in esame accoglie quindi i rilievi della Commissione europea.

Richiama infine l'articolo 26 (inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati), che consente, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi della capacità di più imprese ausiliarie, al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara (cosiddetto «avvalimento multiplo» o «plurimo»).

L'articolo in esame modifica l'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che vieta, in via

generale, la possibilità dell'avvalimento multiplo, salvo casi eccezionali che il bando di gara può ammettere in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni. In proposito, ricorda che la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12), ha dichiarato tale norma incompatibile con il diritto comunitario, riaffermando la tutela del principio della concorrenza tra imprese negli appalti pubblici e della partecipazione delle piccole e medie imprese negli appalti.

L'articolo 26 in esame, nel consentire in via generale l'avvalimento di più imprese ausiliarie e nel sopprimere pertanto le ipotesi di ricorso solo eccezionale all'istituto, mantiene fermo per i lavori il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti nella singola categoria di qualificazione, ossia il divieto di cumulare i requisiti tra concorrente ed impresa ausiliaria per i singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria (cosiddetto «avvalimento frazionato»).

Il senatore CIOFFI (*M5S*), con riferimento all'articolo 26 del provvedimento in esame, evidenzia che l'istituto dell'avvalimento nei contratti pubblici è stato imposto dalle normative comunitarie, ma in Italia ha dato spesso pessimi risultati, in quanto non ha consentito un'adeguata selezione delle imprese ausiliarie dell'affidatario principale. Ritiene quindi che l'Italia dovrebbe avviare una specifica iniziativa in sede comunitaria per la revisione dell'istituto.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) si riserva un approfondimento sui contenuti della direttiva 2010/13/UE sui servizi di *media* audiovisivi, inserita nell'allegato B) del disegno di legge n. 1519, in quanto introduce norme di grande rilevanza per il settore radiotelevisivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che domani, mercoledì 2 luglio, alle ore 14,15, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si svolgerà l'audizione dell'architetto Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione, in ordine alle problematiche derivanti dai nuovi programmi informatici per la revisione dei veicoli.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria****65ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (PD) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, recante la conversione del decreto-legge in tema di competitività che riguarda i settori agricoltura, ambiente e industria. Per quanto di competenza, illustra i primi otto articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, di istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e di potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno la finalità – cui si ispirava anche l'articolo 1 del disegno di legge n. 1328 – di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare.

Pertanto, fa presente che si dispone che l'attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e du-

plicazioni di accertamenti, tenendo conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004: si tratta di un piano pluriennale – relativo alla struttura ed all'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali – in cui già la legge comunitaria per il 2011 prevedeva che dovessero confluire i dati raccolti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS) sulla base delle attività di tutte pubbliche amministrazioni competenti in materia.

Il coordinamento sarà compiuto sulla base dei dati contenuti nel registro di cui al comma 2, ove è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il registro unico dei controlli ispettivi.

Il comma 3 introduce alcune deroghe all'impianto della disciplina ordinaria in tema di illeciti amministrativi, al dichiarato fine di rendere più efficace l'impianto sanzionatorio posto a protezione del settore agroalimentare.

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare il comma 4 prevede inoltre un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione: l'adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni) dalla contestazione o dalla notifica della stessa, con il vantaggio per il responsabile di ottenere un'ulteriore riduzione (del trenta per cento) dell'importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta.

Si sofferma quindi sull'articolo 2 che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo. Il comma 1 prevede alcune modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato.

In particolare alla lettera *a*) si ammette la produzione di mosto cotto, eliminando, per i casi ivi previsti, la necessità di ottenere una preventiva autorizzazione alla produzione e riducendo l'onere a carico dell'impresa a una mera comunicazione all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi.

Alla lettera *b*) si estende il regime, già previsto per l'utilizzo di saccarosio, alcol etilico, coloranti, edulcoranti e aromi consentiti nella preparazione delle bevande aromatizzate, anche all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di bevande spiritose per le cantine dalle quali si producono mosti e vini; alla lettera *c*) si consente la detenzione, oggi vietata, nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, di acquavite, alcole e altre bevande spiritose; anche qui è necessaria la previa comunicazione all'Ispettorato frodi.

Alla lettera *d*) si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione – da parte delle distillerie – dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione. La comunicazione preventiva in materia è stata affrancata dal limite dei cinque giorni.

Per la lettera *e*) viene meno una disciplina, in tema di autorizzazione alla produzione delle sostanze impiegate in enologia già considerate ammissibili dal legislatore europeo, per la quale il MIPAAF non aveva mai proceduto alla disciplina attuativa.

La lettera *f*) rimuove il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, elimina le disposizioni specifiche dettate per i prodotti per la pulizia dei locali, dei recipienti e degli attrezzi della cantina: si riespanderà, per l'effetto, la disciplina generale di natura igienico-sanitaria valida per ogni tipologia di stabilimento di produzione; anche qui la lettera *h*) reca il conseguente adeguamento della disciplina sanzionatoria.

Segnala che la medesima tematica è affrontata, nell'ambito di un complessivo intervento sul comparto vitivinicolo, dal progetto di legge n. 2236 in corso di esame presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

L'articolo 3 introduce interventi per il sostegno del *Made in Italy*. Ai sensi del comma 1, è riconosciuto alle imprese agricole, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d'imposta, da applicarsi alle spese relative alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito opera sia per le imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia per le piccole e medie imprese i cui prodotti agroalimentari non sono inclusi nell'allegato in questione.

Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e fino 50.000 euro, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. Ai sensi del comma 2 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione.

Il comma 5 fissa la copertura finanziaria e il comma 6 specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea.

Rammenta che, rispetto alla norma contenuta all'articolo 8 del disegno di legge n. 1328, al comma 1 non si prevede che le PMI siano quelle definite dall'Allegato I al regolamento n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Il comma 7 reca disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura e a prevedere una procedura finalizzata a dare piena attuazione alle norme previste dal regolamento dell'Unione europea n. 1169 del 2011 che entreranno in vigore il 13 dicembre 2014. In particolare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolgerà, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione de-

gli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole.

Il comma 10, novellando l'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede di annoverare, tra le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, quella di garantire l'efficientamento della filiera della produzione e della distribuzione di prodotti alimentari.

Precisa inoltre che l'articolo 4 dispone misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il comma 1 ha lo scopo di garantire ai consumatori che, nel luogo in cui avviene la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana.

Pertanto, si è disposto che la produzione di formaggi e preparati alimentari, realizzati con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in un luogo differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Il comma 2 si occupa della rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino e ha lo scopo di garantire la tracciabilità e rintracciabilità della materia prima e dei prodotti finiti in modo da limitare gli eventuali tentativi di contraffazione.

Il comma 3 ricollega a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, l'introduzione di un quadro normativo certo, in base al quale le aziende produttive interessate potranno programmare la loro attività produttiva e definire le modalità per individuare gli adempimenti degli allevatori bufalini e dei trasformatori di latte di bufala relativamente alla rilevazione e tracciabilità obbligatoria della produzione di latte di bufala e di prodotti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala.

Il comma 4 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni concernenti la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP di cui al comma 1.

Nel comma 5 sono individuate le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni relative alla mancata adozione di un sistema di rilevazione e di tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti finiti derivanti dalla trasformazione del latte di bufala di cui al comma 2. Si prescrive inoltre la diffida nel caso di prima infrazione, cosa che permetterebbe agli operatori di adeguarsi alle prescrizioni normative senza essere sottoposti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Il comma 6 individua il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari quale organo competente all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 ed alla elevazione delle sanzioni ivi previste.

Il comma 8, infine, risponde alla necessità di fissare disposizioni a tutela del territorio e della qualità e della salubrità delle produzioni agricole, individuando alcuni strumenti per assicurare l'effettività dei divieti e dei limiti imposti per la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul territorio.

L'articolo 5 reca disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura.

I commi da 1 a 12 dell'articolo 5 riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato.

L'articolo 6 prevede poi l'istituzione, presso l'INPS, di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole che siano in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l'attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete suddetta, al fine di conseguire «un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili», fermi restando gli ordinari controlli in materia di sicurezza sul lavoro e fatti salvi i casi di richiesta di intervento da parte del lavoratore, delle organizzazioni sindacali, dell'autorità giudiziaria o amministrativa nonché le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

L'articolo 7 riconosce al comma 1 ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui. Tale disposizione, ai sensi del comma 2, si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Il comma 3 abroga l'articolo 31, comma 1, del TUIR, che dispone, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito dominicale per il 30 per cento. Il comma 4 prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, e del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Infine, segnala che l'articolo 8 reca disposizioni finanziarie. Il comma 1 incrementa lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018 e il comma 2 reca la copertura degli oneri delle disposizioni in materia agricola.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva la sovrapposizione di interventi normativi nei settori riguardati dal decreto-legge in esame: il riferimento è sia alle disposizioni in materia am-

bientale, sia a quelle in materia agricola. A tale ultimo proposito, segnala il contestuale esame in sede referente da parte della Commissione del disegno di legge n. 1328, collegato alla manovra di finanza pubblica. Auspica un chiarimento da parte del Governo sul riparto delle disposizioni nei diversi strumenti.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) chiede a sua volta chiarimenti sui lavori della Commissione in relazione ai diversi provvedimenti in esame in sede referente e in sede consultiva.

Il presidente FORMIGONI chiarisce che, come già accennato nella scorsa seduta, il disegno di legge n. 1541 è in corso di esame in sede referente presso le Commissioni 10ª e 13ª riunite. Nella consapevolezza dell'importanza delle disposizioni ivi contenute in materia di agricoltura, precisa nuovamente che, pur non essendo la Commissione competente in via primaria, è possibile attribuire particolare rilievo al parere. In particolare, ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, il parere può essere comunicato alle Commissioni di merito mediante l'intervento personale della relatrice Pignedoli. Il contenuto del parere può essere poi trasfuso in proposte emendative quanto più possibile condivise da tutti i componenti della Commissione.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) auspica che la procedura prefigurata dal Presidente possa essere posta in essere concretamente e in tempi brevi. Preannuncia il proprio impegno a presentare una proposta di parere puntuale nell'evidenziare i profili sui quali la Commissione ha deciso di soffermare la propria attenzione.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) prende atto del percorso prefigurato dal Presidente e dalla relatrice, auspicando che le Commissioni di merito tengano effettivamente conto del parere che la Commissione esprimerà.

Il senatore RUTA (*PD*) condivide l'ipotesi di formulare un parere, che possa poi essere trasposto in emendamenti che raccolgano il consenso quanto più ampio possibile di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione. Il testo del decreto-legge, infatti, è senz'altro suscettibile, a suo avviso, di miglioramenti, pur rispettando i limiti di attinenza alle materie trattate.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alle considerazioni del senatore RUTA e assicura il proprio impegno in tal senso.

La senatrice VALENTINI (*PD*) si associa a sua volta all'intenzione di formulare un parere ampiamente condiviso da parte della Commissione, che consenta alla relatrice di farsi tramite di una volontà comune.



Il viceministro OLIVERO prende atto della fondatezza dei rilievi che sono stati formulati dai componenti della Commissione. Assicura circa l'impegno del Governo nel giungere a un esito coordinato delle disposizioni all'esame del Senato contenute in distinti disegni di legge. Chiarisce che l'intento del Governo prefigurato nell'iniziativa «Campo libero» ha una portata certamente più ampia e che è stata sinora solo parzialmente trasfusa in proposte normative precise.

Sottolinea, inoltre, che solo due disposizioni già contenute nel disegno di legge n. 1328 sono state riprese dal decreto-legge in materia di competitività e che, quindi, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica potrà essere ulteriormente arricchito nel corso dell'esame da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre*, approvato dalla Camera dei deputati

*(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice VALENTINI (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Rispetto ai profili di competenza della Commissione, per quanto riguarda la legge europea, segnala anzitutto l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di bevande analcoliche. La disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, abroga al comma 2 le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 (commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8), relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche e di fantasia, provvedendo ad introdurre una nuova disciplina.

Ricorda che il comma 16 citato aveva previsto che le bevande analcoliche – con il nome di uno o più frutti – dovessero essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento (precedentemente l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 ne fissava il contenuto in una quantità non inferiore a 12 gr. per 100 cc). Il comma 16-bis era intervenuto sulla preparazione delle bevande analcoliche con denominazioni di fantasia, prevedendo che la colorazione è consentita solo se le stesse contengano succo di agrumi almeno nella misura del 20 per cento (la normativa precedente, contenuta nell'articolo 1, della legge n. 286 del 1961 prevedeva la percentuale del 12 per cento). Il comma 16-ter aveva, quindi, differito l'entrata in vigore delle precedenti disposizioni al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, subordinando la stessa al perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea. Si

è inoltre disposto che le scorte prodotte antecedentemente la data di entrata in vigore del nuovo obbligo potevano essere commercializzate entro gli otto mesi successivi alla medesima data.

In data 5 marzo 2013 la Commissione europea richiese talune informazioni alle Autorità italiane riguardo alla normativa in esame rilevando che le nuove regole contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/UE, considerato che la misura notificata era riferita esclusivamente alle bibite analcoliche con il nome di uno o più frutti e non quelle di fantasia a base di agrumi, introdotte durante l'esame parlamentare del decreto, e che, comunque, non è stata disposta la sospensione di tre mesi dell'efficacia delle norme. Si osservava inoltre che le restrizioni alla libera circolazione delle merci, in assenza di regole armonizzate a livello europeo, può essere giustificata solo per motivi di interesse pubblico, quali la tutela della salute e la vita delle persone; in tal caso occorre supportare le argomentazioni a favore dell'introduzione della misura con evidenze scientifiche che, nell'occasione, non sono state prodotte. La normativa fa riferimento al succo naturale, senza più far riferimento alle altre alternative di succo «concentrato», «liofilizzato» o «scioppato», con un'indebita limitazione della materia prima utilizzabile, non riscontrabile nella normativa europea di riferimento (direttiva 2001/112/UE).

Rileva che il comma 1 prevede ora che le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia e vendute con il nome dell'arancia a succo, o recanti denominazioni che a tale agrume si richiamino, debbano avere un contenuto di succo di arancia non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il comma 3 subordina però l'efficacia di tale previsione al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per le bevande prodotte prima di tale efficacia e che siano prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, il comma 4 dispone che possano essere commercializzate entro i nove mesi successivi a tale data.

Passa quindi a commentare l'articolo 19, in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Il comma 1 dell'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, novella la legge 14 gennaio 2013, n. 9 (norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), apportandovi alcune modificazioni.

Per effetto delle nuove disposizioni, l'articolo 1, al comma 4, continua a richiedere l'individuazione dell'origine delle miscele di oli di oliva: ma, invece di essere immediatamente preceduta dall'indicazione del termine «miscela», essa deve essere conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 29 del 2012. Pertanto si tratterà di una delle

seguenti terminologie, a seconda dei casi: «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'Unione; «miscela di oli di oliva non originari dell'Unione europea» oppure un riferimento all'origine esterna all'Unione; «miscela di oli di oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione» oppure un riferimento all'origine interna ed esterna all'Unione. La formula continua a dover essere stampata con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita. L'articolo 4, comma 3, poi, come modificato, dichiara ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini o vergini.

L'articolo 7, a seguito della novella, prevede al comma 2 che gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente. Essi continuano a dover essere forniti di idoneo dispositivo di chiusura, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; si aggiunge però che devono essere provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. Viene invece meno la prescrizione per cui devono essere etichettati in modo da indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene. La sanzione del successivo comma 3 (applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto) assiste anche questa nuova formulazione del comma 2.

La limitazione di un profilo sanzionatorio è l'effetto della novella dell'articolo 16, comma 1: al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni solo nazionali, destinate al commercio (nonché al fine di prevenire eventuali frodi), è dichiarato obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale (adempimento in mancanza del quale le produzioni predette non possono essere destinate al commercio).

Infine, ai sensi del comma 2 si novella la disposizione che è volta ad assicurare ai consumatori la possibilità di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di qualità: finora, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attività di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le autorità preposte procedevano alla ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri. D'ora in poi, la ricerca riguarderà il contenuto di etil esteri: ad esso si applicherà la pubblicazione (e aggiornamento) mensile delle risultanze delle analisi, in un'apposita sezione del portale *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala infine che l'articolo 37, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, reca misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca.

In particolare, il comma 1 stabilisce che possa essere consentita la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca esercitata a fini scientifici, salvo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

non ne disponga il divieto. A tal fine il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 7 (sanzioni penali di tipo contravvenzionale) e il comma 2 dell'articolo 10 (sanzioni amministrative) del decreto legislativo n. 4 del 2014, che assistevano il divieto, sotto qualsiasi forma, per la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, nell'ambito della quale risultava inclusa la pesca a soli fini scientifici.

Per quanto concerne invece il disegno di legge n. 1519, sottolinea che non vi sono materie di competenza riguardate dalle direttive e dagli atti dell'Unione di cui si dispone il recepimento.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) segnala l'importanza del tema delle produzioni di bevande a base di frutta e il senatore RUVOLO (*GAL*) sia associa nella considerazione di detto rilievo, richiamando altresì l'attenzione sul comparto produttivo dell'olio di oliva, riguardato dal provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il presidente FORMIGONI informa che è stata trasmessa una documentazione da parte dell'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi (*ASSICA*), nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1328 (collegato agricoltura). Tale documentazione sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

### Plenaria

85<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*indi della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 11.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1428)** *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

**(24)** *ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

**(103)** *Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

**(165)** *Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

**(180)** *Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

**(183)** *Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

- (199) *ICHINO ed altri.* – *Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*
- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri.* – *Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri.* – *Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI.* – *Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI.* – *Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri.* – *Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI.* – *Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri.* – *Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI.* – *Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri.* – *Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri.* – *Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri.* – *Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri.* – *Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – *Istituzione del reddito minimo garantito*

(1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*

(1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Belanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente SACCONI annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati al disegno di legge n. 1428, scelto dalla Commissione come testo base, 453 emendamenti e 12 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione Affari costituzionali, l'approdo in Assemblea del disegno di legge delega potrebbe seguire quello dei progetti di revisione costituzionale in corso di esame in sede referente in detta Commissione. Suggerisce comunque di procedere all'illustrazione degli emendamenti, così da riservare uno spazio d'esame adeguato per la successiva fase di discussione e votazione, invitando ciascun senatore ad illustrare nel complesso tutti gli emendamenti a sua firma.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda se non sia preferibile, data la complessità del provvedimento in esame, procedere all'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.

Il presidente SACCONI ribadisce le modalità di illustrazione già comunicate, che consentiranno a ciascuno di evidenziare la filosofia ispiratrice delle proprie proposte emendative.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) fa presente che alcuni degli emendamenti all'articolo 1, dei quali è firmatario, sono intesi a chiarire la natura dell'istituto della cassa integrazione: si stabilisce, in linea con le prevalenti ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, che si tratta di una forma di assicurazione del datore di lavoro, per la quale questi può conseguentemente essere chiamato ad una contribuzione, che possa fungere anche da filtro per l'accesso al beneficio. Altri emendamenti riferiti all'articolo 1 sono intesi a favorire l'impiego dei lavoratori cassaintegrati in servizi utili, in conformità ai contenuti di un disegno di legge presentato nel corso

della corrente legislatura e sottoscritto da senatori di diverse forze politiche. Tra gli emendamenti all'articolo 2, pone in rilievo la proposta di modifica che mira a collegare il reinserimento del lavoratore e il sostegno al reddito, attraverso un contratto di ricollocazione che sancisca i diritti e gli obblighi del lavoratore e dell'agenzia cui lo stesso si rivolge, la quale assume una vera e propria obbligazione di risultato.

Si sofferma, quindi, sui propri emendamenti all'articolo 4, intesi a inserire nell'articolato del disegno di legge delega l'impegno per l'introduzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con protezione crescente, unitamente alla specificazione che ciò non determina l'introduzione di un nuovo tipo contrattuale o l'abrogazione delle tipologie contrattuali già previste. Al riguardo, sottolinea che si tratta di una modificazione necessaria, sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista politico, dal momento che la formulazione del disegno di legge non appare idonea a garantire il raggiungimento di obiettivi che hanno già formato oggetto di un accordo tra le forze di maggioranza, che si è riverberato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 34 recentemente convertito, sia in alcune dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in presenza dei *partner* europei.

Illustra, infine, una proposta di modificazione dell'articolo 5, diretta ad abrogare alcune disposizioni concernenti il rito speciale per le controversie in materia di licenziamento, che a suo avviso non hanno dato i frutti sperati in termini di snellimento della procedura e deflazionamento del contenzioso, risolvendosi invece in un appesantimento processuale ulteriore.

La senatrice PARENTE (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica si possa disporre di un tempo maggiore per organizzare l'illustrazione degli emendamenti secondo le modalità comunicate dalla Presidenza in avvio di seduta.

Interviene sull'ordine dei lavori anche la senatrice CATALFO (*M5S*), per richiedere delucidazioni circa le ragioni che hanno indotto la Presidenza a disporre interventi illustrativi sul complesso degli emendamenti, anziché riferiti alle modificazioni proposte per i singoli articoli.

Il presidente SACCONI, nel ribadire l'opportunità di tenere ferme le modalità di illustrazione sin qui seguite, fa rilevare che in questa fase è comunque preferibile porre in risalto il senso complessivo dell'attività emendativa posta in essere dai Gruppi attraverso interventi riguardanti il complesso degli emendamenti, e che non verranno assoggettati a stringenti limiti di tempo.

Condivide tale impostazione il senatore ICHINO (*SCpI*), evidenziando che essa consente un utilizzo razionale e proficuo dei tempi a disposizione per l'esame in Commissione.



Non essendovi ulteriori osservazioni, si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti, con le modalità già osservate.

La senatrice GATTI (*PD*) premette che gli emendamenti di cui è firmataria sono volti, in generale, a rendere maggiormente perspicua e progressiva la formulazione della legge delega. In tema di ammortizzatori sociali, alcune delle proposte di modificazione dell'articolo 1 sono dirette a favorire un utilizzo più razionale della cassa integrazione guadagni, trattandosi di un ammortizzatore sociale che grava sulla fiscalità generale e che ha avuto sin qui una applicazione troppo estensiva: si propone, tra l'altro, di valorizzare maggiormente i contratti di solidarietà, configurandoli quale condizione di accesso alla cassa integrazione. Saggiunge che un altro emendamento all'articolo 1 è diretto a prevedere che il coinvolgimento attivo del beneficiario di forme di tutela del lavoro, al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, debba essere volontario. Fa altresì presente che uno degli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volto a scongiurare i rischi derivanti dall'assenza di copertura figurativa, prevista dal comma 2, lettera *b*), numero 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, in caso di prestazione successiva alla fruizione dell'ASpI.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 3, sottolinea che le proposte di modifica sono intese a formulare criteri direttivi stringenti in tema di dimissioni in bianco, al fine di prevenire ogni possibilità di abuso in danno dei soggetti più deboli, quali donne in gravidanza e immigrati.

In riferimento agli emendamenti all'articolo 4, fa presente che una delle proposte di modificazione è diretta a sopprimere l'estensione del lavoro accessorio prevista dal disegno di legge delega, in quanto essa rischia di pregiudicare l'intero settore del lavoro stagionale, rendendo più difficile e meno tutelata la condizione degli operatori. Altri emendamenti all'articolo 4 sono invece diretti a meglio chiarire i criteri direttivi in relazione ai profili del compenso orario minimo.

La senatrice PARENTE (*PD*) premette che il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo persegue la duplice *ratio* di preservare il delicato equilibrio del disegno di legge delega e rendere evidente il sostegno all'indirizzo politico del Governo. Riguardo agli emendamenti all'articolo 1, sottolinea che diversi tra essi sono intesi a una trattazione più precisa della materia relativa agli ammortizzatori sociali, nonché a introdurre miglioramenti alla disciplina in tema di ASpI, attraverso il richiamo al rispetto della normativa vigente e la previsione di una estensione dell'ambito soggettivo di applicazione, inclusiva dei collaboratori a progetto.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, sottolinea che essi perseguono il fine di armonizzare la formulazione della legge delega con la Costituzione vigente, per ciò che concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni.

Quanto all'articolo 4, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono intese a introdurre specificazioni in tema di compenso orario mi-

nimo e di *voucher*, mentre attraverso la prefigurazione di un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 5, si intende integrare il testo prevedendo disposizioni *ad hoc* in materia di lavoro autonomo e professionale. Sempre attraverso proposte di modificazione dell'articolo 5, sono potenziati gli strumenti di tutela delle lavoratrici autonome con gravidanze a rischio, nell'ottica di una tutela universale delle lavoratrici.

In conclusione, sottolinea che il proprio Gruppo non ha presentato emendamenti specifici in tema di contratto di lavoro a protezioni crescenti, nel rispetto dell'impostazione di fondo del Governo e ritenendo che la sede più idonea per norme di tale tenore possa essere quella dei decreti attuativi della legge delega.

Il senatore LEPRI (PD), con riguardo agli emendamenti all'articolo 1, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono intese a favorire istituti alternativi alla Cassa integrazione guadagni, che fanno perno su rimodulazioni dell'orario di lavoro, quali il contratto di solidarietà e il ricorso al *part-time*. Altri emendamenti all'articolo 1 prevedono forme di sostegno al reddito, attraverso programmi di inclusione attiva destinati alle famiglie che versano in situazioni di bisogno a causa di situazioni di disoccupazione involontaria.

Per ciò che attiene agli emendamenti all'articolo 2, sottolinea che diverse delle proposte di modifica di cui è firmatario sono volte a conformare il testo al vigente articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, attraverso la precisazione del ruolo e della configurazione degli uffici regionali per il lavoro.

Quanto, infine, al contratto di lavoro caratterizzato da tutele crescenti, ritiene che una sintesi equilibrata possa consistere in una modificazione del testo che, senza stravolgere l'impianto del Governo, prefiguri come certa, e non già come meramente eventuale, la sperimentazione in materia, da sottoporre comunque a verifica e da meditare per ciò che attiene all'ambito soggettivo di applicazione.

Il senatore PUGLIA (M5S) premette che il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo è caratterizzato dall'intento di porre rimedio alla genericità dei criteri direttivi, anche al fine di tutelare la centralità del Parlamento nel processo di formazione della legge.

Riguardo agli emendamenti all'articolo 2, pone in rilievo la previsione di strumenti telematici per tracciare l'occupazione dei lavoratori, nonché l'introduzione del libretto formativo elettronico del lavoratore apprendista, intesa alla semplificazione del relativo rapporto di lavoro.

In riferimento agli emendamenti all'articolo 3, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono volte a semplificare gli adempimenti connessi al registro infortuni, mentre altre modificazioni proposte intendono rendere obbligatoria la fornitura dei dati in proprio possesso per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, così come l'ostensione delle note concernenti le spese legali per il recupero dei contributi non versati. Altri emendamenti, sempre in relazione agli enti previdenziali, mi-

rano alla predisposizione di meccanismi di accredito automatico dei contributi figurativi, nonché a rendere obbligatoria l'immediata comunicazione dell'aliquota contributiva, all'atto dell'inquadramento del singolo lavoratore.

Quanto alle proposte di modificazione dell'articolo 4, pone in particolare rilievo l'emendamento volto a estendere la norma sul compenso orario minimo ai rapporti di lavoro a collaborazione, al ricorrere di determinati presupposti. Attraverso altri emendamenti all'articolo 4, è prefigurato anche un massimale di trattamento annuo, applicabile a chi riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni.

Riguardo alle proposte di modifica all'articolo 5, fa presente che diversi emendamenti sono volti ad agevolare la condizione e gli adempimenti delle lavoratrici con maternità a rischio, ovvero a prefigurare benefici a favore delle famiglie numerose attraverso l'introduzione del quoziente familiare.

Quanto agli emendamenti all'articolo 6, sottolinea che alcune delle proposte di modifica sono volte a sopprimere la modalità di espressione tacita del consenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto a forme di previdenza integrativa. Altre proposte di modifica prefigurano gestioni previdenziali separate per alcune particolari categorie di lavoratori, quali ad esempio i parasubordinati, mentre altri emendamenti escludono che il carico contributivo gravante sulle aziende possa risultare incrementato per effetto dell'estensione dell'ambito d'applicazione degli ammortizzatori sociali. Fa presente, infine, che il proprio Gruppo ha proposto emendamenti specifici per eliminare l'indebita equiparazione tra fattispecie diverse introdotta dalla «riforma Fornero», per ciò che attiene al cosiddetto *ticket* per il licenziamento.

Il PRESIDENTE comunica che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nel corso della seduta pomeridiana, con inizio alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1428**

**G/1428/1/11**

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega;

il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: alla lettera *a*), la razionalizzazione degli incentivi all'assunzione vigenti, «da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzia una minore probabilità di trovare occupazione»; alla lettera *b*), la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e di quelli per l'autoimprenditorialità, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi post in essere da regioni e province autonome;

i criteri di delega di cui alle lettere *a*) e *b*) citate, appaiono generici;

la relazione tecnica afferma che le razionalizzazioni di cui alle menzionate lettere non comportano oneri,

impegna il Governo:

a chiarire se il processo di razionalizzazione previsto, sia effettivamente limitato al riassetto ordinamentale degli istituti vigenti.

---

**G/1428/2/11**

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

premessso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delega;

il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'attribuzione alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive ed ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia (lettere *c*), *e*), *d*));

le norme stabiliscono espressamente che si dovrà provvedere, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – dovendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente;

il criterio contenuto nella lettera *c*) sembrerebbe imporre un vincolo alle risorse proprie delle regioni, in aperta violazione del principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione,

considerato che:

l'articolo 6 del disegno di legge, al comma 3, prevede che dall'attuazione delle deleghe recate dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che a tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni;

alla luce di quanto stabilito dal comma 1 del predetto articolo 6, l'effettiva neutralità finanziaria del riordino sarà di fatto possibile solo nel momento in cui le Commissioni parlamentari saranno chiamate a esaminare gli schemi di decreti di attuazione della delega in esame,

impegna il Governo:

a chiarire l'impatto della norma in relazione a quanto evidenziato in premessa.

---

**G/1428/3/11**

PEZZOPANE, CALEO

Il Senato,

premesso che:

alcune problematiche riguardanti i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l'ordine del giorno G4.500 in sede di approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

la necessità di procedere al rafforzamento dei servizi per il lavoro italiani è stata recentemente sottolineata da uno studio dell'ISFOL «Lo stato dei Servizi pubblici per l'impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» pubblicato a marzo 2014;

in base all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, si intende istituire «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera c)) con «attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e AspI» (lettera e)) e «razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizione e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera f));

impegna il Governo:

in relazione alla lettera g), comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame, a stabilire che gli enti e le agenzie preposte possano:

1) procedere all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le priorità di legge, del personale non dirigenziale provinciale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) risulti vincitore o idoneo inserito nelle graduatorie concorsuali di merito per assunzioni a tempo indeterminato per profili professionali coerenti con le mansioni esercitate nei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse indivi-

duati dalla delega al Governo. Il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato che restano vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

b) risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono maturati alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse;

c) risulti assunto con contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive bandite in base all'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse.

2) bandire procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono svolti presso i servizi provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse, con valutazione dei titoli di anzianità maturata;

a prevedere che, in attesa della definizione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e gli enti subentranti alle stesse possano procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 con i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 o comunque in servizio presso le province all'atto del passaggio delle funzioni.

---

### **G/1428/4/11**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle po-

litiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;

considerato che:

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e strutture materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre *best practice*;

sono passati dieci anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;



sono passati sei anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva – sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il gennaio 2015, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 1° gennaio 2015 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

---

### **G/1428/5/11**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),

impegna il Governo a valutare la possibilità, anche nel rispetto delle competenze regionali, di assumere iniziative volte a:

istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA);

definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il Sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, definire:

*a)* gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*b)* la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*c)* la creazione di una apposita area *web* del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

*d)* i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 20n, n. 167, assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano informatico individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato;

assicurare l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

---

**G/1428/6/11**

BOCCHINO, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BENCINI, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

premesso che:

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si prescrive la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro semplificate secondo quanto indicato alla lettera *a*) del medesimo comma;

il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del *turn over* ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all'assegno di ricerca introdotto dall'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 3 dicembre 2010 e che lo stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

l'entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall'Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EER nell'ordine di alcune migliaia;

considerato che:

a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno sì che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare un'opportunità lavorativa con un contratto lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazionali anche e soprattutto al di fuori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorabile fenomeno della cd. «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all'abbandono del settore della ricerca pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l'arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l'attuale emergenza; ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l'uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

a prevedere un piano triennale di rilancio dell'occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del *turn over* e contemporaneamente l'assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

---

#### **G/1428/7/11**

PEZZOPANE, ALBANO

Il Senato,

premessi che:

il personale precario delle Province che da anni svolge il proprio lavoro con grande professionalità, impegno e sacrificio, risulta essere una grande ricchezza per le Province in quanto garantisce con efficienza servizi essenziali per cittadini;

con la riorganizzazione delle Province verranno ridefiniti servizi essenziali per i cittadini, che sino a ora sono stati svolti dal personale precario con qualità e professionalità;

per ovviare a questo problema si dovrebbe provvedere a una riassegnazione del suddetto personale procedendo alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, risulti in servizio presso le Province, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

le problematiche riguardanti, in particolare, i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l'ordine del giorno G4.500, in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e sono oggi all'attenzione del Parlamento con il provvedimento in esame;

impegna il Governo a:

adottare i provvedimenti necessari affinché, ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria la continuità e la erogazione

dei servizi in relazione alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e ai vincoli finanziari relativi alla spesa per il personale,

1) il personale precario dei servizi all'impiego o alla formazione delle province possa confluire negli enti che, in base alla riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive, subentreranno alle province;

2) il personale precario che svolge il proprio servizio presso le altre funzioni provinciali possa confluire negli enti che subentreranno alle Province;

nell'adozione dei provvedimenti summenzionati, tenere in considerazione che:

1) il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie di merito dei concorsi pubblici a tempo indeterminato secondo un criterio di equivalenza delle funzioni svolte. Le stesse restino vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

2) deve essere estesa agli enti subentranti alle province la facoltà di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativa al personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dei servizi provinciali negli ultimi cinque anni secondo un criterio di equivalenza delle unioni svolte;

3) devono essere bandite procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4 del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

4) nelle more delle procedure di cui sopra, gli enti subentranti alle province possano prorogare, nel rispetto dei limiti di spesa, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016.

---

### **G/1428/8/11**

BOCCHINO, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BENCINI, CAMPANELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro

e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

premessi che:

il disegno di legge in esame è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell'occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità;

l'articolo 5 specificamente prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro;

considerato che:

la fecondazione medicalmente assistita, alla luce della normativa vigente, non è adeguatamente tutelata tanto da non rientrare nelle ipotesi che la legge accorda all'applicazione del congedo retribuito dal lavoro;

secondo le linee guida dettate dall'INPS, la richiesta di astensione dal lavoro motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità», pur non potendo si considerare «malattia» in senso classico, deve essere ad essa assimilata ritenendo congrue due settimane di astensione dopo – il trasferimento dell'embrione nell'utero;

tale periodo è ritenuto però dalle stesse lavoratrici non rispettoso dei reali stati di salute e si ritiene che il precoce ritorno all'attività lavorativa le possa sottoporre ad un notevole stress psico-fisico che potrebbe ragionevolmente inficiare l'intervento stesso di fecondazione;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare il periodo di congedo retribuito dal lavoro in caso di astensione, motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità» nonché a prevedere ulteriori e più efficaci strumenti che diano effettività alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

a prevedere una specifica disciplina che regolamenti le assenze dal lavoro nel periodo in cui le donne si sottopongono ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita.

**G/1428/9/11**

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

premessi che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di-vita e di lavoro;

il comma 2 del predetto articolo indica tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

che il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ai Capi XI (articoli da 66 a 69) e XII (articoli da 70 e 73), per le lavoratrici subordinate e autonome, nonché all'articolo 84 per le collaboratrici coordinate e continuative, già disciplina i trattamenti economici di maternità,

impegna il Governo

a estendere tali prestazioni a tutte le categorie di donne lavoratrici ove, a seguito della ricognizione, risultassero categorie non beneficiarie.

**G/1428/10/11**

SERRA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»

premessi che:

l'articolo 5 e del disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

considerato che:

la legislazione vigente in Italia in materia di parità di genere risulta ancora carente e segna, a ben vedere, una situazione discriminatoria tra uomo e donna. Al riguardo, un dato evidente che evidenzia la situazione discriminatoria a cui si assiste, è rinvenibile nella procreazione e nella maternità. Occorre, tuttavia, mettere in luce il fatto che, al contempo, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, infatti, con il decreto legislativo 151/2001 vengono garantiti alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole;

allo stato attuale, è, inoltre, necessario rilevare che, ormai, è possibile ritenere superata la concezione che la cura dei figli debba essere esclusivo appannaggio della sola madre; tanto è vero che il decreto legislativo in oggetto prevede forme di garanzia anche per i padri lavoratori. È opportuno, comunque, evidenziare che il dettato normativo del decreto legislativo *de quo* risulta ancora, per certi versi, improntato da una logica che vede il padre subentrare nei diritti ai congedi genitoriali in via subordinata e non alternativa rispetto alla madre. Difatti, il legislatore parrebbe aver operato una scelta riconoscendo, in particolare, ai padri lavoratori il diritto ad usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

considerato altresì che:

al padre sono riconosciuti i congedi in un certo senso in via residuale rispetto alla madre, ne deriva, quindi, che la cura del bambino sia incentrata e ricondotta alla figura materna, con indubbi svantaggi per le donne sotto il profilo professionale. Appare, quindi, ragionevole prevedere che i congedi possano essere attribuiti alternativamente alla madre o al padre, rimettendo ad essi la scelta da valutare caso per caso, senza alcuna distinzione di sorta;

sulla scorta delle anzidette carenze nella materia in oggetto, sarebbe ragionevole effettuare delle scelte finalizzate, con delle modifiche al dlgs. n. 151, a rivisitare la parte relativa alla fruibilità dei congedi da parte del padre così come disposto dall'articolo 28 della disposizione normativa *de qua*, stabilendo che gli stessi siano da considerarsi alternativi e non subordinati rispetto alla madre in tutti i settori lavorativi pubblici e privati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel congedo di paternità, che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro, in via alternativa e non subordinata ri-



spetto alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto attualmente dalla legge, in tutti i settori lavorativi pubblici e privati.

---

**G/1428/11/11**

FAVERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», (A. S. 1428),

premessò che:

l'articolo 3 delle legge n. 68 del 1999, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» dispone alcune previsioni per l'assunzione obbligatoria di disabili e quote di riserva;

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che reca «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», è intervenuto ulteriormente sulla materia attraverso una deroga al blocco di nuove assunzioni delle categorie protette, compresi i disabili, nella pubblica amministrazione, stabilito in diversi pareri del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che:

nonostante la legislazione vigente in favore dell'occupazione dei disabili, si calcola che il 25 per cento dei posti previsti obbligatoriamente per tale categoria rimarrebbe non assegnato, tanto nel settore pubblico quanto nel privato;

inoltre, sarebbero 750.000 i disabili iscritti alle liste di collocamento obbligatorio nel corso del 2013, solo il 16 per cento (circa 300.000 individui) delle persone con disabilità fra i 15 e i 74 anni avrebbe un'occupazione e l'11 per cento avrebbe trovato un'occupazione attraverso un centro pubblico per l'impiego;

i soggetti di tale categoria che risultano inattivi rappresenterebbero una quota quasi doppia rispetto a quella osservata nell'intera popolazione (l'81,2 per cento contro il 45,4 per cento) e, in concomitanza con la crisi economica, si è rilevato un elevato numero di sospensioni temporanee dall'obbligo di assunzione autorizzate per il 2011 (pari a 3.789 pratiche, che interessano 7.232 persone con disabilità), mentre sarebbe confermato l'incremento negli ultimi anni dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato;

sarebbe infine in continuo aumento il numero di disabili, prossimi all'età della quiescenza, che vengono espulsi dal mercato del lavoro senza la possibilità di trovare un'occupazione viste le loro età anagrafica e disfunzionalità;

rilevato infine che:

in una sentenza nella causa C-312/11 del luglio 2013, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il nostro Paese non ha applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili in particolare ai sensi della direttiva 2000/78/CE del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, adottata dall'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 216 del 2003, invitando il Governo e il Parlamento a porre rimedio al più presto a tale mancanza;

impegna il Governo:

a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di per evidenziare il tema della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro e nella raccolta dati, promuovendo un aggiornamento della legislazione in vigore e al fine di renderla più efficace nell'offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;

a potenziare la capacità degli uffici del collocamento mirato di promuovere politiche attive del lavoro che includano lavoratori con disabilità, attraverso corsi di formazione per il personale degli uffici provinciali e dei centri per l'impiego, e l'inclusione delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro nazionali e territoriali;

ad adottare provvedimenti di propria competenza al fine di informatizzare tutti i dati disponibili nel collocamento mirato collegandoli dove possibile anche ad altri dati (raccolti da Istat, Isfol, Inps, Censis, eccetera), in modo da poter elaborare in tempo reale le informazioni a livello nazionale, regionale e locale;

ad operare per affrontare il tema relativo alle donne con disabilità che vivono condizioni di multidiscriminazione, con la messa in campo di incentivi nazionali per la loro occupazione ed in particolare per le donne lavoratrici disabili ultra quarantenni;

a favorire il ritorno al lavoro dei disabili ultra cinquantacinquenni, ancora non in età, ma prossimi al pensionamento, che rischiano di essere fortemente penalizzati, oltre che dalla loro condizione oggettiva, dalla perdurante crisi economica ed occupazionale che interessa il nostro Paese;

ad assumere provvedimenti di propria competenza per imporre, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE, l'adozione da parte dei datori di lavoro di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze e delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere

ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione.

---

**G/1428/12/11**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS1428),

premesso che:

sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori autonomi iscritti in altre casse previdenziali;

molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti) e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;

questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;

i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;

considerato che:

gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;

il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;

il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;

il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;

un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;

la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali, e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;

impegna il Governo:

a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva previsto dalle disposizioni della legge n.92 del 2012;

a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.

---

## Art. 1.

### 1.1

MUNERATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 1. – (*Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a) prevedere l'introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;
- b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;
- c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi ai lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.

Art. 1-bis. – (*Delega al Governo in materia di istituzione del reddito minimo garantito*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a istituire il reddito minimo garantito, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere l'introduzione dell'istituto del reddito minimo garantito, al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

b) considerare le prestazioni del reddito minimo garantito costitutive dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

c) prevedere che il reddito minimo garantito, nella forma reddituale diretta, consistente nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati si componga di un beneficio individuale in denaro determinato nella misura risultante dall'applicazione della lettera a), comma 1 dell'articolo 13 del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 198, n. 917, da corrispondere in importi mensili, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di sta-

tistica (ISTAT). L'entità di tale beneficio è ricalco lata secondo coefficienti da determinare in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario;

d) prevedere che le funzioni amministrative necessarie per l'attuazione del presente articolo, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 1-ter. – (*Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino della spesa assistenziale; seguendo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:

- 1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- 2) pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- 3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- 4) assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- 5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;
- 6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
- 7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;
- 8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l'istituzione del reddito minimo garantite prevista dalla presente-legge».

---

## 1.4

SERRA, PAGLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori» con le seguenti: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori, di piccoli imprenditori e artigiani da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice-civile».*

---

**1.5**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e legate alla storia contributiva dei lavoratori».*

---

**1.6**

MUNERATO

*Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori sociali» inserire le seguenti: «anche in deroga».*

---

**1.7**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto ai lavoro:

1) istituzione di un'assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto della storia contributiva del singolo lavoratore;

2) parametrizzazione della durata dell'assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:

- I) settore produttivo;
  - II) età del soggetto interessato;
  - III) regione di residenza;».
- 

**1.8**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO

*Al comma 2, lettera a) al numero 1), premettere il seguente:*

«01) esplicitazione del diritto dei lavoratori dipendenti – nel caso di sospensione o riduzione unilaterale dell'orario delle prestazioni disposta dal creditore per motivi economici od organizzativi in un ufficio o reparto – al pagamento di quattro quinti della retribuzione corrispondente ai periodi di sospensione o riduzione dell'orario, con contestuale qualificazione

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, nei casi in cui essa opera, in termini di assicurazione del creditore stesso e riconoscimento, in tali casi, di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori interessati per la parte di retribuzione perduta;».

---

**1.9**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

**1.10**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

**1.11**

GALIMBERTI

*Al comma 2 lettera a) sopprimere il numero 1)*

---

**1.12**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) graduale superamento dell'attuale sistema di autorizzazione delle integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale di un ramo di essa;»

---



**1.13**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo i casi di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e di garanzia della continuità occupazionale;».*

---

**1.14**

D'ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: «ramo di essa» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi i casi in cui un periodo di cassaintegrazione straordinaria consentirebbe di gestire una fase di transizione verso l'acquisizione di altro proprietario».*

---

**1.15**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 2).*

---

**1.16**

ICHINO, BERGER

*Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2), 5) e 6) con i seguenti:*

«2) sostituzione delle procedure vigenti di concessione dell'intervento della Cassa con un meccanismo standardizzato di attivazione che – fermi gli oneri di informazione preventiva ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali – preveda una franchigia a carico dell'impresa per il periodo di sospensione o riduzione dell'orario, nonché – nel caso di sospensione – l'obbligo a carico dell'impresa stessa di restituzione di quanto percepito dalla Cassa integrazione nel caso. in cui al termine del periodo di sospensione, la prestazione non venga interamente riattivata e non prosegua per almeno tre mesi;

5) riduzione del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati, corrispondente al maggior onere derivante dalla franchigia a loro carico in caso di attivazione dell'assicurazione, di cui al n. 2); la riduzione deve essere comunque determinata in funzione del tendenziale pareggio di bilancio della Gestione;

6) previsione di un aumento del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati a seguito dei casi di attivazione della Cassa medesima e di una sua riduzione a seguito di periodi di non attivazione;».

---

**1.17**

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: «procedure burocratiche», aggiungere le seguenti: «attraverso l'incentivo di strumenti telematici e digitali».*

---

**1.18**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «considerando anche la possibilità di introdurre meccanismo standardizzati di concessione» con le seguenti: «prevedendo strumenti certi ed esigibili».*

---

**1.19**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo la parola: «standardizzati» inserire le seguenti: «e di anticipazione».*

---

**1.20**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di controllo;».*

---

**1.21**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di reintrodurre l'istituto dell'anticipazione ex articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».*

---

**1.22**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uniformando l'iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS;».*

---

**1.23**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**1.24**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) previsione dell'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito della mancata possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà».

---

**1.25**

GATTI, D'ADDA, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell'utilizzo dei contratti di solidarietà;».

---

**1.26**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro» con le seguenti: «delle possibilità di godimento degli strumenti contrattuali di modulazione dell'orario di lavoro;».*

---

**1.27**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a):*

*1) al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà;»*

*2) sopprimere il numero 4);*

*3) sostituire il numero 6), con il seguente:*

*«6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi sta le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;»;*

*4) dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;*

*5) al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)»;*

*b) alla lettera b):*

*1) sostituire il numero 3) con il seguente:*

*«3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;»;*

2) dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi; che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni»;

3) dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) allineamento del livello dei minimi contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti»;

4) sostituire il numero 5 con il seguente:

«5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria e che non fruiscono di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti»;

5) al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo»;

c) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**1.28**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà;».*

---

**1.29**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell'orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».*

---

**1.30**

CATALFO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall'intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell'investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».*

---

**1.31**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con conseguente previsione di destinare una parte dei fondi stanziati dalle imprese per la cassa integrazione guadagni a favore dei contratti di solidarietà, a integrazione delle risorse statali».*

---

**1.32**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-bis) necessità di arginare comportamenti elusivi stabilendo criteri di valutazione oggettivi ai fini della concessione dell'ammortizzatore sociale con particolare riferimento agli strumenti che intendono sopperire a crisi temporanee di mercato in ausilio ai fondi derivanti dalla bilateralità».

---

**1.33**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«3-bis) garantire il legame azienda-lavoratore nei periodi di crisi di produzione risolvibili in pochi mesi».

---

**1.34**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

---

**1.35**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

---

**1.36**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) revisione dei limiti di durata in relazione ai contributi versati dall'azienda tenuto conto delle specificità produttive dei settori;».

---

**1.37**

GATTI, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2 lettera a) numero 4) sopprimere le parole: «ai singoli lavoratori e».*

---

**1.38**

D'ADDA, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2 lettera a) numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza ridurre la durata degli istituti e senza diversificare fra gruppi di lavoratori;».*

---

**1.39**

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis) previsione dell'obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale;».*

---

**1.40**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).*

---

**1.41**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza che ciò comporti un aggravio di oneri per le medesime».*

---



**1.42**

VALENTINI, PARENTE, AMATI, GRANAIOLA

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva; attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

---

**1.43**

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

---

**1.44**

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

---

**1.45**

Mario MAURO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5, inserire il seguente:*

«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di lavoratori non destinatari della vigente normativa in materia, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

---

**1.46**

MARINELLO

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di lavoratori non destinatari della vigente normativa in materia di cassa integrazione guadagni, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi;».

---

**1.47**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).*

---

**1.48**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:*

«6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell'utilizzo effettivo da individuare sulla base dell'osservazione statistica;».

*Conseguentemente al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)».*

---

**1.49**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «tra i settori» con le seguenti: «tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività».*

---

**1.50**

PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo la parola: «settori» inserire le seguenti: «e le imprese».*

---

**1.51**

D'ALÌ

*Al comma 2, lettera a), numero 6), aggiungere infine le seguenti parole: «con ridefinizione normativa della complessiva disciplina del sistema di ammortizzatori sociali anche delle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici locali, in ossequio alle indicazioni del Consiglio di Stato sulla corretta decorrenza dell'obbligo per la generalità di tali soggetti e in termini idonei ad evitare l'avvio di procedure di infrazione del regole comunitarie sugli aiuti di stato che possano introdurre oneri imprevisi nel bilancio dello Stato».*

---

**1.52**

SANTINI, PAGLIARI

*Al comma 2, lettera a), numero 6), aggiungere infine le seguenti parole: «con ridefinizione normativa della complessiva disciplina del sistema di ammortizzatori sociali anche delle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici locali, in ossequio alle indicazioni del Consiglio di Stato sulla corretta decorrenza dell'obbligo per la generalità di tali soggetti e in termini idonei ad evitare l'avvio di procedure di infrazione delle regole comunitarie sugli aiuti di stato che possano introdurre oneri imprevisi nel bilancio dello Stato».*

---

**1.53**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;*

---

**1.54**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).*

---

**1.55**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), al numero 7) sostituire la parola: «revisione» con la parola: «universalizzazione» e, aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una corrispondente copertura contributiva obbligatoria».*

---

**1.56**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «estensione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».*

---

**1.57**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera a), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fissando un termine perentorio per l'avvio dei fondi medesimi».*

---

**1.58**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), numero 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, vincolando gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 la cui determinazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità».*

---

**1.59**

GATTI, D'ADDA

*Al comma 2, lettera a), numero 7), aggiungere infine le seguenti parole: «con l'obiettivo di realizzare un sistema di tutele universale e sostenibile sia per tutti i settori merceologici che per tutte le classi dimensionali e tipologie contrattuali».*

---

**1.60**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis) finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss., mediante l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

---

**1.61**

Mario MAURO

*All'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il n. 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis) finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss., mediante l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

---

**1.62**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

*«7-bis) previsione di benefici di carattere fiscale o contributivo a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità».*

---

**1.63**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: «rappor-  
tando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavo-  
ratore».*

---

**1.64**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera b), al numero 1) dopo le parole: «durata dei trat-  
tamenti» inserire le seguenti: «e gli oneri contributivi a carico dell'a-  
zienda» e aggiungere infine le parole: «e alla causale, oggettiva o segget-  
tiva, della risoluzione del rapporto».*

---

**1.65**

MARINELLO

*Al comma 2, lettera b) al numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti  
parole: «e riproporzionando la contribuzione in caso di prestazioni di la-  
voro a tempo parziale».*

---

**1.66**

MARINELLO

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

*«1-bis) soppressione definitiva dell'ASpI nei casi di licenziamenti ef-  
fettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute as-  
sunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali pre-  
viste dalla Contrattazione collettiva;».*

---

**1.67**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).*

---

**1.68**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «durata massima» inserire le seguenti parole: «, rispetto alla normativa vigente.».*

---

**1.69**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpl, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;».

---

**1.70**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «con estensione ai» inserire le seguenti: «titolari di partita IVA senza dipendenti su base volontaria e a tutti i».*

---

**1.71**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti parole: «che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavoratori e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano*

qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».

---

**1.72**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» aggiungere le seguenti parole: «subordinati, parasubordinati e autonomi».*

---

**1.73**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «parasubordinati».*

---

**1.74**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti: «iscritti alla gestione separata presso l'INPS».*

---

**1.75**

D'ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2, lettera b) numero 3), dopo le parole: «contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: , «i collaboratori a progetto, le tipologie anch'esse iscritte alla gestione separata dell'INPS, le partite IVA anch'esse iscritte a tale gestione separata».*

---



**1.76**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».*

---

**1.77**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».*

---

**1.78**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere la parola: «eventuale».*

---

**1.79**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;».*

---

**1.80**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni nei 18 mesi precedenti il riconoscimento del diritto alla prestazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.81**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) estensione del campo di applicazione dell'ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l'accesso alle prestazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

### **1.82**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).*

---

**1.83**

GATTI, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4).*

---

**1.84**

D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, RICCHIUTI

*Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo la parola: «massimali» inserire le seguenti: «, limitatamente alle retribuzioni più alte,».*

---

**1.85**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis) allineamento dei livello dei minimali contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti;».*

---

**1.87**

GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, FAVERO, FORNARO, GOTOR, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, TOMASELLI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

*«5) introduzione a favore dei nuclei dei lavoratori, in disoccupazione involontaria, che non abbiano o non abbiano più titolo a fruire dell'Aspi, e si trovino in condizione di povertà, come definita anche sulla base dell'I-see, di una prestazione, assistenziale, da estendere progressivamente, in ragione della disponibilità di risorse a tutti i nuclei in analoga condizione di povertà, con priorità per quelli in cui siano presenti minori, condizionata all'adesione a progetti personalizzati, finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo nonché, nelle situazioni in cui ciò si renda necessario, all'inclusione sociale dei diversi membri del nucleo familiare;».*

---

**1.86**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5), con il seguente:*

«5) introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai soggetti in disoccupazione involontaria, siano essi in cerca di prima occupazione o dopo la fruizione dell'ASPI o lavoratori autonomi che hanno definitivamente cessato l'attività, e che non fruiscono di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

---

**1.88**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

---

**1.89**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) introduzione, dopo la fruizione dell'ASPI, di una prestazione, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria, priva di copertura figurativa;».

---

**1.90**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere la parola: «eventuale».*

---

**1.91**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), al numero 5), sopprimere la parola: «eventuale».*

---

**1.92**

GATTI, D'ADDA, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere le parole: «eventualmente priva di copertura figurativa.».*

---

**1.93**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), al numero 5), dopo le parole: «in disoccupazione involontaria», inserire le seguenti: «e che non fruiscano di altre prestazioni.».*

---

**1.94**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), al numero 5) dopo le parole: «situazione economica equivalente», inserire le seguenti: «e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale.».*

---

**1.95**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), al numero 5) sopprimere le parole da: «con previsione» fino alla fine del numero.*

---

**1.96**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

*«5-bis) «necessità di garantire la condizionalità tra, la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».*

---

**1.97**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).*

---

**1.98**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «eliminazione» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».*

---

**1.99**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo».*

---

**1.100**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione di requisiti di accesso differenti e collegati al reddito familiare;».*

---

**1.101**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in favore dei cittadini italiani».*

---

**1.102**

PICCINELLI, SERAFINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro;*

*6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».*

*b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al fine di favorire l'attività a beneficio delle comunità locali» con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».*

---

**1.103**

PEZZOPANE

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:*

*«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.*

6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

---

**1.104**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.».

---

**1.105**

MUNERATO

*Al comma 2 alla lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«7) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

---

**1.106**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«6-bis) necessità di stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l'impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

---

**1.107**

MUNERATO

*Al comma 2 alla lettera b) dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«7) definizione di criteri oggettivi ed uniformi a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

---



**1.108**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:*

«6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell'Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.»

---

**1.109**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) con riferimento al trattamento di disoccupazione di cui alla lettera b), previsione della possibilità che – laddove sia disponibile un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione fornito da agenzie specializzate appositamente accreditate – il godimento del sostegno del reddito sia condizionato alla stipulazione, da parte della persona interessata con l'agenzia pubblica o privata accreditata da essa scelta e con la Regione, di un contratto di ricollocazione che preveda: gli obblighi di attivazione a carico della persona stessa, l'affiancamento a un tutor investito del controllo sull'adempimento degli obblighi stessi, l'interruzione del trattamento in caso di inadempimento, il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dall'agenzia mediante *voucher* regionale condizionato alla ricollocazione effettiva;».

---

**1.110**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano una effettiva partecipazione del lavoratore ad attività sociali, di formazione o di tirocinio presso aziende, o ad altre attività individuate medesimo scopo dal legislatore, al fine del riconoscimento dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)».

---

**1.111**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, GUERRA, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «un coinvolgimento attivo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «processi di attivazione del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) anche a beneficio delle comunità locali.».*

---

**1.112**

GATTI, D'ADDA, RICCHIUTI, CHITI

*Al comma 2 lettera c) dopo le parole: «coinvolgimento attivo» inserire la seguente: «volontario».*

---

**1.113**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali».*

---

**1.114**

MUNERATO

*Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole: «dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)» sostituire le parole da: «al fine di favorirne » fino alla fine della lettera con le seguenti: «al fine di favorire che l'attività sia prestata nell'ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».*

---

**1.115**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER, ICHINO

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni».*

---

**1.116**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

---

**1.117**

LEPRI, PARENTE, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con riferimento agli strumenti di cui alla lettera b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l'obbligo della condizionalità a partecipare ai programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro.».

---

**1.118**

ICHINO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) con riferimento al trattamento di integrazione salariale di cui alla lettera a), previsione della possibilità che le Regioni e gli Enti locali pubblichino presso i Centri per l'Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilità rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, le quali potranno aderire alla proposta dandone comunicazione al Centro per l'Impiego e al coordinatore indicato; in relazione a questo caso la norma delegata regolerà opportunamente la materia della sicurezza del lavoro e dell'assicurazione antinfortunistica;».

---

**1.119**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER, ICHINO

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione in funzione della migliore effettività per il lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupa-

zione, a programmi di formazione o alle attività di comunità locali di cui alla lettera c)».

---

### **1.120**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le risorse aggiuntive eventualmente necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate annualmente con la legge di stabilità.».

---

### **1.0.1**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali,

a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

## 1.0.2

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

### «Art. 1-bis.

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge, 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità« meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi ai malattie ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali; a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

---

### 1.0.3

PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare; entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale; alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

---

#### 1.0.4

MARINELLO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca ma-

rittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, mmlodamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato; a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

---

### 1.0.5

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi



per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Governo trasmette al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

**1.0.6**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)*

1. Il comma 31 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

''31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30''».

---

**Art. 2.****2.1**

MUNERATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».*

**2.2**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nei confronti delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle rela-*

tive norme di attuazione e dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430».

---

### 2.3

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «da collegare» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in ragione della loro finalizzazione ai soggetti con minore probabilità di trovare occupazione;».*

---

### 2.4

MUNERATO

*Al comma 2, alla lettera a), inserire al termine le seguenti parole: «e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto».*

---

### 2.5

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto».*

---

### 2.6

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) abrogazione degli incentivi previsti dalla normativa vigente per il datore di lavoro al reimpiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, disoccupati da più di 24 mesi e con contratto di reinserimento e destinazione delle risorse finanziarie finora previste a tal fine per il finanziamento di una riduzione delle aliquote IRAP;».*

---

**2.7**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi all'assunzione esistenti attraverso la riduzione delle medesime».

---

**2.8**

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) semplificazione dei procedimenti di accesso agli incentivi di cui alla precedente lettera a);».

---

**2.9**

GALIMBERTI

*Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) previsione di una cornice giuridica nazionale per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».

---

**2.10**

SERRA, CATALFO, CIOFFI

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità» con le seguenti: «razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità anche attraverso il riconoscimento del microcredito per la microimprenditorialità, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ad artigiani e piccoli imprenditori, secondo la definizione di cui all'articolo 2083 del codice civile, con un'età non superiore ai 40 anni».*

---

**2.11**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome» con le seguenti: «la previsione di norme generali nel cui ambito si inseriscono gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».*

---

**2.12**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER, ICHINO

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) trasformazione dell'ASpI, limitatamente al periodo non ancora fruito, in contributo unico al lavoratore per l'autoimpiego o in dote per il datore di lavoro che lo assume, incluse le società di somministrazione; pieno accesso alla banca dati dei percettori di reddito da parte di tutti gli enti pubblici e privati autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro o di somministrazione;».*

---

**2.13**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) introduzione di meccanismi che consentano al datore di lavoro di avere contezza, sin dal momento dell'assunzione del lavoratore, della possibile fruizione di un incentivo, al fine di poter determinare il costo del lavoro con certezza».*

---

**2.14**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) razionalizzazione della disciplina delle agevolazioni (accesso agli incentivi all'assunzione) attraverso la previsione di una riduzione graduale delle agevolazioni con contestuale allungamento del periodo agevolato».*

---

**2.15**

MARINELLO

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) coinvolgimento degli ordini professionali e delle casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 nella promozione e gestione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità rivolti ai liberi professionisti e inserimento di detti enti tra i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

---

**2.16**

PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) coinvolgimento degli ordini professionali e delle casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 nella promozione e gestione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità rivolti ai liberi professionisti e inserimento di detti enti tra i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

---

**2.17**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione.».

---

**2.18**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

**2.19**

GALIMBERTI

*Al comma 2 sopprimere dalla lettera c) alla lettera s).*

---

**2.20**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), g), m) e n).*

---

**2.21**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:*

«*c*) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

*d*) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione del Dipartimento;

*e*) attribuzione al Dipartimento delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI»;

*b) dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) soppressione di Italia Lavoro spa con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento»;

*c) sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013 nonché il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell'erogazione dei servizi per l'impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.»;

*d) sostituire le lettere i), l), m), n) e o) con le seguenti:*

«i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

l) introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;

m) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

n) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro; »

*e) sopprimere la lettera p);*

*f) alla lettera q), sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica»;*

*g) alla lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione», con le seguenti: «uso esclusivo»;*

*h) sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati»;



*i) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«s-bis) definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l'INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro;

s-ter) obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:

- 1) tipologia;
- 2) settore;
- 3) competenze richieste;
- 4) sede di lavoro».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 2.22

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l'occupazione, di seguito denominato "Dipartimento", al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;».

*Conseguentemente, al comma 2:*

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell'Agenzia», con le seguenti: «del Dipartimento»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'Agenzia», con le seguenti: «il Dipartimento»;

c) alla lettera e), sostituire le parole: «all'Agenzia», con le seguenti: «al Dipartimento».

---

**2.23**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «e con le risorse eventualmente necessarie determinate annualmente con la legge di stabilità».*

---

**2.24**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

**2.25**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),».*

---

**2.26**

MUNERATO

*Al comma 2 alla lettera c) dopo le parole: «Regioni e province autonome» inserire le seguenti: «Province, Città metropolitane e Comuni».*

---

**2.27**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «risorse umane, finanziarie e strumentali» inserire la seguente: «statali».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), dopo le parole: «risorse umane, finanziarie e strumentali» inserire la seguente: «statali».*

---

**2.28**

LEPRI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE

*Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «con conseguente istituzione, per ciascuna regione o provincia autonoma, di Uffici regionali per il lavoro, da considerarsi come articolazioni periferiche dell'Agenzia nazionale».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera e) dopo la parola: «Agenzia» inserire le seguenti: «e agli Uffici regionali per il lavoro, anche in applicazione della lettera p),».*

---

**2.29**

Mario MAURO

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia e nel monitoraggio periodico sul funzionamento della stessa tramite l'istituzione di un'apposita cabina di regia».*

---

**2.30**

BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «parti sociali», inserire le seguenti: «, ivi compresi gli enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti a livello ministeriale in base alla vigente normativa in materia,».*

---

**2.31**

DI BIAGIO

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «coinvolgimento delle parti sociali» inserire le seguenti: «e degli operatori del terzo settore».*

---

**2.32**

MUNERATO

*Al comma 2 alla lettera e) sostituire la parola: «gestionali» con: «di indirizzo, coordinamento e promozione».*

---

**2.33**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «politiche attive».*

---

**2.34**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «e politiche attive».*

---

**2.35**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «, politiche attive, ASPI e fondi nazionali e comunitari per la formazione continua;».*

---

**2.36**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ASpl» inserire le seguenti: «e programmazione delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la razionalizzazione e valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate».*

---

**2.37**

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 2, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di monito raggio delle norme in materia di lavoro, al fine di verificarne l'efficacia e procedere eventualmente ad una loro revisione».*

---

**2.38**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da esercitare in accordo con le regioni».*

---

**2.39**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province» con le seguenti: «razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici che, anche in raccordo con gli enti decentrati,».*

---

**2.40**

SERRA, PAGLINI

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'ausilio delle università, degli istituti di ricerche in materia di lavoro e degli istituti di ricerche economiche e sociali».*

---

**2.41**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «mediante l'utilizzo delle risorse umane» inserire le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori titolari di contratti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato,».*

---

**2.42**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

*«f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa, con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia;»*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».*

---

**2.43**

PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria alla erogazione dei servizi, con successivo provvedimento, sono individuate modalità e risorse destinate alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino impiegati con contratti a tempo determinato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali i quali risultino in possesso di una anzianità, maturata con la medesima tipologia contrattuale del tempo determinato, di almeno tre anni degli ultimi cinque presso i medesimi Centri per l'Impiego e che siano, inoltre, idonei e vincitori di concorso inseriti in graduatorie vigenti per concorsi pubblici per titoli ed esami espletati dal medesimo ente. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle Province comporterà l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le*

prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato di cui alla presente lettera, le Province sono autorizzate alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere fino a dicembre 2015 e ciò in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente;».

---

## 2.44

CALEO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria all'erogazione dei servizi, individuare modalità e risorse per l'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali, coerentemente con i principi costituzionali in tema di pubblico impiego, estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle province comporta l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato;».

---

## 2.45

GUERRA, PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

*Dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) in collegamento con la razionalizzazione di cui alla lettera f) previsione di una presenza omogenea sul territorio nazionale di servizi di inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità, in cui operino *équipe*, adeguatamente formate e competenti nel sostenere in forma tecnica il collocamento mirato anche mediante l'applicazione di criteri coerenti con l'ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità».

---

**2.46**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013 nonché il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell'erogazione dei servizi per l'impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.47**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».



mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.48**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire lo lettera i) con la seguente:*

«i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;».

---

**2.49**

MUNERATO

*Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: «servizi pubblici per l'impiego», aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì in via permanente il criterio della remunerazione a risultato dei servizi competenti».*

---

**2.50**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il relativo finanziamento;».*

---

**2.51**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) promozione dello stretto collegamento tra misure di sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, mediante la stipulazione tra la persona stessa, la Regione e una agenzia pubblica o privata accreditata, di un contratto di ricollocazione, che definisca gli obblighi delle parti, condizioni il

trattamento di disoccupazione al rispetto di essi e il pagamento del corrispettivo in forma di *voucher* regionale all'effettiva ricollocazione».

---

**2.52**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) riconoscimento dei corrispettivi, ai soggetti accreditati, attraverso voucher con valore proporzionale alla difficoltà di collocamento e solo dopo l'avvenuta certificazione della sua stabile realizzazione; obbligo, per i soggetti accreditati, di prendere in carico la persona che ne fa richiesta».

---

**2.53**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati;».

---

**2.54**

MARINELLO

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati;».

---

**2.55**

PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di *welfare* erogati;».

---

**2.56**

FUCKSIA

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

«i-bis) attribuzione all’Agenzia del compito di sviluppare un Piano dettagliato volto a determinare le modalità di una stretta collaborazione tra centri dell’impiego e agenzie per il lavoro accreditate;».

---

**2.57**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell’arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell’1 per cento;».

---

**2.58**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell’impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell’arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell’1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;».

---

**2.59**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:*

«l) istituzione di una banca dati nazionale dove le imprese, senza impegno di assunzione, possano comunicare la propria previsione di assunzione per profilo professionale così da permettere ai disoccupati di inviare la propria candidatura ai fini di una possibile assunzione;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

**2.60**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:*

«l) introduzione di modelli che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;».

---

**2.61**

PARENTE, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «esperienze più significative» con le seguenti: «buone pratiche».*

---

**2.62**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «livello regionale» aggiungere le seguenti: «e provinciale e territoriale».*

---

**2.63**

DI BIAGIO

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «a livello regionale» aggiungere le seguenti: «e europeo».*

---

**2.64**

SERRA, PAGLINI

*Al comma 2, alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la valutazione, con l'ausilio delle università, delle professionalità acquisite e delle inclinazioni naturali del lavoratore».*

---

**2.65**

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la creazione di un Casellario Nazionale dei disoccupati in cerca di lavoro con i relativi *curricula*, prevedendo il potenziamento del Casellario delle prestazioni in capo all'INPS, da alimentarsi obbligatoriamente anche con i dati delle prestazioni assistenziali e integrative erogate da Enti locali, Enti bilaterali e Onlus;».*

---

**2.66**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

*«m-bis) previsione della possibilità che l'Inps stipuli con un datore di lavoro, o agenzia accreditata per lo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, un accordo che preveda: 1) l'assunzione di una persona disoccupata, anche in funzione del suo invio in missione presso imprese utilizzatrici; 2) il pagamento da parte dell'Inps al datore di lavoro o agenzia di un importo pari ai due terzi del trattamento di disoccupazione cui la persona disoccupata avrebbe altrimenti avuto diritto».*

---

**2.67**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO,  
URAS

*Al comma 2, sopprimere le lettere o) ep).*

---

**2.68**

Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, sopprimere la lettera o).*

---

**2.69**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;».

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera p).*

---

**2.70**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2 sopprimere la lettera p).*

---

**2.71**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera p), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «attuazione».*

---

**2.72**

MUNERATO

*Al comma 2 alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionale degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».*

---

**2.73**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionali e degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».*

---

**2.74**

PEZZOPANE

*Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionali e degli interventi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».*

---

**2.75**

LEPRI, FAVERO

*Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:*

*«p-bis) definizione, entro il sistema di istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, di percorsi di formazione in alternanza destinati ai giovani che abbiano adempiuto l'obbligo di istruzione, con lo scopo di far acquisire le competenze professionali richieste dalle imprese attraverso un'organizzazione duale, di formazione e di lavoro, per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali e di certificati di specializzazione tecnica superiore».*

---

**2.76**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera q), sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica».*

---

**2.77**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, alla lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione», con le seguenti: «uso esclusivo».*

---

**2.78**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «unificazione».*

---

**2.79**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ad un fascicolo elettronico relativo alla vita attiva di ciascuna persona che includa i percorsi educativi e formativi, i periodi lavorativi, la fruizione di provvidenze pubbliche nelle transizioni, i versamenti contributivi».*

---

**2.80**

GUERRA, PARENTE, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera r) dopo le parole: «il monitoraggio delle prestazioni erogate» aggiungere le seguenti: «e previsione di una sua integra-*



zione e coordinamento con il sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, con il casellario dell'assistenza;».

---

**2.81**

GUERRA, Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera r) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;».

---

**2.82**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera r) inserire la seguente:*

«*r-bis*) attuazione definitiva e completa dello strumento, denominato "libretto formativo del cittadino", approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nella prospettiva di rendere il medesimo effettivamente operativo».

---

**2.83**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati».

---

**2.84**

BERTOROTTA, CATALFO

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:*

«*s-bis*) introduzione di meccanismi volti a garantire a livello istituzionale il finanziamento pubblico della formazione professionale destinata ai giovani, attualmente lasciato alle scelte politiche delle Amministrazioni regionali e alle loro disponibilità di bilancio;

*s-ter*) rafforzamento del sistema di Istruzione e Formazione professionale nelle programmazioni nazionali e regionali dei Fondi Strutturali;

*s-quater*) utilizzo delle risorse del FSE per il rafforzamento del quadro di riferimento nazionale dell'Istruzione e Formazione professionale attraverso i Piani Operativi Nazionali (PON). Il regolamento nazionale dovrà definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e le Unità di Costo Standard (UCS), anche in coerenza con la normativa nazionale dettata all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e con i vincoli di efficienza imposti dalle regole europee relative alle procedure ad evidenza pubblica».

---

**2.85**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*s-bis*) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003;

*s-ter*) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a carattere nazionale;

*s-quater*) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».

---

**2.86**

CALEO

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:*

«*s-bis*) implementare i canali formali per soddisfare la domanda di lavoro mediante banca dati telematica, aggiornata periodicamente, alla quale il sistema delle imprese possa comunicare i propri fabbisogni assunzionali, articolati per profili professionali ed unità produttive, consultabile

presso i servizi competenti dai soggetti privi di occupazione nell'ambito di colloqui orientativi. Tale comunicazione è obbligatoria per i soggetti privati che prevedono di partecipare ad appalti pubblici o di beneficiare di contributi e incentivi utilizzando risorse di natura pubblica;

*s-ter)* individuare le modalità per istituire, presso i servizi competenti, una banca dati telematica dei soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare attività di tirocinio ed una banca dati telematica per attività di pubblica utilità rivolte a percettori di ammortizzatori sociali;».

---

## 2.87

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*s-bis)* definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l'INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 2.88

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*s-bis)* obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione *on line* delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:

- 1) tipologia;
  - 2) settore;
  - 3) competenze richieste;
  - 4) sede di lavoro».
-

**2.89**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«s-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».

---

**2.90**

FUCKSIA, CATALFO

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) assunzione di misure volte al miglioramento delle prestazioni assicurative dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS in particolare in materia di contribuzione pensionistica, di indennità di maternità, di malattia, di incentivi per l'auto-impiego ed auto-imprenditorialità;».

---

**2.91**

ALBANO

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) previsione di meccanismi di raccordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le istituzioni concertistico orchestrali, riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, per valutare una stabilizzazione del comparto, nell'ottica di uno sviluppo di qualità nel settore».

---

**2.92**

DI BIAGIO

*Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) introduzione di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro di età superiore ai trentacinque anni».

---

**2.93**

PEZZOPANE

*Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

---

**2.94**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:*

«s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

**2.0.1**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: ”, che sia immediatamente”, fino alla fine della lettera, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

---

**2.0.2**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza.''.

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

''3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà ed l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.''.

d) il comma 5 è sostituito con il seguente:

''5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.''.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto del vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun

cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

---

### 2.0.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:

”3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.”.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

---

**2.0.4**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368)*

1. Al comma 4-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il datore di lavoro attraverso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 276 del 2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l'inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o *placement*. Al fine dell'implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 provvedono all'inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all'interno della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99"».

**2.0.5**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Modifica del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre-2011 n. 167, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "Al fine di favorire l'implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il *tutor* aziendale ha l'obbligo di registrare con cadenza annuale presso la



banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall'apprendista. L'obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal *tutor* aziendale anche con l'assistenza dei Centri per l'impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l'impiego convalidano con modalità *on line* le competenze acquisite dal cittadino.'».

## 2.0.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)*

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

*a)* gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*b)* stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un'apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informativo di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale

verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.

10. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentito l'Inps, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

11. Entro quindici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

## 2.0.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Libretto elettronico formativo dell'apprendista)*

1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell'apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata; sentito l'INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito l'Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

a) gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l'aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) la creazione di un'apposita area *web* del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l'automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l'apprendista. L'inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l'apprendistato.

5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l'abilitazione all'ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all'Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell'ap-

prendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l'indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all'Inps ai sensi del comma 6.

8. Per le aziende non obbligate all'invio all'Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informativo di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

9. Al fine di controllare l'andamento dell'adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell'invio di cui ai commi 6 ed 8.».

---

## 2.0.8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Fascicolo personale elettronico)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di pre-

videnza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del "Fascicolo personale elettronico" nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

---

## 2.0.9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Fascicolo personale elettronico)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il "Fascicolo personale elettronico" che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l'ente da cui provengono i dati.».

---

### Art. 3.

## 3.1

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

*Al comma 1, dopo le parole: «gestione dei rapporti di lavoro», inserire le seguenti: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro».*

---

**3.2**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'obiettivo di dimezzare», con le seguenti: «l'obiettivo di ridurre».*

---

**3.3**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parole «dimezzare» con la seguente: «ridurre».*

---

**3.4**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) riduzione del numero di informazioni da trasmettere, infuse di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro nei modelli Unilav; Unisomm, Vardat e simili, a quelli . strettamente necessarie per le finalità di contrasto al lavoro nero. Prevedere, inoltre, la possibilità di inviare in seguito tutte le restanti informazioni necessarie e quelle di carattere statistico insieme alle denunce contributive, nonché mettere queste ultime a disposizione delle varie amministrazioni;».

---

**3.5**

BLUNDO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**3.6**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, anche mediante norme di carattere interpretativo,».*

---

**3.7**

MARINELLO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«, escludendo l'applicazione delle procedure di licenziamento collettivo per fine appalto nelle attività di servizio in cui sia previsto il subentro di nuovo gestore».

---

**3.8**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) stesura di un nuovo Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle direttive europee in materia, secondo principi di chiarezza, razionalizzazione, semplificazione, dematerializzazione, ottimizzazione delle risorse e coordinamento con gli obiettivi di prevenzione e promozione della salute; indicati nei LEA nell'ambito della sanità pubblica. Il nuovo Testo Unico includerà tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli esclusi o non specificata mente disciplinati dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e raccoglierà tutta la normativa, armonizzando le varie disposizioni legislative senza incongruenze, ridondanze ed esplicite contraddizioni».

---

**3.9**

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) istituzione di un'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro, quale strumento per semplificare l'attività ispettiva, armonizzando e coordinando i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS, dell'INAIL, delle ASL e delle ARPA in un'unica struttura».

---



**3.10**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, quali in particolare gli infortuni sul lavoro.».*

---

**3.11**

SERRA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi», inserire le seguenti: «anche con l'ausilio del medico di famiglia che si avvale di strumenti informatici.».*

---

**3.12**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «infortuni sul lavoro», inserire le seguenti: «e i quasi infortuni.».*

---

**3.13**

FUCKSIA, PUGLIA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «infortuni sul lavoro», inserire le seguenti: «con conseguente eliminazione dei l'obbligo di vidimazione del registro infortuni.».*

---

**3.14**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*«c-bis) soppressione dell'obbligo di vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;*

*c-ter) possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico conte-*

nenti tutti i dati dell'infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprendere anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

---

### 3.15

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) sostituzione del registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico;

c-ter) obbligo per il sito *web* l'INAIL di fornire ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni».

---

### 3.16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) sostituzione del registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico;».

---

### 3.17

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) riduzione degli oneri formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e in materia

di protezione dei dati personali e tutela della *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

---

**3.18**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) semplificazione degli oneri documentali in materia di valutazione dei rischi e degli obblighi connessi per le piccole e medie imprese;».

---

**3.19**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) riduzione dei termini di prescrizione in materia del lavoro per la rivendicazione di diritti e crediti retributivi al fine di garantire una maggiore certezza nei rapporti».

---

**3.20**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) prevedere l'obbligo per tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica;».

---

**3.21**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) razionalizzazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di una banca dati centralizzata che contenga le informazioni del lavoratore cui possono attingere tutte

le amministrazioni interessate, senza la necessità il datare di lavoro ritrasmetta, più volte, i medesimi dati a soggetti pubblici diversi».

---

### 3.22

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) eliminazione degli obblighi di vidimazione INAIL, ASL e simili ancora esistenti in materia del lavoro e sicurezza del lavoro, eliminazione del calendario delle presenze del libro unico del lavoro (L.U.L) nonché abrogazione della legge 5 gennaio 1953, n. in materia dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga;».

---

### 3.23

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) eliminazione degli obblighi di convalida delle dimissioni dei lavoratori di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e quelle perle lavoratrici madri di cui all'articolo comma 4; del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sostituzione degli stessi con un diritto di ripensamento da esercitarsi entro un termine di non oltre dieci giorni;».

---

### 3.24

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«*c-bis*) introduzione del divieto per la pubblica amministrazione di richiedere dati dei quali sono in possesso».

---

**3.25**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera d), sostituire lo parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa»;

b) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale»;»;

c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) creazione, presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.a, di una struttura informativa centralizzata in cui confluiscono i dati di:

- 1) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
- 2) INPS;
- 3) INAIL;
- 4) Aziende sanitarie locali;
- 5) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
- 6) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:

I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

II. Università;

III. Enti di alta formazione;

IV. Centri per l'impiego;

V. Direzioni territoriali per il lavoro;

VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;

VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

**3.26**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, alla lettera d), sostituire la parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa».*

**3.27**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso carte elettroniche con password personale».*

**3.28**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«*d-bis*) prevedere l'istituzione di una banca dati, sul sito istituzionale del ministero del Lavoro, aggiornata e pubblica, consultabile *on line*, sulla situazione di ogni azienda in ordine ad assunzioni, alle tipologie contrattuali dei lavoratori, ai pagamenti retributivi e contributivi, alla documentazione sulla sicurezza;

*d-ter*) prevedere l'obbligo da parte delle aziende e dei centri per l'impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell'organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore».

---

**3.29**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;».*

---

**3.30**

GATTI, Rita GHEDINI, PARENTE, FEDELI, MARTINI, FINOCCHIARO, DE BIASI, DI GIORGI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, MANASSERO, MATTESINI, PIGNEDOLI, ORRÙ, ZANONI, AMATI, DIRINDIN, ALBANO, MATURANI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) prevedere modalità semplificate per garantire data certa e non alterabile, nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del rapporto, tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie».

---

**3.31**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».

---

**3.32**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione dell'istituto della diffida (ex decreto legislativo 124/2004) ed introduzione dell'istituto del ravvedimento operoso».

---

**3.33**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) abrogazione delle autorizzazioni in materia del lavoro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 317, convertito, con modificazioni, con la legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari, dell'ispettorato del lavoro per l'assunzione di minorenni, di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dell'ispettorato del lavoro in materia di uso di impianti audiovisivi di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché una revisione della normativa in materia di tutela dei minorenni per favorire una loro occupazione con un contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale oppure mediante tirocini formativi;».

---

**3.34**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) abrogazione del comma 6-*bis*, dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. del 16 luglio 1947, n. 708, in materia di certificato di agibilità in materia di lavoratori dello spettacolo, dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di certificato penale del casellario giudiziale per l'assunzione di minori e dell'articolo 2103 del codice civile in materia di mansioni del lavoratore;».

---

**3.35**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estendere l'applicazione dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai settori dell'industria, dell'agricoltura e del terziario».

---

**3.36**

FUCKSIA

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitando il flusso di informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto;».*

---

**3.37**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) prevedere appositi meccanismi per l'accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- I. Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
- II. Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;



III. Periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

IV. Periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

V. Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

VI. Permessi mensili per figli con *handicap* gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

VII. Permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per lavoratore con *handicap* grave;

VIII. Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di *handicap* grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;

IX. Congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

X. Congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

XI. Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

XII. Riposi giornalieri per figli con *handicap* gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

XIII. Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

---

### 3.38

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) limitazione del flusso delle informazioni richieste ai soli profili sostanziali del rapporto di lavoro evitando tutte quelle richieste con esclusiva finalità statistica».

---

### 3.39

ZIZZA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) individuazione di modalità di gestione della cessazione del rapporto di lavoro che garantiscano il contrasto al fenomeno delle dimis-

sioni in bianco con soluzioni che alleggeriscano gli adempimenti a carico dei lavoratori e delle imprese».

---

### 3.40

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) unificazione dei sistemi informativi per la formazione e il mercato del lavoro, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

---

### 3.41

ICHINO, BERGER

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall'articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

---

### 3.42

PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall'articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

---

**3.43**

CATALFO, PAGLINI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«h) azzeramento di tipo di tassazione e sul minimale di reddito per redditi da lavoro autonomo di qualsiasi tipo sino al raggiungimento del totale dell'erogazione annuale dell'assegno sociale per ogni singolo lavoratore autonomo e in caso di lavoratore autonomo con nucleo familiare mono-reddito, tale soglia di reddito lordo viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare;».

---

**3.44**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) promozione del principio di legalità e rafforzamento delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI))».

---

**3.45**

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) creazione, presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.a, di una struttura informativa centralizzata in cui confluiscono i dati di:

- 1) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;
- 2) INAIL;
- 3) Aziende sanitarie locali;
- 4) Soggetti concessionari di pubblico servizio;
- 5) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale confluiscono i

dati di:

- I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- II. Università;
- III. Enti di alta formazione;
- IV. Centri per l'impiego;
- V. Direzioni territoriali per il lavoro;

VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;

VII. Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

---

### 3.46

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) semplificazione del libro unico del lavoro attraverso l'agevolazione dell'utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro medesimo, anche mediante l'eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge».

---

### 3.47

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) previsione di un libretto formativo elettronico che consenta di rendere portabili da un'impresa all'altra la formazione specifica dei lavoratori in materia di prevenzione occupazionale e i risultati della sorveglianza sanitaria connessa a specifici rischi occupazionali».

---

### 3.48

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) eliminazione dell'obbligo di vidimazione è tenuta del registro infortuni in considerazione del fatto che le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all'INAIL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati».

---

**3.49**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) semplificazione della procedura esistente per ottenere i contributi dai contratti di solidarietà *ex lege* n. 236 del 1993».

---

**3.50**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) abolizione dell'obbligo di presentazione del prospetto informativo annuale per il collocamento obbligatorio;».

---

**3.51**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento al settore agricolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanazione di norme di carattere interpretativo con riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;

b) possibilità per i datori di lavoro agricolo di assumere addetti alle attività connesse di cui all'articolo 2135 c.c., anche destinati a rendere esclusivamente prestazioni nell'ambito delle suddette attività, con riconoscimento del regime di previdenza ed assistenza agricola».

---

**3.0.1**

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio civile obbligatorio per i giovani)*

1. Allo scopo di realizzare i principi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini e come approccio all'inserimento professionale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione e alla disciplina del servizio civile obbligatorio per i giovani.

2. Nell'esercizio di delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il servizio civile è prestato nei settori della tutela della salute e assistenza sociale, della protezione civile, della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese, dell'integrazione e della cooperazione allo sviluppo.

b) tutti cittadini tra il diciottesimo e il ventinovesimo anno di età hanno l'obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio, che ha una durata di sei mesi con una retribuzione con un importo mensile non superiore al compenso mensile corrisposto al volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate.

c) il servizio civile obbligatorio è prestato presso le regioni o gli enti regionali con competenza in ambito culturale, sociale, ambientale a esse collegati, gli enti locali, le associazioni di protezione civile o ambientale, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore riconosciute, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;

d) l'importo totale erogato al cittadino che presta servizio civile obbligatorio è detraibile fiscalmente da parte dell'ente accreditato erogatore».

---

**3.0.2**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Accredito automatico di contributi figurativi)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
  - b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
  - c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - d) periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - f) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;
  - h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - i) congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  - l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  - m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - n) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;
  - o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151».
-

**3.0.3**

FUCKSIA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Suppressione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni)*

1. L'obbligo di vidimazione dei registro infortuni da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 12 settembre 1958 è soppresso, di conseguenza, nel rispetto del formato e dei contenuti già previsti dalla normativa vigente, può essere gestito indifferentemente su supporto cartaceo o elettronico.

2. il registro deve essere conservato, analogamente al documento di valutazione rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presso la sede operativa dell'azienda e deve comprendere la registrazione di tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori in essa presenti, qualunque sia la forma contrattuale in virtù della quale essi prestino la propria opera».

**3.0.4**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)*

1. All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati''».



**3.0.5**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)*

1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

---

**3.0.6**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Spese legali)*

1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

---

**3.0.7**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Semplificazione in materia di conciliazione)*

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

''3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commis-

sione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro'».

---

#### Art. 4.

##### 4.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;

b) superamento della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (sia a progetto, sia a tempo indeterminato);

c) consentire che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;»

d) confluenza delle collaborazioni a progetto in essere nel nuovo rapporto di lavoro unificato come rapporti a termine;

e) vietare la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;

f) trasformare il contratto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro a tempo determinato».

---

**4.2**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 1, sostituire l'alinea e le lettere a) e b) con i seguenti:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri che seguono:

a) la nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da allinearsi agli standard stabiliti dalle direttive europee e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel *Decalogue for Smart Regulation* emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell'agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell'agevole traducibilità in lingua inglese;

b) la nuova disciplina legislativa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento.».

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:*  
«(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro)».

---

**4.3**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordinare la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti» *con le seguenti:* «un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell'attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro».

*Conseguentemente:*

*Sopprimere la lettera b).*

*Alla lettera e), sostituire le parole:* «alla lettera b)» *con* «al comma 1».

---

**4.4**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti» *con le seguenti:* «misure per la riduzione, il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti»;

b) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

c) *sopprimere la lettera d).*

---

**4.5**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti», *con le seguenti:* «misure per la riduzione, il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti».

---

**4.6**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:*

«0a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;

0b) consentire che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;».

---

**4.7**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).*

---

**4.8**

Mario MAURO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con le esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici, con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;».

---

**4.9**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'effettiva coerenza» inserire le seguenti: «con le esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici.».*

---

**4.10**

Mario MAURO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in funzione» a: «tipologie contrattuali».*

*Conseguentemente*

*all'articolo 4, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «semplificate»;*

*all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**4.11**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in funzione» a: «tipologie contrattuali».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «semplificate».*

---

**4.12**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».*

---

**4.13**PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI,  
PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di un efficace contrasto degli abusi, in particolare quelli legati all'utilizzo di lavoro parasubordinato ed autonomo».*

---

**4.14**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) valorizzazione della funzione assegnata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 all'istituto della certificazione dei contratti di lavoro prevedendo l'estensione delle competenze delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento ex articolo 7 legge n. 604 del 1966 (attraverso contestuale modifica della legge n. 183 del 2010)».*

---

**4.15**BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

---

**4.16**BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO,  
URAS

*Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole da: «che possa» fino alla fine della lettera.*

---

**4.17**

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «che possa anche prevedere» fino alla fine della lettera.*

---

**4.18**

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che possa anche prevedere» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche al fine di realizzare un'armonizzazione e una semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti, garantendo al contempo maggiori tutele per i lavoratori coinvolti».*

---

**4.19**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventualmente».*

---

**4.20**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ulteriori» con la seguente: «nuove».*

---

**4.21**

LEPRI, D'ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'inserimento» inserire le seguenti: «e la ricollocazione».*

---

**4.22**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «tutele crescenti», con le seguenti: «clausole di flessicurezza».*

---

**4.23**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER, ICHINO

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) revisione della disciplina relativa alle mansioni del lavoratore in funzione della loro flessibilità e rotazione nonché di quella relativa alle tecnologie di controllo a distanza, con particolare riguardo allo sviluppo del telelavoro;».*

---

**4.24**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) definizione di un'ulteriore tipologia contrattuale per il reinserimento di lavoratori adulti attraverso un congruo periodo iniziale di formazione in azienda cui corrispondano inquadramento e retribuzione inferiori rispetto a ciò che dispongono leggi e contratti;».*

---

**4.25**

Mario MAURO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**4.26**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---



**4.27**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) attribuzione del valore legale ai minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché estensione del medesimo criterio alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti in via esclusiva e in condizioni di dipendenza economica alla Gestione separata Inps».

---

**4.28**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad una prestazione di lavoro subordinato, consultazione delle parti sociali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione».

---

**4.29**

LEPRI, PARENTE, PEZZOPANE

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) introduzione del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, riconoscendo prioritariamente l'applicazione dei contratti di lavoro con validità *erga omnes* laddove stipulati».

---

**4.30**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventualmente».*

---

**4.31**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in via sperimentale», inserire le seguenti: «ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria.».*

---

**4.32**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato» con le seguenti: «applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto e di lavoro accessorio.».*

---

**4.33**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di lavoro subordinato», inserire le seguenti: «e parasubordinato.».*

---

**4.34**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».*

---

**4.35**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile qualora i criteri per la determinazione del compenso sono collegati ad una valutazione oraria dell'opera prestata».*

---

**4.36**

D'ADDA, GATTI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «attribuendo valore legale erga omnes ai minimi salariali fissati dai CCNL.».*

---

**4.37**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

*«c-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;*

*c-ter) applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».*

---

**4.38**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno;».

---

**4.39**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**4.40**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**4.41**

D'ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI, MINEO, TOCCI, MUCCHETTI, TURANO, MICHELONI, DIRINDIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**4.42**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***4.43**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in settori produttivi ulteriori e secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;».

**4.44**

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «in tutti i settori produttivi».***4.45**

Mario MAURO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale e di cura, rese a favore delle famiglie».*

**4.46**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale, rese a favore di famiglie».*

---

**4.47**

MUNERATO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «limiti» inserire la seguente: «annui».*

---

**4.48**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, equiparando il settore agricolo agli altri settori sia in termini di attività che di requisiti soggettivi dei prestatori.».*

---

**4.49**

ICHINO, BERGER

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) disciplina semplificata del recesso del prestatore di lavoro che costituisca garanzia di prevenzione efficace delle frodi ai danni dello stesso e della certezza della cessazione del rapporto nel caso di suo comportamento concludente in tal senso.».*

---

**4.50**

BERGER, ZELLER, PANIZZA

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) in sostituzione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, prevedere unicamente l'introduzione di un risarcimento a favore del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il quale viene stabilito in base alla dimen-*

sione dell'azienda e dell'anzianità aziendale del lavoratore. La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista unicamente per i licenziamenti discriminatori;».

---

#### 4.51

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) prevedere che i contratti di prossimità conformi all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti nella relativa competenza. dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Agenzia delle entrate;».

---

#### 4.52

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) armonizzazione della legislazione alle modifiche della normativa europea di riferimento in materia di appalti e concessioni riservati, destinati a favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili e delle persone svantaggiate;».

---

#### 4.53

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) eliminazione di ogni ostacolo che impedisca un opportuno e conveniente utilizzo del contratto di lavoro *part time* e introduzione di relativi strumenti incentivanti;».

---

**4.54**

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) previsione di misure di contrasto al falso lavoro autonomo e parasubordinato;».

---

**4.55**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) prevedere che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la, sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli disponibili attraverso i siti *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e *www.cliclavoro.gov.it*. Nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione;

*e-ter*) per contratto di lavoro, ai fini del comma precedente, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».

---

**4.56**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis*) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sopprimendo tutte le successive modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;



*e-ter)* prevedere l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.».

---

**4.57**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:*

«*e-bis)* prevedere l'abrogazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

*e-ter)* prevedere, al fine della risoluzione strutturale e definitiva delle pensionistiche dei lavoratori cosiddetti "esodati", che ad essi si applichi la normativa previdenziale previgente alla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**4.58**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* abolizione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012 in materia di aumento progressivo dell'aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata e avvio di un processo di equiarazione del livello di contribuzione di tali lavoratori a quella degli altri lavoratori autonomi;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto-legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

---

**4.59**

RICCHIUTI

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 47 a 69 sono abrogati. I procedimenti iniziati sotto il vigore dei predetti commi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, secondo la fase in cui pendono».

---

**4.60**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78».

---

**4.61**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«e-bis) applicazione di tutte le disposizioni anche ai rapporti di lavoro con le amministrazioni ove compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d'ordine e negli organi costituzionali.».

---

**4.62**

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) in materia di apprendistato previsione, quale sanzione per l'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro, della conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui ter-

mine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.».

---

#### 4.63

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) previsione di sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e condizioni di concorrenza sleale».

---

#### 4.64

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) valorizzazione della produttività e dell'efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione.».

---

#### 4.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro)*

1. Allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro, rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle stesse, nonché in materia di

efficacia dei contratti collettivi di lavoro ad ogni livello territoriale e aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie prevedere che:

1) in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori possono costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria;

2) nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene a un'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l'adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l'intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello;

3) nelle unità lavorative e nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità lavorative, produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate;

4) nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie, di cui agli articoli 2, 4 e 8, presenti in quello stesso ambito.

b) con riferimento alla promozione delle rappresentanze sindacali unitarie garantire:

1) il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni indette a tal fine compete, congiuntamente o singolarmente alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi di lavoro nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità lavorative, produttive o am-

ministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l'elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell'unità è comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell'articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti per le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato e al 2 per cento nel settore del pubblico impiego;

2) il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetti alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente;

3) il diritto, di presentare le liste per le elezioni di cui al comma 1 compete altre sì, oltre ai soggetti di cui al medesimo comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa cui aderisce, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento nel settore privato e del 2 per cento nel settore del pubblico impiego degli occupati nell'unità stessa, Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, aumentate di un numero di deleghe o di firme pari all'1 per cento della quota eccedente i duemila occupati.

c) con riferimento alla disciplina elettorale prevedere che:

1) i contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscano la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

d) periodicità triennale delle elezioni;

e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i tre mesi successivi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato al voto;

h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali per le unità che occupano fino a quindici dipendenti;

2) dell'indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse;

3) i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge siano legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati;

4) la commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni sia composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente;

5) il giudice del lavoro sia competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 o sono, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti di cui all'articolo 8, comma 10, si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, l'accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali;

6) i comitati paritetici provinciali comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno;

7) decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria sia tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di un suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate nuove elezioni.

d) con riferimento alla composizione della rappresentanza sindacale unitaria assicurare che:

1) Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi di lavoro, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all'articolo 1 sia composta:

a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

c) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da cinquanta a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;

d) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da duecento a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

e) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera d), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento;

2) nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge. qualora il numero dei quadri occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria;

3) per l'elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si proceda all'istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa;

4) i dirigenti possano costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno l'8 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge;

5) ai fini del calcolo degli addetti, si tenga conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;

6) le rappresentanze sindacali unitarie possano promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadri con contratti di parasubordinazione, che si costituiscono all'interno della medesima unità lavorativa produttiva o amministrativa.

e) con riferimento ai diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti prevedere che:

1) alle rappresentanze sindacali unitarie spettino i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità lavorative, produttive e amministrative, i diritti all'informazione da norme e da contratti collettivi di lavoro, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi di lavoro nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati;

2) salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva; alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;

2) evoluzione occupazionale aziendale;

3) sicurezza e ambiente di lavoro;

4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di affissione di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

3) ai componenti della rappresentanza si applichino e disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge;

4) fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non possa essere inferiore, nel suo complesso:

a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue con corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti delle unità di riferimento;

b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:



1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa tra duecentouno e tremila;

2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;

5) le ore di permesso complessive siano attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne finisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa;

6) il criterio di cui al comma 5, si applichi per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

7) nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competino nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del medesimo decreto legislativo;

8) i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 della presente legge abbiano diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

9) i diritti e le prerogative di cui al comma 1 siano prorogati per un periodo massimo di tre mesi;

10) per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria sia legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

f) con riferimento ai diritti delle associazioni sindacali assicurare che:

1) fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative e quelle che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, abbiano diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee per un minimo di cinque ore annue nell'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli;

2) i diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi e alle associazioni che hanno presentato liste ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche successivamente all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, siano esercitati per mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela

prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

g) con riferimento alla competenza della magistratura del lavoro garantire che:

1) il giudice del lavoro sia competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

h) con riferimento alla rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale garantire che:

1) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo abbiano diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento;

2) fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che, in occasione dei tre ultimi rinnovi contrattuali, hanno sottoscritto contratti o accordi di lavoro nazionali, regionali o provinciali ovvero che hanno comunque partecipato attivamente alla loro negoziazione e che presentano un omogeneo grado di diffusione organizzativa nell'ambito territoriale considerato;

3) fino allo svolgimento nelle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello dell'unità lavorativa e aziendale le rappresentanze sindacali aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi o che comunque hanno svolto l'attività negoziale ai sensi del comma 2, fermo restando il trasferimento dei loro poteri alle rappresentanze sindacali unitarie una volta nominate;

4) le associazioni sindacali abbiano la facoltà di concorrere alle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie costituendo un nuovo sindacato unico ovvero, mediante alleanze e apparentamenti elettorali sulla base di una piattaforma pro grammatica condivisa e vincolante;

5) successivamente al termine di cui al comma 2, si considerino rappresentativi ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale e aziendale, fatto salvo il caso di cui al comma 7, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, regionale, provinciale o aziendale hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nel caso in cui abbiano concorso alle elezioni singolarmente e al 3 per cento nel caso in cui abbiano partecipato in coalizione con altri sindacati, sulla sola base dei voti per candidato ottenuti nelle liste rispettivamente nazionali, regionali, provinciali o aziendali;

6) il dato elettorale sia altresì espresso dal risultato delle elezioni per la quota delle rappresentanze sindacali nei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) degli enti previdenziali, qualora tali elezioni avvengano con la partecipazione diretta degli iscritti. Tale risultato esprime il dato elettorale utile ai fini della rappresentatività ai sensi del comma 5;

7) alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applichino i criteri di cui all'articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

8) sia considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale;

9) la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali sia assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro il 31 marzo dell'anno successivo;

10) per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie siano istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali, affiancati da osservatori indipendenti nominati dal presidente della locale corte d'appello, e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti verificano dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionale;

11) i comitati di cui al comma 10, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedano alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe;

12) i comitati di cui al comma 10 deliberino sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione è avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta;

13) i comitati di cui al comma 10 siano tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione e di accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

14) in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applichino le sanzioni penali e civili previste per le elezioni politiche.

*i)* con riferimento all'adesione, alle organizzazioni sindacali prevedere che:

1) ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore possa cedere all'organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti, anche mediante trattenuta effettuata direttamente sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, a ciò obbligato in favore di ogni organizzazione sindacale indicata dal lavoratore iscritto;

2) la cessione del credito di cui al comma 1 abbia validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessi di avere efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;

3) ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni

sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettono, a loro volta, al comitato paritetico nazionale di cui al medesimo comma 10 dell'articolo 8 i dati raccolti;

4) resti valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1;

5) ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali siano comunque valide forme di adesione organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse;

6) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emani un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4.

l) con riferimento all'efficacia dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali garantire che:

1) i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali siano validamente stipulati quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sono sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 8;

b) sono approvati, a seguito di apposito referendum, con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti;

2) affinché l'esito del *referendum* di cui al comma 1, lettera b), abbia validità, debba aver partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto;

3) ai contratti collettivi di cui al comma 1, si applichino le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile ed essi costituiscano legittimo riferimento per la determinazione giudiziale della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione e per la disciplina legislativa, tramite rinvio alla contrattazione di specifici istituti;

4) i contratti collettivi di cui al comma 1 siano immediatamente produttivi di effetti;

5) le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell'articolo 8 disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:

a) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

b) svolgimento della consultazione entro un termine non superiore a un mese dalla data della sottoscrizione di cui al comma 1, lettera a);

- c) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;
- d) definizione delle modalità di organizzazione e di pubblicità della consultazione;
- e) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell'espressione della volontà dei lavoratori;

6) le condizioni di cui al comma 1 si applichino anche nelle ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale;

7) decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 8, emani, entro i successivi tre mesi, un regolamento contenente la disciplina della consultazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al medesimo comma 5;

8) le modalità di organizzazione delle consultazioni dei lavoratori siano definite in sede di contrattazione tra le parti.

*m)* con riferimento all'efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro aziendali assicurare che:

1) a contrattazione collettiva di lavoro aziendale sia esercitata per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria o dalla legge;

2) i contratti collettivi di lavoro aziendali per le parti economiche e normative siano validamente stipulati ed efficaci quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

*a)* devono essere approvati dalla maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell'articolo 8;

*b)* in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, devono essere approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori all'azienda nell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevate e comunicate direttamente dall'azienda;

3) al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie, le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, durino in carica tre anni. I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta presentata, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, da un terzo dei membri della rappresentanza sindacale unitaria o almeno da una rappresentanza sindacale aziendale o dal 30 per cento dei lavoratori occupati nell'unità lavorativa, produttiva o amministrativa. Per la validità della consultazione è necessa-

ria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. L'intesa è respinta. con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;

4) siano esclusi dalla contrattazione collettiva di lavoro aziendale le materie e i diritti indisponibili dei lavoratori precedentemente individuati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e inseriti in un'apposita lista.

*n)* con riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro prevedere che:

1) ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese e della diffusione territoriale di queste ultime».

---

#### 4.0.2

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo individuale)*

1. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d'impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;

*b)* previsioni di tempi e di modalità per l'istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di

sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all'attività professionale;

d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste».

*Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

## Art. 5.

### 5.1

GASPARRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - *(Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro)* – 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da del datore di lavoro;

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o *voucher*/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;



h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

## 5.2

DI BIAGIO

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) – 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o *voucher*/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;

e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;

h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

---

### 5.3

SERRA, PAGLINI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tutelare la maternità delle lavoratrici e».*

---

## 5.4

DI BIAGIO

*All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1 dopo le parole: «lavoratrici,» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali» e dopo le parole: «maternità,» inserire le seguenti: «i congedi parentali»;*

– *al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere» con le seguenti: «ed estensione»;*

– *al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali»;

– *al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali»;*

– *al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro Impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

– *al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono

soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali»:

– *al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

## 5.5

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

«a) *dopo le parole: "la maternità delle lavoratrici", inserire le seguenti: "ad implementare i congedi parentali";*

b) *dopo le parole: "tutelare la maternità", inserire le seguenti: ", i congedi parentali"».*

---

## 5.6

GASPARRI

*Al comma 1, dopo le parole: «lavoratrici» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali», e dopo le parole: «delle misure volte a tutelare la maternità» inserire le seguenti: «, i congedi parentali».*

---

## 5.7

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) *ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;»*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. *A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successiva-*

mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 5.8

FAVERO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale,» con le seguenti: «ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di».*

---

## 5.9

GASPARRI

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale,» con le seguenti: «estensione di».*

---

## 5.10

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale» con le seguenti: «al fine di estendere».*

---

## 5.11

DI BIAGIO

*Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:*

«a) le parole: "eventualmente anche in modo graduale" sono soppresse;

b) dopo le parole: "donne lavoratrici" aggiungere le seguenti: "prevedendo una totale equiparazione della disciplina di accesso e fruizione dell'indennità di maternità, indipendentemente dalla configurazione contrattuale delle donne lavoratrici"».

---

**5.12**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».*

---

**5.13**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».*

---

**5.14**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera a), in fine aggiungere le seguenti parole: «valutando anche l'opportunità di estendere alternativamente l'indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino».*

---

**5.15**

MUNERATO

*Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun aggravio di costi a carico delle imprese;».*

---

**5.16**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis: «riconoscimento di un credito pari ad un anno di contribuzione per figlio, fino ad un massimo di in favore delle lavoratrici valido a tutti gli effetti di ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. »*

*Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del*

medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.17**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) garanzia, per le lavoratrici autonome, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio».*

---

**5.18**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) garanzia per le lavoratrici autonome del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio;».*

---

**5.19**

Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) garanzia, per le lavoratrici autonome, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio».*

---

**5.20**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione Inps esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo;».*

---

**5.21**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le lavoratrici madri parasubordinate» inserire le seguenti: «e per i lavoratori padri parasubordinati».*

---

**5.22**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «parasubordinate» inserire le seguenti: «nonché per i padri lavoratori parasubordinati».*

---

**5.23**

PICCINELLI, SERAFINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «datore di lavoro» con la seguente: «committente» .*

---

**5.24**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e con abbassamento dei minimali contributivi di accesso alla prestazione stessa».*

---

**5.25**

Rita GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) garantire, per le lavoratrici madri autonome, il diritto al godimento della prestazione assistenziale secondo le specifiche modalità di esercizio della professione, anche rivedendo l'obbligo di astensione totale o parziale dall'e-*



servizio della professione, nonché favorendo la facoltà di sostituzione in caso di maternità;».

---

### 5.26

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis: «riconoscimento, quale tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi, di un ulteriore anno di fruizione del congedo straordinario mediante le modifiche articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».*

*Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».*

---

### 5.27

PUGLISI, Rita GHEDINI, PARENTE, DI GIORGI, Elena FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «tax credit» inserire le seguenti: «e l'implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia».*

---

### 5.28

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «quale incentivo al lavoro femminile» inserire le seguenti: «da perseguirsi anche attraverso un'adeguata tutela che garantisca fattivamente, con adeguate azioni di controllo e di vigilanza, il diritto al lavoro alle donne in maternità anche successivamente a tale periodo».*

---

**5.29**

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «o disabili».*

---

**5.30**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».*

---

**5.31**

FUCKSIA

*Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito complessivo della donna lavoratrice», con le seguenti: «reddito complessivo familiare, secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».*

---

**5.32**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera;*

*b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».*

---

**5.33**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera.*

---

**5.34**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione del regime », fino alla fine della lettera.*

---

**5.35**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e armonizzazione del» con le seguenti: «fatto salvo il».*

---

**5.36**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alcuna riduzione degli importi spettanti».*

---

**5.37**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l'ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;».*

---

**5.38**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non auto sufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro, voucher o servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».*

---

**5.39**

GASPARRI

*Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».*

---

**5.40**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo ai fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro».*

---

**5.41**

MUNERATO

*Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) promuovere, nel rispetto del diritto costituzionale del lavoratore a ferie annuali retribuite, la possibilità di cessione fra colleghi di una percentuale dei giorni di riposo maturati in favore del genitore lavoratore di figlio minore*

affetto da grave patologia o *handicap* grave ovvero vittima di grave incidente e che necessita presenza fisica e cure costanti».

---

**5.42**

MUNERATO

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) favorire l'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi dà parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi, nonché definire i servizi minimi essenziali offerti dal sistema pubblico».*

---

**5.43**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «per l'infanzia», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la promozione dell'apertura di asili nido nelle aziende pubbliche e private, anche mediante nuove agevolazioni fiscali».*

---

**5.44**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».*

---

**5.45**

GASPARRI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».*

---

**5.46**

FAVERO

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».*

---

**5.47**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi» fino alla fine della lettera.*

---

**5.48**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dei lavoratori e dei cittadini» inserire la seguente: «italiani».*

---

**5.49**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*«e-bis) impiegare le risorse disponibili per creare un sistema più strutturato all'interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità e la paternità ovvero, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, creare asili nido all'interno delle aziende di medio-grandi dimensioni con il supporto istituzionale degli enti locali».*

*Conseguentemente, all'articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente:*

*«3. A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».*

---

**5.50**

FAVERO

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali-sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

---

**5.51**

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

---

**5.52**

GASPARRI

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l'implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rap-

presentative. Detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

---

**5.53**

MARIO MAURO

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e un migliore coordinamento fra le diverse norme esistenti anche al fine di preservare la funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;».

---

**5.54**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «obbligatori e parentali».*

---

**5.55**

MUNERATO

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «specie per accudire minori con handicap grave».*

---

**5.56**

BOCCHINO

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi», inserire le seguenti: «nonché dei permessi retribuiti per visite e trattamenti di fecondazione assistita.».*

---



**5.57**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «e un migliore coordinamento fra le diverse norme esistenti anche al fine di preservare la funzionalità organizzativa all'interno delle imprese.».*

---

**5.58**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».

---

**5.59**

GASPARRI

*Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:*

«f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l'introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili. L'utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d'accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria.

*f-ter)* previsione che le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa siano soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».

---

## 5.60

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* riconoscimento dei congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi, al fine di favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità, finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

---

## 5.61

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis)* semplificare gli adempimenti in capo alle madri in stato o di gravidanza a rischio con lo scopo di evitarne gli spostamenti dovuti ad adempimenti burocratici, le norme da porre essere devono tener conto anche delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;».

---

## 5.62

GASPARRI

*Al comma 2, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

---

**5.63**

FAVERO

*Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**5.64**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi d'nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.65**

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«h) incentivare la corresponsione ai lavoratori dipendenti di titoli di legittimazione utilizzabili ai fini della fruizione di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, elargiti dal datore di lavoro come strumento tracciabile di welfare aziendale».

---

**5.66**

Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«h) sostegno alle politiche per la famiglia, attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, in particolare fornite da cooperative sociali e realtà

del terzo settore, al fine di coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi, di conciliazione dei tempi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, e dei cittadini assistiti. favorendo, nell'ambito della richiesta di servizi socio assistenziali, la finalizzazione dei sussidi assegnati alle persone richiedenti assistenza (*voucher*, indennità di accompagnamento) in questa direzione».

---

### 5.67

PAGANO, Mario MAURO, BERGER

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«h) sostegno alla famiglia attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, in particolare forniti da cooperative sociali e realtà del terzo settore, finalizzata a coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi ai cittadini assistiti con quelle di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia dei lavoratori».

---

### 5.68

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi di, con il riconoscimento dell'80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione al personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;».

*Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**5.69**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) riconoscimento attraverso un'apposita disposizione interpretativa della disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della validità dell'istanza della lavoratrice anche qualora trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

---

**5.70**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«h) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare».

---

**5.71**

D'ALÌ

*Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«h) ridefinizione degli attuali oneri contributivi per assegni familiari relativi a lavoratori iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, attraverso l'estensione dell'aliquota contributiva prevista lavoratori iscritti al regime pensionistico dell'INPS».

---

**5.72**

Mario MAURO

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: «h) garantire ai lavoratori dipendenti, secondo la legislazione fiscale vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e anche in attuazione di accordi sindacali, la corresponsione di titoli di legittimazione (buoni servizio) utilizzabili per fruire di servizi di conciliazione dei tempi di vita e*

di lavoro, elargiti dal datore di lavoro come strumento tracciabile di welfare aziendale».

---

**5.73**

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;».*

---

**5.74**

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il coniuge a carico;».*

---

**5.75**

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il figlio a carico;».*

---

**5.76**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della adozione dei decreti di cui al comma 1, dispone le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai decreti stessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni presente articolo.».*

---

**5.77**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, Rita GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

*Alla rubrica, sostituire la parola: «maternità» con la seguente: «genitorialità».*

---

**5.0.1**

Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo e professionale)*

1. Allo scopo di attuare i principi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione, e con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, garantendo una maggiore equità di trattamento e inclusione nel sistema nazionale di protezione sociale anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con priorità per coloro che svolgono attività con apporto lavorativo prevalentemente proprio al di fuori dell'attività di impresa, nonché assicurando forme specifiche di sostegno al reddito e un riordino delle norme di previdenza e assistenza, consentendo un migliore accesso alle prestazioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi finalizzati alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento alla promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità:

1) semplificazione degli adempimenti per l'avvio di attività di lavoro autonomo e definizione di percorsi di semplificazione specifici

per lo svolgimento delle attività autonome, in particolare nel caso di attività avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo e di lavoratori autonomi espulsi dal mercato;

2) promozione delle azioni positive per la realizzazione della parità di genere nell'accesso alle attività d'impresa e alle attività di lavoro autonomo, anche attraverso la previsione di programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, nonché finanziamenti specifici e agevolati per l'accesso al credito, il sostegno e la creazione di nuove imprese femminili;

3) previsione di percorsi e strumenti atti a favorire il reintegro nel mercato dei lavoratori autonomi;

4) predisposizione di programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi, sostegno degli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi, diffusione di informazioni sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi, nonché sulle buone pratiche esistenti;

5) finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi da lavoratrici e lavoratori autonomi, particolarmente nel caso di progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi;

6) riordino della disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi, anche prevedendo misure specifiche di incentivo all'estensione dell'attività dei consorzi fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

7) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l'adesione a fondi o casse già esistenti;

8) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale con finalità di tutela sanitaria, sostegno al reddito, formazione e, in generale, sostegno all'attività professionale, a contribuzione volontaria, eventualmente differenziata tra committente e prestatore d'opera intellettuale per i liberi professionisti e per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui estendere ed armonizzare le regole di gestione e controllo e le agevolazioni già presenti in contesti analoghi;

*b)* con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo:

1) regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo nel rispetto dei diritti previsti dall'ordinamento a tutela della e dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta, ed ispirata ai principi della responsabilità sociale e della sussidiarietà;

2) previsione di un equo compenso per le attività di lavoro autonomo, proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili anche attraverso la promozione di accordi collettivi;



3) adozione di linee guida per la promozione di buone pratiche, trasparenza e con correttezza negli affidamenti diretti di attività di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni;

4) promozione di accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni nazionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le associazioni delle imprese committenti, diretti a definire la equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, trattamento delle sospensioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici;

5) riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome, anche attraverso la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, il diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio e, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome.».

## 5.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### **«5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di riforma delle normative in materia di malattia per i lavoratori autonomi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino della normativa in materia di malattia per i lavoratori autonomi, nel rispetto dei seguenti principi:

a) ampliamento del periodo di tutela oltre i 61 giorni attualmente previsti dalla normativa vigente;

b) considerando quale parametro di riferimento il reddito percepito dal lavoratore prima della malattia, ridefinizione delle relative indennità su valori pari a:

1) 80 % del reddito per malattia ospedalizzata o nel caso di sottoposizione a terapie invasive;

2) 30 % del reddito per malattia domiciliare;

c) copertura dei periodi di malattia con versamenti di contributi pensionistici figurativi.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis»

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie.».

---

### **5.0.3**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l'istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.».

---

### **5.0.4**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le

sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.».

---

### 5.0.5

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifica nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nel caso di parto prematuro al congedo obbligatorio che spetta alla madre lavoratrice è aggiunto, per poter accudire il neonato, un periodo aggiuntivo di durata pari al periodo del primo ricovero, debitamente documentato, in un'unità di terapia intensiva neonatale. Il relativo congedo obbligatorio decorre dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».

---

### 5.0.6

GASPARRI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Delega al Governo in materia di collaborazioni familiari occasionali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al sostegno dello sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane, sia in forma individuale che societaria, dedite alla panificazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le modalità con le quali le imprese possono avvalersi delle collaborazioni familiari occasionali di parenti ed affini, entro il terzo grado;

b) prevedere che le collaborazioni familiari possano anche riguardare chi è già titolare di altro rapporto di lavoro, svolto non in modo prevalente o continuativo, o è pensionato, o è studente;

c) individuare chi, ai fini del presente articolo, deve essere considerato parente di 1°, 2° e 3° grado e affine del coniuge;

d) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali sono svolte per un periodo complessivo non superiore alle 720 ore, frazionate, nel corso dell'anno solare;

e) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali sono svolte senza corresponsione di compensi.».

---

### 5.0.7

ICHINO, BERGER, Mario MAURO, PAGANO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Delega in materia processuale)*

1. Il Governo è delegato a emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente un decreto legislativo contenente l'abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernenti il rito applicabile alle controversie in materia di licenziamento, con opportuna disciplina transitoria applicabile alle controversie già instaurate secondo le dette disposizioni».

---

### Art. 6.

#### 6.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

*All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui al comma 2.»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stessi i decreti non possono essere emanati.»;

c) *al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

## 6.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

*All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui al comma 2.»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stessi i decreti non possono essere emanati.»;

c) *al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo:* «Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».

---

**6.3**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.4**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti deleghe, i cui effetti finanziari non sono immediatamente quantificabili, è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, ai sensi del comma 2, articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**6.5**

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanziava le occorrenti risorse finanziarie».

---

**6.6**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successiva-

mente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanZIA le occorrenti risorse finanziarie».

---

## **6.7**

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

## **6.0.1**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:*

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO

### **Art. 6-bis.**

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

### **Art. 6-ter.**

*(Determinazione)*

1. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.

2. Al fine di tutelare il potere d'acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, prov-

vede ad adeguarne l'entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat rilevata rispetto all'anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddettavariazione.

**Art. 6-quater.**

*(Esclusioni e limitazioni)*

1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
4. Lo SMO è impignorabile.

**Art. 6-quinquies.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
2. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

**Art. 6-sexies.**

*(Sanzioni)*

1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.



2. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».

---

## **6.0.2**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:*

### **«Capo III-bis**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO**

##### **Art. 6-bis.**

*(Istituzione del salario minimo orario)*

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

##### **Art. 6-ter.**

*(Determinazione)*

1. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

2. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

3. Lo SMO è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla-data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

**Art. 6-quater.**

*(Esclusioni e limitazioni)*

1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.
2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.
3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.
4. Lo SMO è impignorabile.

**Art. 6-quinquies.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
2. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l'importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

**Art. 6-sexies.**

*(Sanzioni)*

1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.
  2. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme della presente legge».
-

**6.0.3**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:***«Capo III-bis****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA****Art. 6-bis.***(Reddito di cittadinanza)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.

5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

*a.* Reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera *d*) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

*b.* Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente art. 6 per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

c. Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

d. Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;

e. Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

f. Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;

g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea; compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo lavorativo;

j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato I della presente legge.

8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti

9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia, Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella ta-

bella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
- b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
- c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

- a) Le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo, i centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza.
- b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi-sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.
- c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà im-

prenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo.

d) L'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario o previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

e) L'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.

f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso.

g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le

informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.

h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.

i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L'Osservatorio

nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso 10 stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'andamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno incorso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR1000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGR10004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

a) meccanismi sanzionatoria carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non ab-



bia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:

a) Copia dell'Isee;

b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

«1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »*start-up* innovative« di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionante all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbli-

gatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed, equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera 1).

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.

54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell'Economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano attualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte delle autorità ispettive competenti, riceve una miglioramento del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto, per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha un durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato ai netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'assistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una induzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal

2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila,».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'aumentare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

80-bis. L'erogazione della somma di cui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito *internet* della Camera di appartenenza».

81. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

83. A decorrere dal 30 giugno 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.



84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriannuali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

85. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.

86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera *e*) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

«*e*) oltre 75,000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;

*f*) oltre 100,000 euro, 45 per cento».

89. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1,500,000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

*a*) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

*b*) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale,

91. L'imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2,500,000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5,000,000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, il 1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento,

92. Entro il 31 luglio 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

94. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

95. L'imposta di cui al comma 89 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

96. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello

stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

97. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

*Conseguentemente, al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modifiche:*

a) l'articolo 5 è soppresso;

b) all'articolo 8, il comma 11 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera da assicurare una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

c) all'articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, eliminare infine le seguenti parole: « nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.»;

d) all'articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;

e) all'articolo 16, sopprimere il comma 7;

f) all'articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di euro»;

g) all'articolo 20, al comma 1, sostituire infine le parole: «2,5 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «8 per cento».

**6.0.4**

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:***«Capo III-bis****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI****Art. 6-bis.***(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

''Art. 18. - (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). – 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se tratta si di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma. è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro:

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore''.

**Art. 6-ter.**

*(Modifiche e abrogazioni)*

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.'';

b) al comma 2 le parole: ''per motivo oggettivo'' sono soppresse;

c) il comma 8 è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola: ''oggettivo'' è soppressa.

3. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è Inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo, salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni''.

4. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "soggettivo", è soppressa».

### **6.0.5**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:*

#### **«Capo III-bis**

#### **MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE**

#### **Art. 6-bis.**

*(Riforma della gestione separata INPS)*

1. A decorrere dal gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota paria quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i red-

diti percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995».

---

#### **6.0.6**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

#### **«Capo III-bis**

#### **MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE**

#### **Art. 6-bis.**

*(Semplificazione in materia di conferimento del TFR  
alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

''*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)*, in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavoratore rimane presso il datore di lavoro;



2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;»

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera b), n. 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b), n. 2)".».

---

### 6.0.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, inserire il seguente:*

#### «Capo III-bis

#### MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

#### Art. 6-bis.

*(Semplificazione in materia di conferimento del TFR  
alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

»b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;»

b) all'articolo 9; comma 1, primo periodo, le parole: "», n. 3)", sono abrogate».

---

**6.0.8**

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:***«Capo III-bis****MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE****Art. 6-bis.***(Obblighi degli enti che gestiscono forme di previdenza)*

1. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

---

**6.0.9**

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, CIOFFI, CASTALDI

*Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:***«Capo III-bis****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE****Art. 6-bis.***(Modifica del decreto decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)*

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

---

**Plenaria****86ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

*(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

*(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

*(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

*(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

*(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

*(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*

*(203) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*

*(219) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*

*(263) SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*

(349) *DE POLI.* – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità

(482) *DE POLI.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap

(500) *DE POLI.* – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori

(555) *ICHINO ed altri.* – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione

(571) *BITONCI.* – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva

(625) *BERGER ed altri.* – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

(716) *NENCINI.* – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati

(727) *BAROZZINO ed altri.* – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(893) *Sara PAGLINI ed altri.* – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

(936) *DI MAGGIO ed altri.* – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento

(1100) *FRAVEZZI ed altri.* – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo

(1152) *Loredana DE PETRIS ed altri.* – Istituzione del reddito minimo garantito

(1221) *ICHINO ed altri.* – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni

(1279) *SACCONI ed altri.* – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice CATALFO (*M5S*), prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti a sua firma, precisa che l'orientamento del suo Gruppo di appartenenza è quello di una riforma che faccia leva sulla flessibilità e

sulla sicurezza, che tuttavia non gravi sul lavoro e sui salari, ma che punti invece sull'innovazione, sulla tecnologia e su maggiori tutele per il lavoro. Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, sottolinea la necessità di una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e del funzionamento della cassa integrazione in deroga, sostenendo tuttavia l'esigenza di pervenire ad un sostegno al reddito modulato in base al sistema retributivo e di fare maggiore ricorso ai contratti di solidarietà e meno alla cassa integrazione. Riguardo all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 6, ritiene più opportuna una rimodulazione a seconda della tipologia di impresa e non solo del settore di attività. In relazione agli strumenti di sostegno del reddito, reputa preferibile stabilire una soglia di povertà relativa che tenga conto anche dei familiari a carico, sottolineando che la previsione della partecipazione a beneficio della collettività non deve configurare una nuova categoria di lavoratori socialmente utili.

Con riferimento alle politiche del lavoro, sostiene la necessità di una riorganizzazione, ma esprime perplessità riguardo alle intenzioni del Governo in merito all'Agenzia nazionale per l'occupazione, con particolare riferimento al personale dipendente di tale nuovo organismo. Al riguardo esprime la propria preferenza per un dipartimento ministeriale, maggiormente adatto al coinvolgimento dei territori nella programmazione delle attività per l'impiego. Inoltre, ritiene che il personale che ha maturato esperienza nei centri per l'impiego debba essere preso nella dovuta considerazione per una sua valorizzazione nell'ambito del nuovo organismo a competenza nazionale. Al riguardo esprime, inoltre, l'esigenza di maggiore sinergia tra pubblico e privato, come raccomandato dalla Commissione europea, in cui il settore pubblico eserciti un'efficace funzione di coordinamento. Per quanto riguarda l'iniziativa europea *Youth Guarantee*, il piano nazionale demanda alle regioni il compito di definire le modalità organizzative e di attuazione, mentre sarebbe necessario uniformare il sistema.

Altri emendamenti vanno nella direzione della creazione di un fascicolo personale elettronico in cui riportare la storia professionale e di istruzione, da rendere pienamente interoperabile con le informazioni in possesso delle diverse banche di istituzioni pubbliche, non solo al fine di facilitare la collocazione lavorativa, ma anche per svolgere agevolmente dettagliate analisi statistiche.

In relazione all'articolo 4, condivide l'esigenza di un riordino delle forme contrattuali esistenti, ma ritiene essenziale anche procedere alla riduzione del loro numero complessivo. Infine, riferisce di aver presentato emendamenti diretti all'introduzione del reddito di cittadinanza, analoghi a quelli già presentati con riferimento al disegno di legge di stabilità e al decreto Irpef.

Il PRESIDENTE fa presente di non aver voluto procedere ancora alla disamina dettagliata degli emendamenti ai fini della declaratoria di inammissibilità, sia perché da una prima analisi non sembrano sollevare parti-

colari problematicità, sia per consentire successivamente una valutazione di natura più politica sul complesso degli emendamenti.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, finalizzato ad assicurare una tutela universale che non si limiti a considerare il lavoro subordinato e parasubordinato. Ribadisce, inoltre, che la delega appare eccessivamente generica e indeterminata. Per quanto riguarda, in particolare, il sussidio alla disoccupazione, ritiene che esso debba essere unico per tutti e che debba prescindere dalla tipologia di contratto. Propone, inoltre, l'istituzione di un reddito minimo garantito universale per tutti i lavoratori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide l'operato dell'attuale Presidente del Consiglio, e ritiene che vi siano le condizioni per procedere con coraggio alle riforme necessarie per il nostro Paese. Ritiene inoltre che occorra tenere conto dei rilievi espressi dalla Commissione affari costituzionali in relazione alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli territoriali di governo. Gli emendamenti a sua firma vanno nella direzione di favorire l'occupazione non tanto con incentivi, ma con una riduzione fiscale per le imprese. Occorre inoltre sostenere lo sforzo di semplificazione burocratica, prendere in considerazione i contratti di prossimità e cercare di valorizzare il servizio civile presso le associazioni di volontariato.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) si sofferma su una parte degli ordini del giorno ed emendamenti relativi ai centri per l'impiego e ai loro dipendenti, sostenendo che con la delega in esame si deve offrire una prima risposta al problema. Si esprime favorevolmente all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, prospettando eventualmente l'istituzione anche di uffici territoriali dell'Agenzia. Sottolinea, tuttavia, che il provvedimento non affronta il problema del personale dei centri per l'impiego, assunto in maggioranza con contratti a tempo determinato e per il quale occorre pensare a una forma di stabilizzazione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

**129<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE propone di svolgere nella giornata di domani le residue audizioni informali in merito ai disegni di legge 1324 e connessi, già programmate per il pomeriggio di giovedì 3 luglio.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice SILVESTRO (PD), sottolineato che il disegno di legge n. 1533 intende porre rimedio a casi di non corretto recepimento di norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, riferisce sulle parti del testo che trattano aspetti di competenza della Commissione.

L'articolo 14 modifica la disciplina in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

In primo luogo, si dispone (comma 1) l'abrogazione, a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge, delle norme che escludono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario, l'applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero nonché, per il solo personale dirigenziale, quella in materia di durata media massima dell'orario di lavoro settimanale, di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Le attuali norme di esclusione demandano, per il personale dirigenziale suddetto, alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche e, per il personale del ruolo sanitario, fanno rinvio alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Anche le disposizioni contrattuali adottate in base a tali norme cessano di trovare applicazione a decorrere dal sesto mese dall'entrata in vigore della legge (secondo periodo del comma 3).

L'abrogazione è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185, nell'ambito della quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, con riferimento all'esclusione del personale in questione dalle norme suddette (le quali discendono dalle disposizioni comunitarie stabilite dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003).

In relazione all'abrogazione, i successivi commi 2 e 3, primo periodo, demandano: alle regioni ed alle province autonome l'attuazione, prima del termine di decorrenza della medesima abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario; ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità la definizione della disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso.

A tale riguardo, la relatrice ricorda che il personale preposto nelle strutture sanitarie ai suddetti servizi rientra tra quelli per i quali la disciplina comunitaria consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero (fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di riposo compensativo o di protezione appropriata).

La relatrice osserva, altresì, che per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero essere individuati criteri per definire il fabbisogno di personale sanitario necessario per la cura e l'assistenza.



L'articolo 13 del disegno di legge reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro.

In merito alla prima fattispecie, la norma vigente prevede che il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, effettui la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività. La novella di cui all'articolo in esame specifica che il datore deve, in ogni caso, dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che già formano oggetto del documento summenzionato, fermo restando che quest'ultimo conterrà anche una valutazione di tutti i rischi. Alla nuova documentazione, introdotta dalla novella, può accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale il datore deve dare immediata comunicazione dell'effettuazione di tali adempimenti.

In proposito, la relatrice osserva che occorrerebbe rinforzare la formulazione del testo, nella parte in cui prevede la mera facoltà di accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla documentazione relativa alla valutazione dei rischi.

Riguardo alla seconda fattispecie, la norma vigente prevede che la valutazione dei rischi sia rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a séguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; in tali ipotesi, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato. In merito, la novella dispone che il datore sia, in ogni caso, tenuto a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale può accedere alla documentazione suddetta.

Al riguardo, la relatrice ribadisce l'osservazione già formulata circa la facoltà d'accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla documentazione concernente la valutazione dei rischi.

Fa presente, quindi, che le novelle in esame sono intese a definire alcuni profili della procedura di infrazione n. 2010/4227.

Passa quindi a illustrare alcune altre parti del testo suscettibili di rivestire interesse per la Commissione.

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina del concorso per l'attribuzione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.

L'articolo 15 chiarisce l'ambito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall'allegato II del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, relative alle navi già esistenti alla data del 27 feb-

braio 2000 ed aventi una lunghezza fra le perpendicolari superiore od uguale a diciotto metri.

L'articolo 18 modifica la disciplina sul contenuto minimo di frutta nelle bevande analcoliche, prevedendo, tra l'altro, un elevamento dal 12 al 20 per cento del contenuto di succo di arancia (o dell'equivalente quantità di succo di arancia concentrato o disidratato in polvere) per le bevande la cui denominazione faccia riferimento al medesimo frutto, «fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Stati dell'Unione europea o verso gli altri Stati contraenti l'Accordo sullo Spazio economico europeo». Si abroga, correlativamente, la recente norma che ha disposto lo stesso elevamento con riferimento a tutti i frutti, norma che, al momento, non trova applicazione per il mancato perfezionamento positivo della procedura di notifica comunitaria. Anche l'applicazione della nuova norma summenzionata viene subordinata all'esito positivo della procedura di notifica.

L'articolo 19 reca alcune disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Al riguardo, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno un supplemento di riflessione sulla norma contenuta nel comma 1, lettera b) dell'articolo, che aggiunge alle categoria degli oli extravergini quella degli oli «vergini».

L'articolo 20 apporta modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

L'articolo 23 prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto da sorgenti sonore fisse e mobili, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata.

L'articolo 24, al comma 1, prevede alcune integrazioni alla disciplina sulla tutela dall'inquinamento delle acque nei bacini idrografici.

L'articolo 29 reca norme intese a definire alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione della disciplina di recepimento della normativa comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali tra privati o fra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

L'articolo 34 provvede, in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, a modificare alcuni allegati – con riferimento, tra l'altro, alla professione di medico – della disciplina di recepimento della normativa comunitaria in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Al riguardo, la relatrice osserva che occorrerebbe valutare se siano necessarie ulteriori modifiche in relazione alle restanti professioni sanita-

rie, ai fini dell'esercizio dei diritti di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Si passa, quindi, all'illustrazione del disegno di legge n. 1519, a cura del relatore Aiello.

Il relatore AIELLO premette che il testo reca normative di delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell'Unione europea.

Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, segnala che le discipline di delega rilevanti concernono il recepimento di alcune direttive, indicate nell'allegato B: la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Tale direttiva costituisce una «rifusione»: cioè, un nuovo atto giuridico dell'Unione europea, che apporta le modifiche necessarie ad un atto precedente, abrogandolo; la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, «sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE»; la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, «che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti». La nuova direttiva prevede – come osserva la premessa della medesima – «un numero molto limitato di modifiche», tra cui l'elevamento da 24 a 48 ore – precedenti la spedizione – del periodo di tempo entro il quale, ai fini dell'ammissibilità del trasporto tra gli Stati membri dell'Unione europea, i cani, i gatti ed i furetti devono essere sottoposti ad un esame clinico, da parte di un veterinario abilitato dall'autorità competente; la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alla disciplina comunitaria sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (disciplina inerente alla sicurezza marittima, alla tutela dell'ambiente marino ed alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi); la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alla disciplina comunitaria sulle sostanze «prioritarie» tra quelle che rappresentano un rischio significativo in materia di acque.

In conclusione, il relatore ricorda che per tutte le direttive summenzionate le deleghe sono esercitate nel rispetto dei principii e criteri direttivi generali, richiamati nell'articolo 1 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti del Sindacato professionale italiano fisioterapisti

e professioni area riabilitativa (SPIF), dell'Associazione nazionale perfusionisti in cardioangiochirurgia (ANPeC), del Sindacato italiano veterinari medicina pubblica, dell'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia e del Sindacato italiano assistenti di studio odontoiatrico (ASO), relativamente all'audizione informale svoltasi il 25 giugno in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 1° luglio 2014

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 1° luglio 2014

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi**

Atto n. 92

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2014.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Magda Angela ZANONI (*PD*), *relatrice*, sottolinea che la proposta di parere predisposta è suddivisa in due parti: nella prima parte sono raccolte osservazioni di carattere generale sottoposte all'attenzione del Governo, affinché valuti alcune perplessità emerse; la seconda parte è composta da specifiche condizioni che nel complesso riprendono i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata.

Ritiene che possa essere adesso fissato un adeguato termine per l'eventuale presentazione di proposte modificative o alternative.

Il senatore Andrea MANDELLI (*FI-PdL*), *relatore*, nel condividere i rilievi della relatrice Zanoni, osserva che il termine per la presentazione di

proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori deve essere adeguato alla complessità della materia.

Ricorda, inoltre, che l'impatto del nuovo sistema contabile potrebbe determinare difficoltà di diverso ordine per i comuni più piccoli rispetto a quelli di maggiori dimensioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori, è fissato per venerdì 4 luglio 2014, alle ore 16.

La Commissione tornerà a riunirsi martedì 8 luglio, alle ore 14 e alle ore 20.30, per l'esame e la votazione delle eventuali proposte modificative e alternative e mercoledì 9 luglio, alle ore 8, per la votazione finale sulla proposta di parere.

Invita i relatori a promuovere il coordinamento con le attività delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, in modo da favorire l'uniformità tra le scelte adottate in ordine all'espressione dei rispettivi pareri.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) invita a considerare l'eventualità che, in base alle proposte modificative o alternative presentate, la Commissione possa procedere direttamente nel seguito dell'esame e alla sua conclusione nella seduta di mercoledì 9 luglio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che una valutazione del genere potrà essere effettuata una volta verificata la consistenza delle proposte modificative e alternative presentate

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,50.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (Atto n. 92)**

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi»;

rilevato che tali disposizioni costituiscono una tappa fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, anche in virtù delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard*;

condivisa l'esigenza, connessa all'armonizzazione dei bilanci, di rendere la finanza pubblica più trasparente a vantaggio dei cittadini e dei vari portatori d'interesse verso la Pubblica Amministrazione;

sottolineato che lo schema di decreto si colloca nell'ambito del più ampio progetto di armonizzazione avviato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, diretto a eliminare la pluralità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dei vari settori delle amministrazioni pubbliche e a prevedere la graduale adozione di strumenti e principi contabili comuni, che garantiscano bilanci e rendiconti confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri;

condiviso, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, l'invito della Corte dei conti, formulato in occasione della recente audizione concernente lo schema di decreto in esame, ad «una maggiore coerenza fra il sistema contabile dello Stato e quello degli enti territoriali, con riferimento, soprattutto, all'adozione della competenza finanziaria potenziata. Il c.d. principio della competenza «a scadenza», introdotto per gli enti territoriali (Regioni, Enti locali e loro organismi partecipati), in prospettiva deve trovare applicazione anche per le altre amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n. 91 del 2011)»;

considerato che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha previsto una fase di sperimentazione – iniziata nel 2012 e che destinata a concludersi il 31 dicembre 2014 – che ha visto il coinvolgimento di oltre 300 enti territoriali, che ha permesso di verificare la validità delle procedure operative e conseguentemente di apportare i necessari correttivi. In-



fatti, in base alla delega prevista dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, la riforma contabile degli enti territoriali è stata definita attraverso un innovativo procedimento «dal basso», al fine di garantire una puntuale verifica delle scelte tecniche e procedurali e un attento affinamento e approfondimento metodologico;

rilevato che il processo attuativo è stato pertanto caratterizzato da:

- una preliminare individuazione dei contenuti generali della riforma nel titolo primo del D.Lgs 118/2011, destinati ad essere verificati e integrati a seguito di una sperimentazione;
- la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, con il DPCM 28 dicembre 2011 (la sperimentazione è stata regolarmente avviata il 1° gennaio 2012 coinvolgendo circa un centinaio di enti e, in attuazione dell'art. 9, del DL 102/2013, nell'esercizio 2014 è stata estesa ad ulteriori 350 enti);
- la definizione della disciplina definitiva della riforma, sulla base dei risultati della sperimentazione, attraverso l'emanazione dello schema di decreto in esame, previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009;

rilevato che lo schema di decreto in esame è, pertanto, il risultato di oltre due anni di impegno dedicato a seguire la sperimentazione e ad integrare ed affinare la versione sperimentale della riforma, da parte di diversi gruppi di lavori operanti presso la Ragioneria Generale dello Stato;

considerati l'attività di approfondimento svolta e in particolare gli esiti delle specifiche audizioni svolte di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia – UPI (15 maggio 2014), della Corte dei conti (29 maggio 2014), dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT (4 giugno 2014), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (12 giugno 2014), dell'Associazione nazionale comuni italiani – ANCI (19 giugno 2014) e della Ragioneria generale dello Stato (26 giugno 2014);

considerato che, con riferimento alla disciplina dei residui, sono ampiamente condivisibili le più rigorose regole per la loro contabilizzazione; tuttavia occorre non pregiudicare la continuità del funzionamento dell'ente e dei servizi resi ed evitare – attraverso un impatto a efficacia immediata dei meccanismi di riaccertamento dei residui e di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità – situazioni insostenibili di disequilibrio; ad esempio, nel corso della propria audizione, la rappresentante dell'ANCI ha ricordato che «una prima stima realizzata da IFEL sui dati di bilancio disponibili ipotizza un valore del Fondo crediti di dubbia esigibilità per il comparto comunale pari a 17 miliardi di euro. L'importo dell'accantonamento sopra evidenziato costringe, di fatto, gli enti ad una manovra aggiuntiva pari ad oltre il 29,4 per cento della spesa, non sostenibile nell'attuale quadro di finanza locale... Per tale ragione si ritiene necessario immaginare sin da ora un percorso di accompagnamento di natura finanziaria che consenta agli enti di rendere graduale e sostenibile per i bilanci l'applicazione delle nuove regole contabili»;

considerato che dovrebbe essere dato rilievo nei bilanci ai dati contabili relativi alle società partecipate o controllate che effettivamente incidono sulla situazione finanziaria degli enti;

rilevato che, nel testo dello schema di decreto legislativo, il perimetro del consolidamento è esteso rispetto al diritto comune (obbligatorio solo per le società controllate) alle società partecipate e a quelle quotate, nei limiti della quota di partecipazione (rispettivamente 20 per cento e 10 per cento);

sottolineato che è ampiamente condivisibile l'esigenza di effettuare una differenziazione tra le diverse forme di consolidamento in ragione delle diverse forme di partecipazione e controllo da parte degli enti territoriali, oltre che del diverso tipo di società (es. quotate e non quotate);

considerato che risulta essenziale garantire – anche attraverso l'esperienza maturata da coloro che già hanno effettuato la sperimentazione – un percorso formativo e di aggiornamento del personale degli enti territoriali, per favorire il tempestivo adeguamento ai nuovi metodi contabili;

considerato che è necessario che sia garantito l'efficace scambio di dati tra le diverse amministrazioni, aggiornando i sistemi già utilizzati;

rilevato che è necessario garantire un passaggio graduale al nuovo sistema contabile e tenere presente che è difficile garantire l'ordinato avvio del nuovo sistema, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per tutti gli enti che non hanno preso parte alla sperimentazione; tra l'altro, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, non pochi enti avranno già predisposto i documenti di bilancio con la contabilità tradizionale;

sottolineato che è comunque necessario procedere in modo incisivo con l'introduzione dei nuovi metodi contabili;

condivisi i contenuti dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 3 aprile 2014 sullo schema di decreto legislativo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) gli enti che hanno effettuato la sperimentazione adottino il nuovo sistema contabile dal 1° gennaio 2015, insieme agli enti che dispongono di risorse umane e organizzative adeguate; valuti quindi il Governo l'opportunità che gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile possano beneficiare di un limitato «premio» in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno; il passaggio dalla vecchia alla nuova contabilità non deve determinare situazioni di difficile sostenibilità per singoli enti e quindi occorre individuare un percorso che accompagni gli enti che, entro una certa data, abbiano segnalato insormontabili difficoltà in relazione all'immediata applicazione del nuovo sistema;

b) individui il Governo le modalità più idonee per assicurare, d'intesa con gli enti interessati, la continuità dell'attività amministrativa e la sostenibilità complessiva, laddove l'ulteriore disavanzo – eventualmente connesso all'applicazione delle nuove regole contabili – costituisca una

quota consistente del bilancio complessivo e per tali enti non sia sufficiente il rientro previsto dalla condizione n. 4) del presente parere;

c) assicuri il Governo, con riguardo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, lettera s), dello schema di decreto correttivo, l'effettivo esercizio del dovere da parte degli enti territoriali di adottare i propri bilanci nei termini prescritti; occorre infatti garantire il loro diritto a vedere assicurato, nel corso del tempo, il rispetto da parte dello Stato di termini certi e compatibili con il processo di bilancio;

d) valuti il Governo l'esigenza di differenziare ulteriormente l'area del consolidamento, tenendo conto del tipo di società e delle diverse forme di partecipazione o controllo da parte degli enti; in particolare, individui il Governo, tenendo conto anche delle dimensioni dell'ente, una quota minima di partecipazione – ad esempio inferiore all'1 per cento – al di sotto della quale non vi è obbligo di consolidamento;

e) individui il Governo tempi, modi e strumenti della formazione del personale, in grado di garantire la piena e diffusa attuazione dei nuovi metodi contabili; in particolare, valuti il Governo l'opportunità di riconoscere forme di premialità in favore degli enti che hanno effettuato la sperimentazione e che mettono a disposizione proprio personale per la formazione dei dipendenti di altri enti;

f) assicuri il Governo la confrontabilità del flusso informativo anche attraverso l'interoperabilità del flusso informatico, mediante l'aggiornamento del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope), quale fonte principale per l'elaborazione delle stime di Contabilità Nazionale, e attraverso forme di riuso del medesimo Sistema;

*e con le seguenti condizioni:*

1) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), il comma 1 dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.»;*

2) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole «sistemi operativi omogenei ed interoperabili» siano aggiunte le seguenti «con formato elettronico base comune utilizzato da tutte le regioni»;*

3) *con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 4 dell'articolo 3, le parole «dall'ambito sanitario» siano sostituite dalle seguenti «dal perimetro sanitario»;*

4) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), al comma 7 dell'articolo 3, alla lettera a), siano sostituite le parole «dall'ambito sanitario» con le seguenti «dal perimetro sanitario» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura»;

5) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), sia sostituito il comma 16 dell'articolo 3 con il seguente: «16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, entro il 31 luglio 2014, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.»;

6) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h) sia inserita la seguente: «h-bis). All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.»;

7) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 6 dell'articolo 11, alla lettera e) siano sostituite le parole «lettera o)» con le seguenti «lettera n)»;

8) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera l), al comma 15 dell'articolo 11, dopo la parola «adottano» sia soppressa la parola «solo» e dopo le parole «funzione autorizzatoria» siano aggiunte le seguenti parole: «cui affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del D.P.R. n. 194 del 1996 che possono non essere compilati»;

9) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera m), all'articolo 11-quater dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente: «4. In fase di prima

applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.»;

10) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera s) – relativa all'articolo 18 – il numero 3) sia sostituito dal seguente «3) alla lettera c) del comma 1, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"»;

11) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera t), il comma 4 dell'articolo 18-bis sia sostituito dal seguente: «4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriale. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.»;

12) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera t), sia inserita la seguente: «t-bis) all'articolo 20:

1) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;"

2) dopo il comma 2 siano inseriti i seguenti:

"2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell'esercizio di competenza dei tributi.

2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi, obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente Dipartimento delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno dell'importo nel bilancio regionale. La regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la regione è tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno, detto evento è contabilmente registrato nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come cancellazione dei residui attivi".»;

13) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 36, comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.»;

14) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 38, comma 1, sia sostituita la parola «permanente» con la parola «continuativo» e le parole «legge di stabilità» siano sostituite con le seguenti «legge di bilancio»;

15) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «trasferimenti in c/capitale,» siano aggiunte le seguenti «al saldo negativo delle partite finanziarie,» e dopo le parole «di competenza di parte corrente» aggiungere le seguenti «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;

16) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 42 sia sostituito il comma 6 con il seguente: «6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.»;

17) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 2, sia soppressa la lettera h);

18) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 4, dopo le parole «secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8 e 9» siano inserite le seguenti «le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;

19) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, comma 6, dopo la lettera f) siano aggiunte le seguenti lettere:

«g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);

h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;

20) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 51, dopo il comma 9 sia aggiunto il seguente: «10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015»;

21) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 54, comma 3, siano sostituite le lettere h) ed i) con le seguenti:

«g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;

h) la codifica SIOPE di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

22) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 56, comma 8, dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», le parole «Per tali documenti è istituito un registro unico» siano sostituite con le seguenti «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da «Nel registro delle fatture è annotato» e le relative lettere da a) ad h);

23) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 63, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 20, comma 1.»;

24) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 66, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Nel sito internet della regione dedicato ai bilanci è pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, con il relativo allegato concernente la gestione del perimetro sanitario di cui all'articolo 63, comma 4, del rendiconto consolidato, comprensivo della gestione in capitoli e del rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11, comma 2.»;

25) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 1, relativamente all'articolo 114 del TUEL sia soppressa la lettera d);

26) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 5, relativamente all'articolo 151 del TUEL, al comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola «deliberano» con la parola «presentano»;

27) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL sia sostituita la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo" sono sostituite dalle seguenti: "riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".»;

28) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 11, relativamente all'articolo 162 del TUEL, al comma 6, dopo le parole «trasferimenti in c/capitale», siano aggiunte le seguenti «al saldo negativo delle partite finanziarie» e dopo le parole «non possono avere altra forma di finanziamento» siano aggiunte le seguenti parole: «, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità»;

29) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 163 del TUEL, al comma 5, dopo le parole «. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,» siano aggiunte le seguenti «unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,»;

30) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 12, relativamente all'articolo 166 del TUEL, al comma 1 e al comma 2-quater, sostituire le parole «Altri Fondi» con le seguenti «Fondo di riserva»;

31) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 19, relativamente all'articolo 170 del TUEL, al comma 1 siano sostituite le parole «30 giugno» con le parole «31 luglio», siano sopresse le parole «da adottarsi entro il 31 luglio» e siano aggiunte in fine le se-



guenti «Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi»;

32) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera c) – concernente modifiche al comma 3 – dopo la lettera d) siano aggiunte le seguenti:

«e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.»;

33) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, alla lettera e) – che inserisce il comma 5-quater – dopo la lettera c) siano aggiunte le seguenti «d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.»;

34) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 23, relativamente all'articolo 175 del TUEL, dopo la lettera l) sia aggiunta la seguente: «m) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»;

35) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 34, relativamente all'articolo 191 del TUEL, alla lettera c) dopo le parole: «nel registro delle fatture ricevute» siano aggiunte le seguenti «secondo le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», dopo le parole «Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico» siano inserite le seguenti «nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,» e siano soppresse le parole da «Nel registro delle fatture è annotato:» e le relative lettere da a) ad h)»;

36) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 74, n. 61, relativamente all'articolo 239 del TUEL, al comma 1, n. 2), dopo le parole «variazioni di bilancio» siano aggiunte le seguenti: «escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio»;

37) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, comma 1, siano sostituite le parole «con la predisposizione degli strumenti della programmazione relativi al 2015 e agli esercizi successivi» con le seguenti «con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi»;

38) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera v), all'articolo 80, dopo il comma 1 sia inserito il seguente comma «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, relative al Titolo I, III, IV e V, si applicano, a decorrere dall'anno 2015, alle sole regioni che abbiano concluso la fase di sperimentazione di cui all'articolo 78 e alle Regioni che avendo svolto parte della sperimentazione intendano comunque procedere ai sensi del comma 1. Le Regioni che non abbiano avviato o concluso la sperimentazione di cui all'articolo 78, sono tenute a svolgere la medesima per almeno un anno e ad applicare le disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall'esercizio successivo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati meccanismi sanzionatori a carico delle amministrazioni pubbliche che non adempiano all'obbligo di avvio della sperimentazione di cui all'articolo 78.»;

39) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 4/1 (Gli strumenti della programmazione regionale) sia soppresso l'ultimo periodo;

40) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia soppresso il secondo periodo;

41) con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), allegato n. 4/1, al paragrafo 5/3 (Contenuti) sia sostituito l'ultimo periodo «Lo sviluppo puntuale del contenuto della seconda sezione del DEFR è condizionato all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale: nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge di bilancio.» con il seguente: «I contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento al documento strategico di programmazione sono condizionati all'avanzamento dell'attuazione del federalismo fiscale e definiti a seguito del parere che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 mag-

gio 2009, n. 42, elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica inseriti nel DEF (e nella Nota di aggiornamento al DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza trasmesse al Governo. In caso di mancata attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, i documenti di programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la Nota di aggiornamento al DEF è presentata contestualmente al disegno di legge di bilancio.»;

42) *con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera a), all'allegato 4/2, paragrafo 3.3. dopo le parole «L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.» aggiungere le seguenti* «Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.»;

43) siano adeguati i principi applicati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo schema di decreto a seguito del parere della Commissione.

